



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 22 marzo 2022 - n. XI/2420

Ordine del giorno concernente le misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani. 3

Deliberazione Consiglio regionale 22 marzo 2022 - n. XI/2421

Ordine del giorno concernente i percorsi attivi di educazione e formazione sulla legalità, contrasto alle mafie, educazione civica ed empatia 3

Deliberazione Consiglio regionale 22 marzo 2022 - n. XI/2422

Ordine del giorno concernente la rete telefonica regionale anonima e gratuita sui bisogni di salute mentale dei giovani 4

Deliberazione Consiglio regionale 22 marzo 2022 - n. XI/2423

Ordine del giorno concernente la diffusione tra i giovani delle tematiche relative alla sostenibilità ambientale 4

Deliberazione Consiglio regionale 22 marzo 2022 - n. XI/2424

Ordine del giorno concernente la promozione dell'attività di volontariato tra i giovani lombardi 5

Deliberazione Consiglio regionale 22 marzo 2022 - n. XI/2425

Ordine del giorno concernente la prevenzione dell'infertilità 6

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 4 aprile 2022 - n. XI/6218

L. n. 112/2016 - Piano regionale Dopo di Noi. Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della l. 104/1992, prive del sostegno familiare - Risorse annualità 2021 7

Delibera Giunta regionale 4 aprile 2022 - n. XI/6224

Modifica della d.g.r.n. XI/5987 del 21 febbraio 2022 «Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori montani regionali di cui alla d.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4669 - Approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione ai sensi dell'art. 6, co. 6 della l.r. 19/19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale» 50

Delibera Giunta regionale 4 aprile 2022 - n. XI/6226

Incremento della dotazione finanziaria della Misura fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde di cui alla d.g.r. XI/4478/2021 54

Delibera Giunta regionale 4 aprile 2022 - n. XI/6233

Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Criteri per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a enti pubblici per la realizzazione, l'ampliamento, il potenziamento di HUB o empori solidali funzionali al recupero ed alla distribuzione di eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale 58

Delibera Giunta regionale 4 aprile 2022 - n. XI/6235

Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Approvazione dei criteri per due misure di incentivazione finalizzate alla realizzazione di impianti e reti locali per la produzione e distribuzione di energia derivante da fonti rinnovabili, anche nella prospettiva delle comunità energetiche 63

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 30 marzo 2022 - n. 4272

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020: Asse I - Azione I.1.B.1.2. Bando «Tech Fast Lombardia» (d.d.u.o. n. 8557/2021). SIVA s.r.l. (ID 3156645). Dichiarazione di non ammissione all'agevolazione (tredicesimo provvedimento) 69

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 21 marzo 2022 - n. 3670

Azienda speciale consortile Insieme per il sociale, con sede legale in via Azalee 14, Cusano Milanino (MI) – C.F.: 08030790961.
Riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate. 70

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 5 aprile 2022 - n. 4545

Applicazione delle misure fitosanitarie nelle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia 71

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 31 marzo 2022 - n. 4338

Bando «Patrimonio Impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 – Presa d’atto delle rinunce successive alla concessione e decadenza dal contributo – Il provvedimento 73

Decreto dirigente unità organizzativa 4 aprile 2022 - n. 4471

Bando «ARCHE’ 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». Rideterminazione del contributo concesso all’impresa Sboostats s.r.l. per il progetto ID 2343078 e contestuale autorizzazione a Finlombarda s.p.a all’erogazione dell’importo di € 21.243,47 in esito all’istruttoria della rendicontazione presentata dall’impresa beneficiaria 76

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 31 marzo 2022 - n. 4392

Approvazione del bando Ogni Giorno In Lombardia (attuazione della d.g.r. 21 marzo 2022 n. 6139) 81

Decreto dirigente unità organizzativa 5 aprile 2022 - n. 4537

Approvazione della modulistica per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti per l’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in attuazione della d.g.r. n. XI/6185/2022 «Direttori tecnici delle agenzie di viaggio: modalità per il riconoscimento da parte della Città Metropolitana di Milano e delle province dei requisiti per l’abilitazione sul territorio nazionale alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in attuazione del decreto del Ministro del Turismo, n. 1432, del 5 agosto 2021 «Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo» 151

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 22 marzo 2022 - n. XI/2420

Ordine del giorno concernente le misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani.

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 203 concernente «La Lombardia è dei giovani»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	65
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	64
Voti favorevoli	n.	64
Voti contrari	n.	00
Astenuti	n.	00

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7262 concernente le misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- il progetto di legge n. 203 «La Lombardia è dei giovani» intende perseguire tre macro obiettivi: il percorso di autonomia, il protagonismo e la partecipazione attiva della persona (target identificato nei giovani di età tra i quindici e i trentaquattro anni) nella società e comunità di riferimento, tramite un'azione sinergica, coordinata e multidimensionale, su scala regionale e territoriale, con il concorso pubblico e privato;
- per il futuro della Lombardia risulta necessario investire sul ruolo attivo e qualificato delle nuove generazioni e questo non può avvenire senza garantire ai giovani gli strumenti necessari per valorizzare il proprio sviluppo personale e la propria autonomia (anche abitativa), intesa come indipendenza e responsabilità, oltre che crescita (autorealizzazione e transizione verso l'età adulta);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. f), Regione Lombardia intende perseguire la finalità del «sostegno all'autonomia abitativa quale condizione fondamentale per il raggiungimento dell'indipendenza della persona, promuovendo il diritto all'abitazione nelle diverse forme, per giovani e giovani coppie, incrementando e qualificando l'offerta abitativa rivolta agli studenti universitari e ai giovani lavoratori, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie, la stabilità abitativa e l'inclusività dei territori, nonché di supportare la natalità e ridurre le disuguaglianze sociali»;

considerato che

- la capacità reddituale dei giovani - attualmente fortemente condizionata dalle difficoltà nell'entrare nel mercato del lavoro o dallo svolgere occupazioni dalle forme atipiche spesso sottopagate - rappresenta un vincolo importante nella ricerca dell'autonomia economica oltre che abitativa dalla famiglia di origine, a scapito dei progetti di vita individuali e, pertanto, della piena realizzazione dello sviluppo personale sopra citato;
- se i giovani fanno sempre più fatica a conquistare una propria autonomia economica, d'altra parte la contrazione delle capacità economiche dei nuclei familiari, l'elevato costo delle materie prime e le caratteristiche dell'offerta abitativa, specie nelle grandi città, rendono inaccessibili l'accesso al mercato abitativo privato, e questo comporta, tra le altre cose, che la permanenza nella famiglia di origine tenda a prolungarsi a scapito dell'autonomia abitativa delle giovani generazioni oltre che ad esacerbare il rischio di disagio abitativo;
- favorire, anche tramite la previsione di specifici contributi o detrazioni fiscali, l'autonomia abitativa dei giovani potrebbe concorrere a realizzare il loro potenziale e produrre benefici per le comunità locali di appartenenza, anche con l'obiettivo di promuoverne la permanenza nei territori

svantaggiati (come, ad esempio, le aree interne e i territori montani);

considerato, inoltre, che

- con l'ordine del giorno n. 776, approvato all'unanimità in data 17 dicembre 2019, si invitava la Giunta regionale a prevedere, nell'ambito delle strategie regionali volte a sostenere l'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, un contributo finanziario a copertura parziale delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione nel mercato abitativo;
- con l'ordine del giorno n. 1678, approvato all'unanimità in data 17 dicembre 2020, si invitava la Giunta regionale a prevedere un appostamento di bilancio per favorire l'autonomia abitativa dei giovani, delle giovani coppie o famiglie entro i 35 anni di età, co-finanziando, in collaborazione con i comuni lombardi e in partenariato con enti privati, la rata delle locazioni a canone concordato nel mercato abitativo privato;
- non risultano ad oggi promossi interventi in tal senso e si ritiene che l'approvazione del progetto di legge n. 203 rappresenti un'occasione fondamentale per sostenere fattivamente lo sviluppo personale dei giovani e la crescita verso la propria autonomia, anche abitativa;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a favorire i giovani under 35 nelle assegnazioni di risorse regionali per il Fondo locazione.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare
Emanuela Pani

D.c.r. 22 marzo 2022 - n. XI/2421

Ordine del giorno concernente i percorsi attivi di educazione e formazione sulla legalità, contrasto alle mafie, educazione civica ed empatia

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 203 concernente «La Lombardia è dei giovani»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	55
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	54
Voti favorevoli	n.	54
Voti contrari	n.	00
Astenuti	n.	00

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7264 concernente i percorsi attivi di educazione e formazione sulla legalità, contrasto alle mafie, educazione civica ed empatia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- ai sensi dell'articolo 1 (Oggetto e finalità) del progetto di legge n. 203, la Regione concorre a promuovere a favore dei giovani politiche e interventi specifici e a tal fine persegue prioritariamente - tra le altre - la finalità di promuovere l'educazione civica e la cultura della legalità, per sostenere una cittadinanza orientata ai principi di giustizia, equità, valorizzazione e tutela del bene comune;
- sensibile a questi temi, il Ministero dell'Istruzione ha di recente sottoscritto un protocollo con l'Associazione Nazionale Magistrati, coerentemente agli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi avviato una collaborazione nell'ottica di dotare la scuola di un nuovo modello d'istruzione fondato anche sui valori della legalità, democrazia e solidarietà, che dà importanza alla cultura delle regole e al rispetto dei diritti altrui e propri. In conseguenza, è stato previsto che i docenti delle scuole secondarie di secondo grado saranno formati dai magistrati dell'Associazione sul progetto «LEX GO» - Educare e formare alla legalità e ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

ti di cittadinanza» per poi riprodurre in aula le tematiche approfondite;

considerato che

- saper riconoscere taluni comportamenti antisociali serve a contrastare episodi di violenza, devianza e bullismo e quindi a responsabilizzare i giovani quand'anche fossero testimoni passivi di simili vicende;
- le istituzioni scolastiche, formative ed universitarie, come anche gli enti e le associazioni le cui attività si rivolgono ai giovani, possono contribuire ad educare attraverso la cultura, progettando le attività a tal fine e promuovendo momenti di formazione anche per il tramite di incontri con specialisti sui temi della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata, nonché della cultura delle regole e quindi dell'educazione civica e dell'empatia, al fine di accrescere la consapevolezza nei giovani del loro ruolo di cittadini attivi;

ritenuto che

solo una rete di collaborazione e forte sinergia tra le istituzioni e tutti gli enti e i soggetti capaci di formare e favorire azioni concrete di sensibilizzazione sui temi richiamati, consente di raggiungere gli obiettivi prefissati e responsabilizzare i giovani cittadini al rispetto dei principi di giustizia, equità, valorizzazione e tutela del bene comune;

impegna il Presidente della Giunta regionale

a garantire, anche con risorse ai comuni, che nelle istituzioni scolastiche, formative e universitarie, nonché in tutti gli enti e associazioni la cui attività è rivolta ai giovani secondo le rispettive competenze, siano assicurati momenti di formazione con figure professionali dedicate e specificatamente formate sui concetti di cittadinanza, educazione civica, empatia, legalità e contrasto alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di prevenire comportamenti antisociali da chiunque posti in essere.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare
Emanuela Pani

D.c.r. 22 marzo 2022 - n. XI/2422

Ordine del giorno concernente la rete telefonica regionale anonima e gratuita sui bisogni di salute mentale dei giovani

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 203 concernente «La Lombardia è dei giovani»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	57
Non partecipanti al voto	n.	2
Votanti	n.	55
Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	00
Astenuti	n.	00

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7265 concernente la rete telefonica regionale anonima e gratuita sui bisogni di salute mentale dei giovani, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

gli effetti, anche psicologici, del COVID-19 sui giovani sono noti. Svariati studi hanno indagato i livelli di ansia e depressione su migliaia di ragazzi, riscontrando un aumento di giovani clinicamente depressi rispetto al periodo precedente la comparsa del virus. Quasi il 90 per cento dei giovani, tra i 18 e i 29 anni soprattutto, ha dichiarato di aver risentito maggiormente della pandemia con forti disturbi di ansia e stress e un aumento della diffidenza. Una fascia d'età che coincide proprio con quella dell'entrata nel mondo del lavoro;

considerato che

i giovani formeranno il mondo del domani e sulla loro salute mentale, a maggior ragione per i danni che l'emergenza epidemiologica ha causato, occorre investire senza riserve preve-

dendo misure di supporto per chi ha sviluppato nuove paure e disagi, che le generazioni precedenti non hanno mai sfiorato;

visto che

a livello regionale, all'area della salute mentale - intesa come insieme di attività orientate a promuovere la tutela della salute mentale e del benessere psicologico e a contrastare gli effetti di esclusione sociale che i disturbi psichici e altre patologie o problematiche possono causare - è dedicata particolare attenzione; purtuttavia le «ferite invisibili» della pandemia rischiano di non essere curate e neppure intercettate se i giovani «conservano» la paura di esporsi e debbono necessariamente condividere con la famiglia o il MMG che garantirebbe l'accesso alle U.O. attive sul territorio per risolverle;

ritenuto che

in questo particolare contesto, la garanzia dell'anonimato non assume valenza negativa ma equivale a libertà e condivisione sincera. L'ascolto, prima del supporto psicologico, può essere utile a comprendere la portata di un problema e ad esplorare vie d'uscita più semplici. La crisi sanitaria causata dal COVID-19, infatti, pare abbia fatto emergere nuove e diverse fragilità, delle quali i giovani si vergognano, temendo per il futuro e per gli affetti;

invita il Presidente della Giunta regionale

ad adoperarsi perché sia attivato un numero gratuito regionale indirizzato alla popolazione giovane, garantendone l'anonimato e finalizzato all'ascolto e alla consulenza, al fine di prevenire/affrontare bisogni di salute mentale emergenti, integrandosi e coordinandosi al bisogno con i dipartimenti e le strutture organizzative presenti.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare
Emanuela Pani

D.c.r. 22 marzo 2022 - n. XI/2423

Ordine del giorno concernente la diffusione tra i giovani delle tematiche relative alla sostenibilità ambientale

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 203 concernente «La Lombardia è dei giovani»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	60
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	59
Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	00
Astenuti	n.	00

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7267 concernente la diffusione tra i giovani delle tematiche relative alla sostenibilità ambientale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

ai sensi dell'articolo 1 (Oggetto e finalità) del progetto di legge n. 203, la Regione concorre a promuovere a favore dei giovani politiche e interventi specifici prioritariamente al fine di - tra gli altri - promuovere misure di inclusione sociale e di contrasto al fenomeno dei giovani inattivi e non impegnati in alcuna iniziativa formativa;

ritenuto che

per combattere la disoccupazione giovanile e, allo stesso tempo, tutelare il territorio e proteggere l'ambiente, il Servizio civile ambientale può rappresentare una grande opportunità perché offre un'occasione formativa e lavorativa e nel contempo contribuisce a preparare i giovani ad affrontare le sfide della rivoluzione verde e della transizione ecologica;

visto che

- il Programma quadro per la sperimentazione del «Servizio civile ambientale», curato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del

Consiglio dei ministri, si sviluppa in attuazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro della transizione ecologica, considerando i temi della rivoluzione verde e della transizione ecologica una priorità strategica;

- sul tema della transizione verde, infatti, pone fortemente l'accento l'iniziativa Next Generation EU, nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa, istituito con il Regolamento (UE) 2020/2094, che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
 - tra gli specifici obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile vi è quello di porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile (Obiettivo 2), nonché rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili (Obiettivo 11); inoltre, garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (Obiettivo 12), promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (Obiettivo 13) e proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (Obiettivo 15);
 - il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (PNRR) individua tra le sei «tematiche» strutturali di intervento la Missione 2: «Rivoluzione verde e transizione ecologica»;
- considerato, anche, che
- l'emergenza epidemiologica degli ultimi anni ha reso ancora più evidente quanto sia prioritario affrontare le sfide ambientali e dei cambiamenti climatici con il contributo fondamentale delle giovani generazioni;
 - i giovani, che costituiscono una risorsa indispensabile e vitale per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese, hanno una forte sensibilità sui problemi ambientali, come confermato anche dalla consultazione pubblica condotta ad aprile 2021 dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e dai positivi risultati della Pre-Cop26;

invita il Presidente della Giunta regionale

a promuovere progetti dedicati alle tematiche ambientali per diffondere tra i giovani la cultura della sostenibilità ambientale e della green economy e ad offrire percorsi formativi gratuiti che diano ai giovani l'opportunità di cogliere l'importanza del Servizio civile ambientale favorendone la partecipazione in attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, nonché orientarli verso i «green jobs», nell'ottica di favorire anche i servizi di prossimità e mettere ulteriormente in rete le azioni presenti sul territorio regionale.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 22 marzo 2022 - n. XI/2424 Ordine del giorno concernente la promozione dell'attività di volontariato tra i giovani lombardi

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 203 concernente «La Lombardia dei giovani»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	58
Non partecipanti al voto	n.	2
Votanti	n.	56
Voti favorevoli	n.	56
Voti contrari	n.	00
Astenuti	n.	00

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7276 concernente la promozione dell'attività di volontariato tra i giovani lombardi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- la Risoluzione n. 39 «Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia», approvata nella seduta consiliare del

17 novembre 2020, impegnava la Giunta regionale sul tema con ventotto punti specifici;

- ai sensi dell'articolo 1 (Oggetto e finalità) del progetto di legge n. 203, la Regione concorre a promuovere l'impegno civile nelle formazioni sociali, attraverso la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, di associazionismo in tutte le sue forme e declinazioni, del servizio civile universale, della leva civica lombarda volontaria e della protezione civile, come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di integrazione, nonché promuovere, valorizzare e sostenere la creazione o riqualificazione di luoghi e spazi destinati a queste attività;

considerato che

- in base ad alcuni studi relativamente recenti, una delle sfide principali del volontariato in Italia riguarda il coinvolgimento delle giovani generazioni al proprio interno;
- dai risultati del sondaggio sottoposto in occasione degli incontri nelle province lombarde all'interno del Progetto Giovani «I Giovani incontrano le istituzioni» del Consiglio regionale della Lombardia, si evince che in media soltanto il 30 per cento degli intervistati svolge regolarmente attività di volontariato;
- dal suddetto sondaggio si evince, inoltre, che la principale causa di inattività in enti del Terzo Settore risiede nella mancanza di tempo, di risorse e di competenze oltre che di conoscenza delle possibili attività di volontariato;
- il volontariato è una straordinaria occasione di crescita personale e professionale, in cui i giovani concorrono attivamente al miglioramento della società, fortificando valori, senso civico e capacità di relazionarsi con gli altri, nonché rappresenta di fatto un'opportunità di sviluppare abilità e attitudini utili all'ingresso nel mondo del lavoro e nella vita in generale;
- molte Associazioni lombarde segnalano problemi nel reperimento di giovani volontari e ciò determinerà inevitabilmente un problema in termini di successione generazionale e quindi di impoverimento del tessuto associativo e volontaristico della nostra Regione;

ritenuto che

risulta strategico per la Lombardia potenziare e instillare nei giovani la cultura del volontariato e lo spirito di servizio per le proprie comunità;

considerato, altresì, che

per l'attuazione delle finalità del progetto di legge n. 203, lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio regionale, lo svolgimento delle attività del Forum dei giovani, le spese connesse al potenziamento della rete regionale servizi Informagiovani, la piattaforma dedicata e il Premio regionale giovani, Regione Lombardia per il triennio 2022-2024 stanziava quasi dieci milioni di euro;

impegna la Giunta regionale

- a favorire e potenziare le occasioni di incontro, affinché i giovani vengano a conoscenza delle opportunità di svolgere attività di volontariato sul territorio lombardo;
- a valutare l'applicazione di agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico della Lombardia a favore dei giovani che svolgono regolarmente attività di volontariato in un ente del Terzo Settore della Lombardia, nonché farsi promotrice affinché vi siano agevolazioni tariffarie a favore dei giovani volontari per l'ingresso in musei, teatri ed eventi legati all'arte, alla musica, allo sport e alla cultura;
- a sensibilizzare le università lombarde affinché venga promosso il riconoscimento dell'attività di volontariato ai fini di crediti formativi per gli studenti;
- ad attivarsi presso il Governo, affinché siano riconosciuti un maggior numero di crediti formativi per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che svolgono regolarmente attività di volontariato in un ente del Terzo settore della Lombardia.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare
Emanuela Pani

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

D.c.r. 22 marzo 2022 - n. XI/2425
Ordine del giorno concernente la prevenzione dell'infertilità

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 203 concernente «La Lombardia è dei giovani»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	59
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	58
Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	00
Astenuti	n.	00

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7277 concernente la prevenzione dell'infertilità, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- la Risoluzione n. 39 «Risoluzione in merito alle politiche giovanili in Lombardia», approvata nella seduta consiliare del 17 novembre 2020, impegnava la Giunta regionale sul tema con ventotto punti specifici;
- ai sensi dell'articolo 1 (Oggetto e finalità) del progetto di legge n. 203, la Regione concorre a supportare la natalità e promuovere la costituzione di nuove famiglie;

considerato che

- l'ISTAT ha specificato che in Italia il numero dei nati della popolazione residente nel 2021 è di 399.431 persone, diminuendo dell'1,3 per cento rispetto al 2020 e quasi del 31 per cento rispetto al 2008, anno di massimo relativo più recente;
- le cause del fenomeno della denatalità sono da ricercarsi in diversi ambiti, ma in quello sanitario un ruolo determinante riveste il calo della fertilità, sia femminile sia maschile;
- secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la condizione di infertilità, definita come incapacità di concepire dopo uno o più anni di rapporti intenzionalmente fecondi, interessa circa il 15 per cento - 20 per cento delle coppie;
- tra le cause di infertilità, l'endometriosi colpisce tra il 10 e il 12 per cento delle donne e circa il 30 per cento delle donne che ne sono affette ha problemi a raggiungere una gravidanza in modo naturale;

considerato, altresì, che

per l'attuazione delle finalità del progetto di legge n. 203, lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio regionale, lo svolgimento delle attività del Forum dei giovani, le spese connesse al potenziamento della rete regionale servizi Informagiovani, la piattaforma dedicata e il Premio regionale giovani, Regione Lombardia per il triennio 2022-2024 stanziava quasi dieci milioni di euro;

impegna la Giunta regionale

- a promuovere azioni di prevenzione e informazione sulle cause che possono incidere sull'infertilità e sterilità sia maschile che femminile, al fine di consentire alle giovani coppie di intraprendere un corretto percorso di prevenzione, diagnosi e cura;
- a sviluppare e potenziare una rete di prevenzione e di diagnosi e di cura dell'endometriosi in Lombardia;
- ad attivarsi presso il Governo per far sì che vengano destinate maggiori risorse in termini di ricerca, cura e prevenzione relativamente ai fattori che minacciano la fertilità.».

Il vice presidente: Francesca Affilia Brianza

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 4 aprile 2022 - n. XI/6218

L. n. 112/2016 - Piano regionale Dopo di Noi. Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della l. 104/1992, prive del sostegno familiare - Risorse annualità 2021

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112 «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare l'art. 3 che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone destinatarie di questa legge;

Richiamati i seguenti atti normativi statali:

- la l. 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la l. 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- la l. 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali»;
- il decreto interministeriale del 23 novembre 2016 che in attuazione dell'art. 2, c. 3 della l. n. 112/2016 definisce i requisiti, le modalità e le priorità per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di Noi);
- i dd.p.c.m. di riparto del Fondo Nazionale per Non Autosufficienze (FNA) e i Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ad esso collegati;

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Viste le seguenti leggi regionali:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che dispone, tra l'altro, il perseguimento da parte della Regione, della tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale», e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - gli articoli 1 e 2 che individuano, tra i principi di governo della rete, quello della libertà di scelta, della personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona e della promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà;
 - gli articoli 11, comma 1, lettera w) e 13, comma 1, lettera b) relativi a sperimentazioni di unità d'offerta innovative e nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;
- la l.r. legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Richiamate le d.g.r. del:

- 7 giugno 2017, n. 6674 «Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi - l. n. 112/2016» riferita alle risorse del bilancio statale 2016 e 2017;
- 16 settembre 2019 n. 2141 «Approvazione del piano attuativo dopo di noi l. n. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo regionale» riferita alle risorse del bilancio statale 2018;
- 16 giugno 2020 n. 3250 «Piano regionale Dopo di Noi l. n. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo annualità 2019»;
- 20 luglio 2020, n. 3404 «Programma operativo regionale per

la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo di Noi - L. n. 112/2016» alle risorse annualità 2018/2019;

- 2 dicembre 2020 n. 3972 «Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al Dopo di noi in attuazione della d.g.r. XI/3404/2020. Determinazioni»;
- 24 maggio 2021 n. 4749 «Piano regionale Dopo di Noi l. n. 112/2016 e Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della l. 104/1992, prive del sostegno familiare - risorse annualità 2020»;

Visto il d.p.c.m. del 7 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 gennaio 2022 di riparto alle Regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'anno 2021, che ha riconfermato la disciplina recata dal d.m. 23 novembre 2016;

Considerato che il citato d.p.c.m. 7 dicembre 2021:

- all'art. 1 definisce le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2021, di cui destina a Regione Lombardia un importo pari ad € 12.107.510,00 oltre ad € 2.386.500,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2;
- all'art. 2 stabilisce che le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del d.m. 23 novembre 2016 per l'annualità 2021;
- all'art. 3 stabilisce che l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione è condizionata alla rendicontazione da parte della Regione sugli utilizzi di almeno il 75% delle risorse nel secondo anno precedente - Dopo di Noi Fondo anno 2019;

Considerato che Regione Lombardia ha già proceduto ad erogare alle ATS le risorse del Fondo per le annualità 2019 e 2020;

Ritenuto che, nell'ambito del percorso attuativo della Legge 112/2016 svoltosi in Regione Lombardia con i programmi operativi disciplinati dalle d.g.r. 6674/2017, 3404/2020 e 4749/2021, è emersa la necessità, soprattutto con riguardo alle persone con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento e persone ad elevata intensità di sostegno, di avviare specifici progetti pilota di coabitazione e deistituzionalizzazione, le cui modalità di attuazione saranno oggetto di successivo provvedimento;

Preso atto che la definizione del Programma regionale 2022 tiene conto degli esiti dell'analisi condotta dal Gruppo di Monitoraggio regionale, partecipato oltreché dai funzionari di Regione, dalle Agenzie di Tutela della Salute, ANCI Lombardia e Associazioni/cooperative maggiormente rappresentative del mondo della disabilità coinvolte nella attuazione dei percorsi rivolti all'autonomia di cui alla l. 112/2016;

Considerato pertanto di approvare il Piano attuativo e il Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di Noi l. n. 112/2016 risorse Fondo annualità 2021 come da allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che gli Ambiti territoriali, entro 45 gg. dall'approvazione del presente provvedimento, dovranno inviare alla ATS di riferimento la programmazione prevista per l'anno 2022;

Dato atto altresì che entro il 30 giugno 2022 le ATS, d'intesa con gli Ambiti Territoriali, sulla base della programmazione 2022, provvederanno alla compensazione degli eventuali residui delle annualità precedenti tra i diversi Ambiti territoriali in ragione delle diverse esigenze emerse;

Stabilito che il Programma operativo regionale Dopo di Noi 2022 è finanziato con le risorse del Fondo Dopo di Noi 2021 assegnate a Regione Lombardia per complessivi € 14.494.010,00 di cui € 2.386.500,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021;

Stabilito altresì che le risorse erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) sono ripartite agli Ambiti secondo le modalità di seguito evidenziate:

- € 12.107.510,00 in base alla popolazione residente nella fascia d'età 18/64 anni;
- € 2.386.500,00 sulla base del numero di progetti di coabitazione già avviati e in esercizio, secondo i dati acquisiti dai flussi informativi pervenuti da ciascuna ATS;

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

Dato atto che il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (riparto statale 2021) trova copertura sul capitolo di entrata 12.02.104.11994 e di spesa 12.02.104.11995 del Bilancio regionale 2022 per € 14.494.010,00 a seguito di variazione richiesta con nota prot. n. J2.2022.0007170 del 22 marzo 2022 approvata nella seduta odierna;

Considerato necessario pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamata la l.r. 20/08 e il provvedimento organizzativo della Giunta regionale della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Per quanto in premessa esplicitato,

DELIBERA

1. di approvare il Piano attuativo e il Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi l. n. 112/2016 risorse Fondo annualità 2021 come da allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di stabilire che le risorse pari a complessivi € 14.494.010,00 erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) sono ripartite agli Ambiti secondo le modalità di seguito evidenziate:

- € 12.107.510,00 in base alla popolazione residente nella fascia d'età 18/64 anni;
- € 2.386.500,00 sulla base del numero di progetti di coabitazione già avviati e in esercizio, secondo i dati acquisiti dai flussi informativi pervenuti da ciascuna ATS;

3. di dare atto che il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (riparto statale 2021) trova copertura sul capitolo di entrata 12.02.104.11994 e di spesa 12.02.104.11995 del Bilancio regionale 2022 per € 14.494.010,00 a seguito di variazione richiesta con nota prot. n. J2.2022.0007170 del 22 marzo 2022 approvata nella seduta odierna;

4. di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione dei criteri e delle condizioni necessarie a garantire, nell'ambito del percorso attuativo della legge 112/2016, l'avvio di specifici progetti pilota di coabitazione e deistituzionalizzazione rivolti alle persone con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento e persone ad elevata intensità di sostegno;

5. di dare atto che gli Ambiti, entro 45 gg. dall'approvazione del presente provvedimento dovranno inviare alla ATS di riferimento la programmazione prevista per l'anno 2022;

6. di stabilire che entro il 30 giugno 2022 le ATS, d'intesa con gli Ambiti Territoriali, sulla base della programmazione 2022, provvederanno alla compensazione degli eventuali residui delle annualità precedenti tra i diversi Ambiti territoriali in ragione delle diverse esigenze emerse;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia;

8. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A)**PIANO ATTUATIVO REGIONALE DOPO DI NOI RISORSE ANNUALITÀ 2021**

La legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, ha sistematizzato le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Queste misure, in esito alla valutazione multidimensionale, sono inserite nel progetto individuale, di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e assicurate attraverso la graduale presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 23/11/2016 sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo dedicato.

1. QUADRO DI CONTESTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**1.1. QUADRO DI CONTESTO**

La definizione del Programma operativo regionale si fonda su una approfondita analisi compiuta partendo dalla rete dell'offerta dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, attualmente presenti in Lombardia.

Il **sistema d'offerta** per le persone con disabilità, nel suo duplice snodo la rete sociosanitaria e la rete sociale, è particolarmente ricco e articolato in Lombardia.

La residenzialità e la semi-residenzialità sono modulate a seconda del bisogno di protezione e assistenza della persona con disabilità e si compone, nell'ordine decrescente del livello di bisogno, di *unità d'offerta della rete sociosanitaria e sociale*:

- Residenze sanitario assistenziali (RSD) con n. 4.267 posti ordinari accreditati
- Comunità sociosanitarie (CSS) con n. 1.653 posti ordinari accreditati
- Centri diurni per disabili (CDD) con n. 6.680 posti ordinari accreditati
- Comunità alloggio per disabili (CA) con n. 2.351 posti autorizzati
- Centri socioeducativi (CSE) con n. 4.619 posti autorizzati
- Servizi di formazione all'autonomia (SFA) con n. 3.321 posti autorizzati.

Ai servizi sopra descritti, si aggiungono quelli di Assistenza domiciliare integrata (ADI nella rete sociosanitaria) con 346 unità di offerta e di Servizio assistenza domiciliare handicap (SADH nella rete sociale) con 786 unità di offerta, nonché ulteriori Misure a supporto del mantenimento nel proprio contesto di vita della persona con disabilità ed offrire un supporto alla famiglia, tra queste sono di particolare rilievo:

- Misure sostenute con il Fondo nazionale per le Non Autosufficienze a favore delle persone con disabilità gravissima e grave;
- Misure rivolte a giovani e adulti con disabilità a forte rischio di esclusione sociale, attivate con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

1.2. L'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA:

Le équipes multiprofessionali presenti in Lombardia sono quelle già istituite a livello di Aziende Sanitarie Locali, ora afferenti alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) ai sensi della l.r. n. 23/2015 di riforma del sistema socio sanitario, per la valutazione delle persone con bisogni

complessi ai fini dell'accesso all'Assistenza Domiciliare Integrata e alle Misure B1 per disabili gravissimi e B2 per disabili gravi e anziani non autosufficienti sostenute con le risorse del Fondo nazionale per le Non autosufficienze (FNA).

Queste équipe sono composte, di norma, da medico, infermiere e assistente sociale e possono prevedere la presenza di altri professionisti necessari alla valutazione della persona.

Per l'attuazione dei Piani regionali del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, con le Delibere della Giunta Regionale, sono state fornite precise indicazioni per garantire l'integrazione socio sanitaria tramite le équipe multiprofessionali, infatti queste devono prevedere la presenza degli operatori sociali degli Ambiti territoriali/Comuni.

Inoltre, il Progetto Individuale, esito della valutazione multidimensionale, dev'essere concordato e sottoscritto da un referente dell'Ambito e da un referente della ASST, dal case manager, oltre che condiviso con la persona disabile/famiglia.

La valutazione multidimensionale, in armonia con la Classificazione Internazionale del Funzionamento, è basata sulla rilevazione del profilo funzionale della persona attraverso le scale validate utilizzate dagli Ambiti territoriali/Comuni, ed è integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa. Non si esclude l'eventualità/possibilità di utilizzare sistemi volti alla valutazione dei domini relativi alla qualità della vita e conseguenti sostegni attualmente presenti, in via sperimentale, sul territorio regionale.

Anche con l'ultimo provvedimento di approvazione del Programma operativo regionale DOPO DI NOI (DGR n. XI/4749/2021) è stata riaffermato il modello di valutazione multidimensionale per cogliere i bisogni e le aspettative della persona disabile grave nelle diverse dimensioni di vita (es. educazione/istruzione, inserimento lavorativo, vita sociale, ecc.), identificando i fattori contestuali che, rispetto alla condizione di disabilità della persona, rappresentano un ostacolo oppure sono facilitatori in quanto favoriscono, al fine di sostenere e valorizzare l'autonomia della persona disabile:

- lo sviluppo di capacità e competenze,
- la partecipazione sociale,
- il rafforzamento di fattori contestuali personali positivi (immagine di sé, sicurezza, identità autonoma).

In aderenza al modello ICF gli strumenti indicati sono le scale ADL e IADL nonché la Scheda individuale della persona disabile (SIDi), quale strumento di valutazione della gravosità assistenziale delle persone disabili che accedono alle strutture diurne e residenziali sociosanitarie.

1.3. IL PROGETTO PERSONALIZZATO:

Il progetto personalizzato è il **Progetto individuale** come declinato all'**art. 14 della Legge n. 328/2000**.

Il Progetto Individuale è costruito sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale e comprende le abilità e le capacità residue della persona con disabilità, nonché le sue aspettative/motivazioni, in tutte le dimensioni del vivere quotidiano.

Il progetto garantisce alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare una vita il più possibile autonoma nel proprio contesto sociale di vita attraverso forme di convivenza assistita ovvero di vita indipendente.

Il Progetto Individuale ha come obiettivo principale il consolidamento, per la persona disabile, di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d'origine. In questo senso tale progetto deve tener conto del "continuum" temporale tra le diverse fasi che caratterizzano lo specifico ed individuale percorso verso l'autonomia e l'indipendenza e non può quindi ridursi ad una mera declinazione di obiettivi ed interventi relativi ad una sola delle diverse fasi.

Il punto di partenza per la definizione del Progetto Individuale è la **valutazione multidimensionale** della persona con disabilità grave. Questa è realizzata in raccordo tra le équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e gli operatori degli Ambiti territoriali/Comuni.

Il bisogno della persona dovrà essere valutato anche in relazione all'ambiente in cui la stessa vive, individuando gli interventi più idonei a consentire il mantenimento e l'utilizzo/messa in pratica delle sue capacità e abilità, offrendo sostegni per le sole funzioni venute meno a causa della grave disabilità.

Il **Progetto Individuale** è condiviso con la persona disabile e con la sua famiglia (se presente) o con chi assicura la protezione giuridica della persona, oltre che con gli Enti dei servizi interessati.

E si articola nei seguenti ambiti/dimensioni di vita, cui fanno riferimento i macro-bisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia:

- Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali
- Istruzione/Formazione
- Lavoro
- Mobilità
- Casa
- Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità)
- Altro

Inoltre per ognuno degli ambiti/dimensioni di vita sono:

- specificati/dettagliati i singoli bisogni e aspettative personali e della famiglia
- individuati gli obiettivi e le priorità, con particolare attenzione all'acquisizione/implementazione delle abilità e competenze individuali, nonché allo sviluppo di un attivo inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare;
- identificati gli interventi da attivare;
- individuato il soggetto realizzatore rispetto a ciascun intervento - specificate le risorse necessarie (es. economiche, servizi e interventi della rete d'offerta, della comunità, della famiglia d'origine, ecc) disponibili o da individuare;
- indicate le fonti di finanziamento;
- i momenti di verifica.

Il Progetto individuale deve essere sottoscritto:

- dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- da un rappresentante dell'ASST;
- da un referente dell'Ambito territoriale/Comune;
- dal responsabile del caso individuato (**Case manager**).

Nel Progetto sono evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase. Le risorse sono da intendersi nella più ampia accezione: risorse economiche, in termini di prestazioni e servizi da mobilitare, di natura privata afferenti alla comunità, del privato in genere, della famiglia d'origine (**budget di progetto**).

Il Progetto individuale deve avere una durata temporale di almeno di 2 anni ed essere rivisto alla luce delle condizioni della persona e del contesto che si sono modificate.

I momenti di verifica sono organizzati con il responsabile del caso (Case manager).

Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale, come sopra descritto, condiviso e sottoscritto dalla persona beneficiaria e/o da chi ne assicura la protezione giuridica, da un referente dell'Ambito territoriale e da un referente dell'ASST territorialmente competenti, dal case manager individuato, anche al fine di garantire la continuità e l'integrazione delle risorse, presupposto fondamentale del progetto individuale.

Il Progetto Individuale deve quindi:

- definire gli obiettivi da perseguire;
- contemplare i diversi interventi/sostegni da attivare per rispondere globalmente ai bisogni della persona;
- prevedere i tempi di realizzazione;
- individuare le risorse necessarie (economiche, professionali, tecnologiche, di comunità) e la loro origine;
- indicare il nominativo e la qualifica professionale del case manager.

2. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

2.1. DESTINATARI:

Persone con **disabilità grave**:

- ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
- non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- di norma maggiorenni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno.

E, prioritariamente, **prive del sostegno familiare** in quanto:

- mancanti di entrambi i genitori
- i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Possono accedere anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili con le tipologie di intervento oggetto del presente programma, ma presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale. L'Ambito territoriale, in caso di richieste da parte di persone con le condizioni sopra descritte, con il coinvolgimento degli operatori e/o dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone, deve garantire l'appropriatezza ed intensità dei sostegni formali e informali necessari a assicurare il benessere della persona ed il miglioramento della sua qualità della vita, tenuto conto anche di eventuali modelli di intervento o di organizzazione dei sostegni già sperimentati nell'ambito di analoghe progettualità Dopo di Noi con esiti favorevoli in termini di benessere personale e di sostenibilità degli interventi.

A tal fine, per l'ammissibilità ai sostegni Dopo di Noi di persone con disabilità che presentino punteggi ADL/IADL e SIDI compatibili con elevate necessità di sostegno, la valutazione effettuata dalle équipe pluriprofessionali delle ASST con l'assistente sociale dei Comuni è fatta d'intesa con l'Ente erogatore che già supporta la persona e/o prenderà in carico la stessa. Tale valutazione individua le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con gli interventi Dopo di Noi, in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico.

Pertanto nel caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale complesse, sarà cura dell'Ambito Territoriale prevedere il coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone. Nell'ambito dei progetti di avviamento all'autonomia e dei progetti di co-abitazione previsti dal presente programma che coinvolgano tali persone, sarà cura e responsabilità dell'ente gestore, nell'ambito delle risorse definite ed assegnate nel budget di progetto, garantire i necessari ed appropriati sostegni per tutta la durata del progetto.

2.2. ACCESSO AI SOSTEGNI:

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal l'art. 4 del Decreto di attuazione del 23 novembre 2016, l'accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave

prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:

- limitazioni dell'autonomia;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;
- condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc);
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Inoltre sono date altre priorità d'accesso (art. 4, c. 3 del richiamato decreto):

1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal Decreto sopra richiamato (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.);
4. persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.

Si precisa che gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al Decreto Ministeriale e di questo Piano sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PROGRAMMATI

3.1. ATTIVITÀ FINANZIABILI CON RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DM 23 NOVEMBRE 2016.

Tutti gli interventi devono rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).

Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M. 23.11.2016.

Se i servizi/interventi ex art. 5, comma 4 del D.M. sono di natura sociosanitaria, i finanziamenti del Fondo Dopo di Noi sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza, e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari.

Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

3.2. INTERVENTI FINANZIABILI:

Gli interventi che Regione Lombardia stabilisce di finanziare con questo Fondo sono di natura:

- **infrastrutturale:**
 - per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali
 - spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la tele sorveglianza o teleassistenza,

➤ **gestionale:**

- per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana,
- per promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare,
- per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing.

Questi specifici interventi si inseriscono nel contesto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, fortemente orientato a mantenere il più possibile la persona con disabilità nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia nell'azione quotidiana di assistenza.

Le risorse complessive per l'anno 2021 sono pari a complessivi **€ 14.494.010,00** di cui **€ 2.386.500,00** specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021

Per complessivi **€ 12.107.510,00:**

- **€ 10.291.383,50** pari al **85%** delle risorse per interventi gestionali di cui:
 - 30% per percorsi autonomia **€ 3.087.415,05**
 - 60% per sostegno residenzialità **€ 6.174.830,10**
 - 10% per pronto intervento/sollievo **€ 1.029.138,35**
- **€ 1.816.126,50** pari al **15%** delle risorse per interventi infrastrutturali: contributo canone locazione/spese condominiali, spese per eventuali interventi di adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza.

Le percentuali allocate sono di natura indicativa, passibili di ricalibratura a seconda dell'attuazione a livello locale degli interventi del presente Programma operativo.

Per complessivi **€ 2.386.500,00 (obiettivi di servizio):**

- finalizzati a garantire – in coerenza con i criteri di assegnazione delle risorse già previsti dai precedenti programmi operativi e sulla base dei dati acquisiti da Regione relativamente ai flussi informativi pervenuti da ciascuna ATS - la continuità ai progetti individuali ex art 14 di co-abitazione già avviati che hanno concretamente realizzato gli obiettivi di servizio della Legge 112.
Ad ogni Ambito sarà destinata una quota di risorse proporzionata al numero di progetti di coabitazione già avviati e in esercizio.

Art. 3 comma 4: In ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19 in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.

4. PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

<p>4.1. ATTIVITÀ FINANZIABILI:</p> <p>a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto interministeriale attuativo della L. 112/2016.</p> <p>b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;</p> <p>c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6);</p> <p>d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;</p> <p>e) Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7, <u>in via residuale</u>.</p> <p>4.2. ATTRIBUZIONE RISORSE:</p> <p>a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto interministeriale attuativo della L. 112/2016</p> <p>c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6);</p> <p>Come già avvenuto per le programmazioni precedenti, Regione Lombardia ritiene opportuno che gli interventi del punto a) siano accorpati con quelli del punto c) in quanto costituenti un continuum progettuale: infatti, i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare d'origine ovvero verso la deistituzionalizzazione postulano un grado di autonomia e di consapevolezza della persona con disabilità frutto di percorsi di accrescimento delle stesse, nonché interventi sul contesto familiare per sostenere la famiglia nell'elaborazione della scelta di autonomia e nel condividere consapevolmente l'emancipazione dal contesto familiare o di deistituzionalizzazione.</p> <p>Premesso che la Misura regionale denominata "Voucher disabili" è volta a sostenere ed implementare percorsi destinati a migliorare le</p>	<p>Previsione di spesa per interventi di cui alle lettere a) e c): € 3.087.415,05</p>
---	--

<p>abilità e le autonomie delle persone disabili, le risorse del Fondo Dopo di Noi saranno utilizzate per implementare progetti di natura socio-educativa e psicologica per sostenere progetti di acquisizione delle autonomie personali, delle competenze sociali per lo sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto sociale, familiare, professionale. In parallelo, si interverrà sulla famiglia per gli interventi di orientamento, accompagnamento e consulenza utili ad accettare e condividere il progetto individuale del proprio congiunto disabile.</p> <p>Tutti questi interventi devono avere quale risultato finale l'uscita della persona con disabilità grave dalla famiglia e/o dalla struttura, che deve realizzarsi entro un lasso di tempo definito.</p> <p>Gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo Dopo di Noi non devono essere già finanziati con le risorse della Misura regionale Voucher disabili e con quelle di altre Misure sostenute con il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per interventi analoghi.</p> <p>b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;</p> <p>Gli interventi relativi a questo punto b) saranno finalizzati a contribuire alla spesa dei servizi generali, dell'assistenza tutelare, ivi compresa quella resa da assistente personale, educativa/animativa assicurata alle persone disabili residenti nelle soluzioni residenziali previste dal Decreto ministeriale.</p> <p>Tale contributo, da considerarsi aggiuntivo ed integrativo a sostegni alla domiciliarità di natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • socio-sanitaria: Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, frequenza di servizi semiresidenziali (Centro Diurno per Disabili); • sociale: Servizio di Assistenza Domiciliare, frequenza di servizi diurni (Centro Socio Educativo, Servizio di Formazione all'Autonomia) sarà proporzionato all'intensità dei sostegni richiesti dalla persona, così come individuati in sede di valutazione multidimensionale e indicati nel Progetto individuale. <p>d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità</p> <p>Contributo canone locazione/spese condominiali, spese per eventuali interventi spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza,</p> <p>e) interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7, in via residuale.</p> <p>Gli interventi che si attiveranno saranno finalizzati a garantire il ricovero della persona disabile in situazione di emergenza (es. decesso del caregiver familiare, ricovero ospedaliero del caregiver familiare, necessità di respite care, ecc) contribuendo al costo della retta assistenziale.</p>	<p>Previsione di spesa per interventi di cui alla lettera b): € 6.174.830,10</p> <p>Previsione di spesa per interventi di cui alla lettera d): € 1.816.126,50</p> <p>Previsione di spesa per interventi di cui alla lettera e): € 1.029.138,35</p>
--	---

<p>Le risorse sono specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del citato DPCM. Rientrano quindi tutte quelle spese sostenute per contenere la diffusione del virus, tra le quali quelle riguardanti l'acquisto e l'adozione di misure necessarie alla protezione individuale.</p>	<p>€ 2.386.500,00</p>
<p>TOTALE ASSEGNAZIONE RISORSE A REGIONE LOMBARDIA</p>	<p>€ 14.494.010,00</p>
<p>5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI</p>	
<p>Con decreto n. 924/2021 e smi si è proceduto alla nomina di un Gruppo di Monitoraggio Tecnico al quale compete il monitoraggio complessivo sul Programma Operativo Regionale Dopo di Noi attraverso una analisi quali/quantitativa degli interventi attuati in applicazione della Legge 112/2016, fermo restando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in capo alle ATS il quadro di verifica e controllo finalizzato all'assolvimento del debito informativo verso il MLPS come previsto dalla norma dell'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale; • in capo agli Ambiti Territoriali la rendicontazione finalizzata all'assolvimento del debito informativo verso il MLPS in forza dell'art. 6, comma 5, del DM novembre 2016. A tal fine gli Ambiti territoriali sono tenuti a rendicontare alle ATS, territorialmente competenti, gli interventi realizzati con le modalità che saranno fornite con successive indicazioni regionali. 	

ALLEGATO B)

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI L. N. 112/2016. RISORSE ANNUALITÀ 2021**

PREMESSA

Con la legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Queste misure sono integrate nel progetto individuale per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori.

In particolare

Le risorse del Fondo Dopo di Noi attribuite alla Regione Lombardia per l'annualità 2021 ammontano a complessivi **€ 14.494.010,00** di cui € 2.386.500,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021.

Gli interventi che Regione Lombardia intende finanziare con questo Fondo sono di natura:

- Infrastrutturale;
- gestionale.

Come peraltro già evidenziato nei precedenti Programmi regionali sviluppati, questi specifici interventi si inseriscono nel contesto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie che in Lombardia è molto ricco ed articolato, fortemente orientato a mantenere il più possibile la persona con disabilità nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia nell'azione quotidiana di assistenza.

La definizione del presente programma operativo regionale deriva da una approfondita analisi che è stata compiuta sul versante sia dell'offerta dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, attualmente presenti in Lombardia che della domanda e dei bisogni che la compongono ed è frutto di un proficuo confronto avvenuto attraverso un Gruppo di Lavoro appositamente costituito che ha visto la partecipazione di componenti di Regione, ATS, ANCI, Associazioni/Cooperative rappresentative del mondo della disabilità e coinvolte nella attuazione dei percorsi rivolti all'autonomia di cui alla L. 112/2016.

1. Conferma del Dopo di Noi come modello di sperimentazione verso l'applicazione del Fondo Unico Disabilità;

In coerenza con la scelta strategica delineatasi già nell'ambito del II Programma Operativo Regionale Dopo di NOI con DGR 3404/2020, anche lo stanziamento 2021 del Fondo Dopo di Noi sarà impiegato all'interno della prospettiva applicativa di Regione Lombardia tesa a valorizzare le risorse della Legge 112 come risorse aggiuntive ed integrative al sistema degli interventi che tutelano i livelli essenziali di assistenza e le dotazioni dei fondi nazionali e regionali dedicate alla disabilità, con l'obiettivo di ricomporle all'interno di un Fondo UNICO.

Anche in virtù del lavoro di raccordo istituzionale svolto a livello di Gruppo di Monitoraggio Tecnico Regionale, il Dopo di Noi appare di fondamentale importanza per costruire un modello applicativo omogeneo per la gestione e l'allocazione delle risorse destinate alla disabilità e alla non autosufficienza, orientato dalla logica di promuovere e sostenere il "progetto di vita" della persona con disabilità nel suo contesto.

In continuità con il III programma operativo Dopo di NOI, la sfida principale assunta da Regione Lombardia nella strategia applicativa del Dopo di NOI resta quella di promuovere la co-abitazione

come condizione abitativa ottimale per la realizzazione di progetti di vita adulta necessari per emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali attraverso la promozione di alcuni prerequisiti essenziali e fondamentali:

- La ri-composizione dei percorsi di presa in carico e delle relative risorse economiche ed organizzative messe in campo, siano esse pubbliche - sociali e sanitarie - o risorse private. A tal fine è importante che Ambiti/Comuni prevedano la possibilità di definire specifici capitoli di spesa per sostenere le soluzioni abitative del Dopo di Noi come già previsto per le altre soluzioni residenziali;
- La personalizzazione degli interventi di sostegno attraverso il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse nella costruzione dei progetti individuali a partire dai beneficiari degli interventi;
- La promozione e l'attivazione di nuovi contesti di co-progettazione capaci di stimolare e promuovere nuove relazioni fiduciarie tra le persone e le organizzazioni;
- L'attivazione di una dinamica matura e consapevole di corresponsabilità tra cittadini, servizi e istituzioni;
- La possibilità di orientare le persone con disabilità in età adulta ad emanciparsi dai genitori in un'ottica di promozione della vita adulta stessa favorendo l'acquisizione da parte degli stessi di una nuova "consapevolezza abilitante" e concependo tali percorsi come un'opzione ed un'opportunità co-progettabile e di successo esistenziale per il destino di tutto il nucleo familiare.

In coerenza con i più recenti orientamenti culturali e normativi regionali e nazionali, il Dopo di Noi deve essere infatti considerato da Ambiti/Comuni, strumento privilegiato per accompagnare i progetti di vita, rendendo possibile la scelta delle persone con cui vivere, favorendo la coabitazione con persone conosciute e/o attraverso percorsi di progressiva conoscenza e limitando a quando indispensabile il ricorso ad altre tipologie d'offerta.

In ogni caso andrà sempre considerata la possibilità di prevedere, anche qualora e per ragioni di urgenza si debba ricorrere alle tradizionali unità d'offerta residenziali, la possibilità di valutare l'accesso successivo alle opportunità abitative previste dal Dopo di Noi, attraverso l'elaborazione del progetto individuale/di vita nella coprogettazione fra tutti i soggetti aventi titolo e ruolo.

A tal fine sarà compito di Regione Lombardia in raccordo con le ATS territorialmente competenti e di concerto con gli Ambiti dei piani di zona e le rappresentanze del mondo associativo e del Terzo settore, continuare a valorizzare le best practices che consentano di mettere a fuoco elementi essenziali per attivare la sperimentazione sul Fondo Unico disabilità.

Nell'ambito del percorso attuativo della Legge 112/2016 svoltosi in Regione è emersa altresì la necessità di un aggiornamento dell'iter applicativo della norma in riferimento alle istanze provenienti da persone con grave e gravissima disabilità, con particolare ma non esclusivo riferimento alle persone con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento e persone ad elevata intensità di sostegno.

Con successivo e specifico atto deliberativo Regione Lombardia svilupperà specifici progetti pilota per l'emancipazione dai familiari delle persone anche con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento e persone ad elevata intensità di sostegno, prevedendo il coinvolgimento degli enti locali istituzionali e delle rappresentanze del Terzo settore.

2.Coordinamento Istituzionale Territoriale per l'applicazione della Legge 112

È confermata l'importanza in ordine alla possibilità di definire e attivare percorsi innovativi di integrazione funzionale a livello territoriale tra Comuni, ATS, ASST per coordinare l'applicazione della Legge coinvolgendo anche gli Enti Gestori e/o le realtà associative dei Familiari.

A tal fine è stato confermato dalla Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità il ruolo del Gruppo di Monitoraggio Tecnico Regionale sul programma Operativo Dopo di NOI con Decreto N 5690 del 28/04/2021.

Sulla scorta di tali processi appare strategico confermare in capo alle ATS di concerto con gli Ambiti territoriali, il ruolo di coordinamento istituzionale e di raccordo territoriale per l'attuazione della norma e la gestione delle risorse indirizzandole a:

- accompagnare l'attuazione delle misure consolidando il ruolo delle cabine di regia territoriali anche mediante l'attivazione di specifici gruppi di lavoro integrati che possano coinvolgere operatori del pubblico e del privato sociale ed anche laddove presenti eventuali figure di leaders genitoriali già esperti ed attivi in quanto co-realizzatori di progetti di vita ed esperienze innovative di co-abitazione ai sensi delle deliberazioni regionali;
- definire a livello territoriale specifici protocolli operativi per l'individuazione e l'organizzazione della funzione di **case manager**, figura fondamentale per supportare i progetti di vita Dopo di Noi, attraverso un'articolazione precisa di compiti e funzioni da svolgersi per valorizzare le competenze e gli investimenti progettuali sia dei familiari e/o volontari (care-givers) sia degli operatori direttamente impegnati a sostegno e supporto delle persone (support managers).

Tale attività di coordinamento e raccordo istituzionale appare decisiva e strategica per favorire condizioni territoriali facilitanti la realizzazione di nuovi progetti di vita ed in particolare orientare il servizio sociale comunale a farsi garante ed attivatore di "contesti di co-progettazione" caratterizzati dall'integrazione tra diversi investimenti fiduciari e da un'azione di corresponsabilità tra differenti soggetti, rispetto all'attivazione di nuovi progetti di vita.

3. Valutazione multidimensionale propedeutica alla realizzazione del Progetto di Vita

Nell'ottica di sostenere le persone con disabilità e i loro familiari, a partire dalla formulazione di un progetto di vita condiviso da realizzare attraverso la definizione del budget di progetto, si conferma la funzione sostanziale della **valutazione multidimensionale**.

La VMD sosterrà la formulazione del progetto di vita e la costruzione del budget di progetto con l'utilizzo delle misure e delle risorse L. 112, integrate da risorse personali ed altre risorse pubbliche o private.

Il momento della valutazione multidimensionale come funzione propedeutica alla costruzione del progetto individuale e si attiva mediante tre processi valutativi distinti:

- 1) **Valutazione di Accesso alle misure a cura dell'Ambito territoriale:** prima verifica necessaria per accertare il possesso dei requisiti formali di accesso alle misure (età, certificazione di gravità, rete familiare di riferimento, presenza o meno di un'idea progettuale di emancipazione rispetto alla propria condizione di vita, servizi di riferimento attivi a sostegno della persona, valutazione del quadro complessivo dei sostegni economici attivi a supporto della persona);
- 2) **Valutazione Multidimensionale in setting pluriprofessionale attivando l'équipe multidisciplinare** che comprende le figure sanitarie dell'ASST, l'assistente sociale comunale e/o dell'Ambito territoriale e (laddove presenti) le figure professionali dei servizi di riferimento, soprattutto per quanto riguarda le situazioni ad alta complessità di sostegno. Si tratta della valutazione in senso stretto attraverso colloqui mirati e l'utilizzo di strumenti validati, necessari per far emergere le aspettative ed i desideri della persona e/o dei suoi genitori rispetto all'avvio di percorsi di emancipazione dal proprio contesto di vita (in famiglia o presso servizi residenziali), per valutare i bisogni di supporto e le risorse personali e ambientali attivabili per intraprendere un percorso di cambiamento del proprio progetto di vita;
- 3) **Monitoraggio sviluppo progettualità:** comprende una valutazione in itinere dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona a cura del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager individuato come figura di coordinamento del progetto di vita intrapreso. Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all'autonomia sta promuovendo le condizioni per un reale cambiamento di vita

e se i cambiamenti di vita attivati migliorano la condizione di benessere della persona e risultano sostenibili in una logica di medio – lungo periodo.

Pertanto, considerato che:

- i beneficiari delle misure del fondo sono stabiliti dal DM 10/11/2016 all'art. 4, e che le richieste per usufruire delle misure del fondo sono presentate agli Ambiti territoriali, deputati a valutare in prima istanza i requisiti formali di accesso dei richiedenti e la compatibilità delle richieste rispetto alle finalità della legge ed alle misure previste dal presente Programma;
- ai sensi del citato DM del 2016 l'accesso alle misure previste dalla Legge è prioritariamente garantito alle persone che necessitano con maggiore urgenza degli interventi del fondo Dopo di Noi e che tale urgenza risulta determinabile, in sede di valutazione multidimensionale, in base alle limitazioni dell'autonomia, ai sostegni che la famiglia è in grado di fornire, alla condizione abitativa ed ambientale nonché della condizione economica della persona e della sua famiglia

con il presente Programma in continuità con le precedenti annualità, si ritiene di porre l'attenzione e confermare l'utilizzo della **valutazione multidimensionale**, non tanto come atto finalizzato alla selezione dei beneficiari delle misure, preventivamente valutata in sede di Ambito territoriale attraverso l'analisi dei requisiti formali di accesso alle misure, bensì **quale strumento finalizzato a valutare:**

- le opportunità di sostegno personale ed ambientale presenti nel contesto di vita della persona;
- le aspettative di emancipazione della persona dal proprio contesto di vita;
- i bisogni di sostegno che devono essere supportati per realizzare l'uscita ed il distacco dai contesti di vita originari (genitori – famiglia - servizi residenziali) mediante l'avvio di un progetto di co-abitazione o di un percorso di avviamento all'autonomia propedeutico a tale distacco e destinato a produrre in un tempo prefigurabile l'avvio di un progetto di co-abitazione.

Nella ratio della Legge, concepita per promuovere il distacco dei figli dai genitori accompagnandoli a realizzare progetti innovativi di co-abitazione, appare inoltre rilevante promuovere e rendere praticabili le istanze di emancipazione:

- non solo laddove le persone siano più deficitarie sul piano delle autonomie e più esposte al rischio di isolamento, deprivazione familiare ed esclusione sociale,
- ma anche, pur in presenza di deficit complessi e di elevati bisogni di sostegno, il desiderio di emancipazione appare più forte, più incompressibile;
- e dove le prospettive di distacco appaiono più plausibili e di promettente realizzazione, valorizzando alleanze tra famiglie, meccanismi di solidarietà familiare, sinergie tra famiglie e servizi mediate dagli enti locali e processi innovativi di attivazione comunitaria.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DOPO DI NOI FONDO 2021

<p>RISORSE</p>	<p>Le risorse complessive per l'anno 2020 sono pari a complessivi € 14.494.010,00 di cui € 2.386.500,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del citato decreto del 7 dicembre 2021.</p> <p>Per complessivi € 12.107.510,00:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 10.291.383,50 pari al 85% delle risorse per interventi gestionali di cui: <ul style="list-style-type: none"> - 30% per percorsi autonomia € 3.087.415,05 - 60% per sostegno residenzialità € 6.174.830,10 - 10% per pronto intervento/sollievo € 1.029.138,35 ➤ € 1.816.126,50 pari al 15% delle risorse per interventi infrastrutturali: contributo canone locazione/spese condominiali, spese per eventuali interventi di adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica), riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza. <p>Le percentuali allocate sono di natura indicativa, passibili di ricalibratura a seconda dell'attuazione a livello locale degli interventi del presente Programma operativo.</p> <p>Per complessivi € 2.386.500,00 (obiettivi di servizio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>finalizzati a garantire</u> - in coerenza con i criteri di assegnazione delle risorse già previsti dai precedenti programmi operativi e sulla base dei dati acquisiti da Regione relativamente ai flussi informativi pervenuti da ciascuna ATS - <u>la continuità ai progetti individuali ex art 14 di co-abitazione già avviati</u> che hanno concretamente realizzato gli obiettivi di servizio della Legge 112. <p>Ad ogni Ambito sarà destinata una quota di risorse aggiuntive proporzionata al numero di progetti di coabitazione già avviati e in esercizio.</p> <p>Si richiama inoltre l'art. 3 comma 4 del DM del 7 dicembre 2021 secondo il quale - in ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19 - in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.</p>
<p>DESTINATARI</p>	<p>Persone con disabilità grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate dall'art. 4 della medesima legge; ➤ di norma maggiorenni con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno. <p>Prive del sostegno familiare in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mancanti di entrambi i genitori; ➤ i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale; ➤ si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. <p>Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, • già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione). <p>Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili con le tipologie di intervento oggetto del presente programma, ma presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale. L'Ambito territoriale, in caso di richieste da parte di persone con le condizioni sopra descritte, con il coinvolgimento degli operatori e/o dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone, deve garantire l'appropriatezza ed intensità dei sostegni formali e informali necessari a assicurare il benessere della persona ed il miglioramento della sua qualità della vita, tenuto conto anche di eventuali modelli di intervento o di organizzazione dei sostegni già sperimentati nell'ambito di analoghe progettualità Dopo di Noi con esiti favorevoli in termini di benessere personale e di sostenibilità degli interventi.</p> <p>A tal fine, per l'ammissibilità ai sostegni Dopo di Noi di persone con disabilità che presentino punteggi ADL/IADL e SIDI compatibili con elevate necessità di sostegno, la valutazione effettuata dalle équipe pluriprofessionali delle ASST con l'assistente sociale dei Comuni è fatta d'intesa con l'Ente erogatore che già supporta la persona e/o prenderà in carico la stessa. Tale valutazione individua le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con gli interventi Dopo di Noi, in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico.</p> <p>Pertanto, nel caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi ovvero</p>
--	--

	<p>condizioni di natura clinica e comportamentale complesse, sarà cura dell'Ambito Territoriale prevedere il coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone. Nell'ambito dei progetti di avviamento all'autonomia e dei progetti di co-abitazione previsti dal presente programma che coinvolgano tali persone, sarà cura e responsabilità dell'ente gestore, nell'ambito delle risorse definite ed assegnate nel budget di progetto, garantire i necessari ed appropriati sostegni per tutta la durata del progetto.</p>
<p>VALUTAZIONE SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE:</p> <p>1) Requisiti di Accesso</p> <p>2) Multidimensionale</p>	<p>1. La verifica dei requisiti di accesso alle misure è effettuata a cura dell'Ambito territoriale mediante un'apposita "scheda sociale" identificativa dei dati personali, del contesto di vita della persona, dei servizi cui la persona afferisce e del quadro delle risorse economiche pubbliche e private investite a sostegno della persona al momento della presentazione della domanda integrata, se presente, dall'idea progettuale relativa all'accesso ai fondi delle diverse misure;</p> <p>2. La valutazione multidimensionale, che è un passo successivo alla verifica dei requisiti di accesso alla misura, è effettuata in maniera integrata tra équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali e assistenti sociali dei Comuni sulla base di appositi protocolli operativi definiti in Cabina di regia, costituita presso l'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente, avendo cura di:</p> <p>a) analizzare, attraverso l'utilizzo di scale validate, a partire da ADL e IADL, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita con particolare riferimento alle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; - mobilità; - comunicazione ed altre attività cognitive; - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana; <p>b) rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, sono oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare.</p> <p>c) far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili a tal fine, in un'ottica di co-progettazione.</p>

<p>3) Monitoraggio Esiti</p>	<p>La valutazione multidimensionale, in linea con i principi OMS, dovrà partire dal presupposto che il benessere personale è una condizione bio-psico-sociale. Deve tener conto altresì dei presupposti del modello di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento), valutando la condizione della disabilità non solo in base alle caratteristiche dell'individuo, ma anche in relazione ai limiti, alle risorse del suo ambiente di vita e, coerentemente con le finalità della Legge, alla sfera dei desideri e delle aspettative personali in relazione al miglioramento della qualità di vita.</p> <p><u>Sarà compito della valutazione multidimensionale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ cogliere in estrema sintesi, i bisogni, le aspettative e le risorse della persona con grave disabilità e del suo ambiente di vita, collocandole all'interno di una prospettiva di adultità, che vede nella possibilità di emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, una tappa fondamentale del percorso di crescita e di vita di ogni persona, e non come conseguenza di un problema o di un'emergenza; ➤ individuare, all'interno di questa prospettiva del "diventare adulti", i bisogni di supporto decisivi per sostenere l'autodeterminazione, l'occupazione attiva, la partecipazione sociale, la tutela dei diritti, lo sviluppo personale e il benessere materiale, quali fattori decisivi per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone; ➤ identificare i fattori contestuali che, rispetto alla trasformazione del percorso di vita, rappresentano una barriera oppure costituiscono elementi facilitatori per avviare un percorso di emancipazione dal nucleo familiare originario o dai servizi residenziali, <p>assumendo in tal senso una funzione propedeutica all'elaborazione del progetto individuale.</p> <p>In sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale, appare particolarmente qualificante adottare sistemi volti alla valutazione dei domini relativi alla qualità della vita e pianificazione dei sostegni, attualmente presenti in via sperimentale sul territorio regionale, anche nell'ambito dei progetti di vita Dopo di Noi attivati nel corso delle precedenti annualità.</p> <p>3. Valutazione in itinere dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona a cura del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager. Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all'autonomia sia stato in grado di promuovere le condizioni per un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati migliorano la condizione di benessere della persona e risultano sostenibili in una logica di medio – lungo periodo.</p>
-------------------------------------	--

PROGETTO INDIVIDUALE	<p>Il Progetto individuale rappresenta lo strumento cardine per avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità adulta dalla famiglia di origine e/o dalla condizione di vita presso servizi residenziali, in un'ottica di de-istituzionalizzazione.</p> <p>In questi termini il Progetto Individuale, parte integrante di quanto stabilito dall'art.14 della Legge 328/2000, assume la valenza di Progetto di Vita nella misura in cui riesce a determinare un cambiamento della prospettiva esistenziale della persona, attraverso la sua emancipazione.</p> <p>Esso, pertanto, identificherà gli obiettivi generali finalizzati a realizzare in un tempo definibile il distacco e l'emancipazione, nonché gli obiettivi specifici per il miglioramento della qualità della vita dell'interessato, i sostegni attivabili, le risorse economiche necessarie per garantire la sua sostenibilità, definendo uno specifico Budget di Progetto Individuale e di gruppo (nel caso di progetti di vita che si realizzano all'interno di percorsi di co-abitazione).</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, il Comune predisponde di intesa con ASST e con la persona interessata/famiglia il progetto individuale. Alla stesura del PI concorrono tutti i soggetti della rete dei servizi coinvolti o attivabili su specifica progettazione individuale. La rete territoriale, in un'ottica di condivisione del PI diviene insieme al Comune corresponsabile della sua attuazione.</p>
BUDGET DI PROGETTO	<p>il Budget di Progetto individuale comprende e ri-compone al suo interno tutte le risorse disponibili e attivabili sia di emanazione pubblica (previdenziale, sociale, sanitaria,...) che di carattere privato (personali, familiari e sociali) e potrà essere costruito anche attraverso un processo di co-progettazione avviato dall'ente pubblico o ad esso proposto da terzi (singole persone, gruppi di persone e/o enti o associazioni del privato sociale) anche al fine di fornire un quadro informativo e di esperienze utili a promuovere l'avvio del Fondo Unico Disabilità, attraverso una specifica raccolta dei dati territoriali a cura di ATS.</p> <p>Il budget di progetto potrà essere costruito tenendo anche conto di risorse derivanti da altre misure regionali e/o nazionali, sulla base di specifiche compatibilità che prevedono accesso anche alle Misure FNA.</p>
CASE MANAGER	<p>All'interno del Progetto Individuale saranno definite le funzioni ed i compiti per il governo del progetto attraverso l'individuazione di un case manager specificandone compiti e funzioni anche in relazione ad altre figure eventualmente necessarie (support manager, clinical manager) ed in relazione al coordinamento complessivo del progetto Individuale con il sistema di interventi e servizi di cui l'interessato beneficia.</p> <p>Ai fini dell'assolvimento dei compiti assegnati dovrà essere riservata a tale funzione una quota di tempo dedicata (indicativamente identificata in almeno 60-70 ore annue per ciascun progetto) per seguire tutto l'iter procedurale necessario alla costruzione ed all'avvio del progetto individuale nonché il lavoro di monitoraggio e di valutazione degli interventi anche mediante visite e sopralluoghi nei diversi contesti di vita attivati.</p>

	<p>Esiti ed Indicatori</p> <p>Il Progetto Individuale declinerà infine anche i possibili indicatori necessari per valutare gli esiti dell'intervento.</p> <p>Costruzione del progetto Individuale</p> <p>Nella costruzione del Progetto individuale occorrerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ evidenziare in particolare i desideri e le aspettative di vita dei beneficiari in relazione alla possibilità di emanciparsi dai genitori o dai contesti di vita familiari ovvero dai contesti di vita dei servizi residenziali, per avviare progetti di co-abitazione coerenti con le finalità e gli strumenti previsti dalla Legge 112; ➤ elaborare un piano di sostegni definito in base agli esiti della valutazione multidimensionale della persona con disabilità grave realizzata in raccordo tra le équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) e gli operatori degli Ambiti territoriali/Comuni, con possibilità di coinvolgimento degli operatori direttamente impegnati nelle attività di sostegno personale già in essere; ➤ avere cura che tale percorso sia condiviso con la persona disabile e con la sua famiglia (se presente) o con chi assicura la protezione giuridica della persona, oltre che, se presenti e coinvolti attivamente dai familiari o dalle istituzioni, con gli Enti gestori ed erogatori che sostengono la persona nell'ambito dei servizi territoriali; ➤ dare compiutamente conto del percorso di vita in atto e della sua trasformazione. <p>Il progetto potrà articolarsi pertanto nei seguenti ambiti/dimensioni di vita adulta, cui fanno riferimento i macrobisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali; ➤ Istruzione/Formazione; ➤ Occupazione; ➤ Mobilità; ➤ Casa; ➤ Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità); ➤ Altro <p>Per ognuno degli ambiti/dimensioni di vita sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ specificati/dettagliati i più importanti bisogni e aspettative personali e della famiglia rispetto all'evoluzione del percorso di vita e di presa in carico dell'interessato; ➤ individuati gli obiettivi e le priorità relativi all'implementazione delle condizioni sociali e ambientali necessarie per sostenere la persona con disabilità ad emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, attraverso una progressiva condizione di autodeterminazione, nonché allo sviluppo di un attivo inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto
--	--

	<p>familiare, a partire dalla riprogettazione della condizione abitativa della persona;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ identificati gli interventi da attivare; ➤ individuati il soggetto realizzatore rispetto a ciascun intervento; ➤ specificate le risorse necessarie (es. economiche, servizi e interventi della rete d'offerta, della comunità, della famiglia d'origine, ecc) disponibili o da individuare; ➤ indicate le fonti di finanziamento; ➤ individuati i momenti di verifica. <p>Il Progetto individuale deve essere sottoscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dalla persona disabile e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica; ➤ da un rappresentante dell'ASST; ➤ da un referente dell'Ambito territoriale/Comune; ➤ dal responsabile del caso individuato (Case Manager); ➤ dal referente/responsabile dell'ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione del progetto di vita. <p>Nel Progetto sono evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.</p> <p>Le risorse sono da intendersi nella più ampia accezione, sia di risorse economiche, sia in termini di prestazioni e servizi da mobilitare, sia di natura privata afferenti alla comunità, del privato in genere, della famiglia d'origine.</p> <p>Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali mediante l'avvio di co-abitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale.</p> <p>I momenti di verifica sono organizzati con il responsabile del caso.</p>
<p>ACCESSO AI SOSTEGNI</p>	<p>L'accesso alle misure di sostegno del Fondo Dopo di Noi è stabilito dall'Ambito territoriale.</p> <p>Nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM all'art. 4, l'accesso alle misure di sostegno è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ limitazioni dell'autonomia personale e necessità di sostegno ➤ sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione necessarie e garantire una buona relazione interpersonale

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc) ➤ condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario). <p>Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d'accesso (art. 4, c. 3):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità; 2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.). <p>Relativamente alle risorse del Fondo 2021 pari ad € 2.386.500,00 e destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021, le stesse saranno finalizzate a garantire senza interruzione – in coerenza con i criteri di assegnazione delle risorse già previsti dai precedenti programmi operativi e sulla base dei dati acquisiti da Regione relativamente ai flussi informativi pervenuti da ciascuna ATS - la continuità ai progetti individuali ex art 14 di co-abitazione già avviati che hanno concretamente realizzato gli obiettivi di servizio della Legge 112.</p> <p>Per i progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita, è comunque necessario presentare richiesta di continuità del progetto individuale da parte dell'interessato o dei suoi familiari, oltre ad una relazione di monitoraggio da parte dell'ambito territoriale che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016 e la contestuale condizione di benessere da parte dei co-residenti.</p>
SOSTEGNI INTERVENTI GESTIONALI	<p>Rientrano gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana; ➤ per promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la

	<p>deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing.
<p>ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA</p>	<p>In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni, a forte rilevanza educativa, tesa a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessarie per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali per intraprendere un percorso di vita adulta indipendente basato sulla co-abitazione</p> <p>Tale percorso di accompagnamento all'autonomia non può che strutturarsi come processo graduale costruito per fasi successive che interessano la persona con disabilità ed il suo contesto di vita, caratterizzato da un insieme eterogeneo di persone coinvolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la persona con disabilità, per aiutarla a sviluppare e consolidare la possibilità di autodeterminarsi (possibilità di scegliere e di indicare le proprie preferenze), per aiutarla ad acquisire una soggettività adulta (la rappresentazione di sé come persona che può essere rispettata e riconosciuta nelle sue scelte e preferenze ma che deve anche confrontarsi con una serie di responsabilità e di impegni da rispettare non solo rispetto alla scelta della co-abitazione ma anche nei vari contesti della vita quotidiana), per aiutarla ad acquisire competenze e capacità della vita adulta (saper fare); ➤ la famiglia, per "accompagnarla" nella presa di coscienza che il percorso di emancipazione del proprio congiunto dalla vita con i genitori e/o nei servizi residenziali costituisce un percorso di adultità fisiologico e proprio della condizione umana e per tali ragioni necessita di essere pensato e progettato mediante gli opportuni sostegni; ➤ il contesto di vita comunitario costituito soprattutto dalle relazioni tra le persone con disabilità ed i luoghi di vita della comunità. <p>Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia, la persona con grave disabilità ed il suo contesto di vita a riconoscere le possibilità di sviluppo personale in età adulta ed i sostegni necessari per poter realizzare un progetto di vita separandosi dai familiari e/o dai servizi residenziali, attraverso l'opportunità di sperimentarsi in situazioni concrete (es. palestra autonomia...) e durante periodi di "distacco" dalla famiglia (es. week end di autonomia...).</p> <p>Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone con grave disabilità inserite in servizi residenziali con caratteristiche differenti dalle condizioni di vita familiare da perseguire in coerenza con il dettato della Legge 112.</p> <p>In tale ottica il percorso di accompagnamento all'autonomia si potrà considerare compiuto allorché si concretizzerà in una delle</p>

<p>VOUCHER "DURANTE NOI"</p>	<p>diverse forme di "vivere in autonomia": dal trovare accoglienza in una delle soluzioni residenziali qui previste, al conseguimento di traguardi formativi, socio-relazionali e occupazionali, fino a scegliere di vivere in maniera indipendente.</p> <p>DESTINATARI: fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, considerando la platea dei potenziali beneficiari persone con grave disabilità, si indicano di seguito le priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rispetto all'età: <ul style="list-style-type: none"> - persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni <p>SOSTEGNI:</p> <p>Voucher annuale fino ad € 600,00 propedeutico all'attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori/caregiver/altri familiari) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità; - sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto; - sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine); <p>attività queste finalizzate a condividere i requisiti necessari per l'avvio di una coabitazione e la sua prosecuzione. Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l'accompagnamento all'autonomia (€ 4.800,00).</p>
<p>VOUCHER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA</p>	<p>Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 per promuovere percorsi <u>finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare</u> (o alla de-istituzionalizzazione). In concreto tali percorsi attengono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Acquisire AUTODETERMINAZIONE, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale: <ul style="list-style-type: none"> - avere cura di sé; - vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita; - migliorare e consolidare il senso di autostima e senso di responsabilità delle proprie azioni; - organizzare il proprio tempo; - intessere relazioni sociali ➤ Acquisire/riacquisire una percezione di sé come persona adulta per emanciparsi dalla famiglia e/o dal servizio residenziale:

	<ul style="list-style-type: none"> - apprendimento/riapprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, manifestare le proprie preferenze e le proprie scelte in relazione all'organizzazione dei tempi, degli spazi e dei luoghi di vita; - riconoscimento e rispetto delle regole di vita comunitaria e sociali <p>➤ Rivalutare le proprie abitudini rispetto alla partecipazione sociale con particolare riferimento alle opportunità di occupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo/potenziamento delle competenze; - manifestazione delle proprie preferenze rispetto agli ambiti di occupazione individuabili. <p>➤ Interventi sui fattori ambientali che possano essere facilitatori per la buona attuazione del Progetto Individuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel contesto abitativo; - nel contesto sociale di vita; - nel contesto lavorativo. <p>Il presente Voucher è destinato a sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare: <ul style="list-style-type: none"> - accoglienza in "alloggi palestra"; - esperienze di soggiorni extrafamiliari in formule residenziali (CA, Gruppo appartamento con ente gestore, gruppo appartamento autogestito, ...), con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d'origine per sperimentare l'allontanamento dal contesto d'origine; ➤ esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo. <p>Il percorso di accompagnamento all'autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.</p> <p>I fondi DDN non possono essere utilizzati per le frequenze ordinarie di CSE e CDD.</p> <p>Compatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Misura B1 e B2 FNA, per chi attiva un progetto di Dopo di Noi;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD); ➤ Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). <p>Incompatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Accoglienza residenziale in Unità d'Offerta sociosanitarie, sociali; ➤ Pro.Vi; ➤ Assegno per l'autonomia (FNA Misure B1 e B2) ➤ Sostegni "Supporto alla Residenzialità" del presente Programma. <p>I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non possono eccedere il limite massimo del sostegno qui previsto pari ad € 5.400,00 annuali (€ 4.800,00 + € 600,00).</p> <p>Il percorso per l'autonomia ha una durata temporale di norma di 2 anni, fatte salve situazioni più complesse che possono essere valutate dall'equipe multidimensionale, al fine di rivedere gli obiettivi del Progetto Individuale che possano giustificare una prosecuzione del percorso per un ulteriore anno e non oltre il quarto anno.</p> <p>In caso di proroga oltre il primo biennio è necessario che i Progetti Individuali garantiscano i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>nel terzo anno</u> è necessario porsi i seguenti obiettivi che devono essere perseguiti nella costruzione del progetto personalizzato nell'arco dei dodici mesi della terza annualità: <ol style="list-style-type: none"> a. individuazione della sede abitativa per l'avvio della coabitazione; b. individuazione dei possibili/potenziali co-residenti; c. costruzione del budget complessivo di coabitazione; - <u>nel quarto anno</u> deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno dall'alloggio palestra alla sede abitativa con conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle soluzioni abitative previste dalla deliberazione entro i 12 mesi della quarta e ultima annualità. <p>Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali mediante l'avvio di co-abitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale.</p>
<p>SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ</p>	<p>Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).</p> <p>Tali soluzioni variamente articolabili in Gruppi Appartamento e forme di Co-Housing devono promuovere percorsi di co-abitazione che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno</p>

ed accudimento abitativo, ma devono garantire la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.

Esse pertanto dovranno caratterizzarsi quanto più possibile come esperienze di coabitazione capaci di attivare sostegni comunitari, anche informali, integrando la loro funzione di sostegno con i "supporti" garantiti dai centri diurni e occupazionali diventando altresì promotori di progetti di emancipazione delle persone adulte con disabilità dai loro genitori/familiari ed attivatori di nuovi contesti di vita adulta di co-abitazione.

L'inclusione sociale costituisce quindi un elemento fondamentale dei progetti di vita che si realizzeranno in tali contesti abitativi affinché le persone vivano attivamente il proprio contesto cittadino e collaborino quanto più possibile alla creazione di un benessere culturale e sociale condiviso, contrastando le barriere che ancora determinano il rischio di processi di esclusione ed isolamento sociale.

LE SOLUZIONI RESIDENZIALI:

Gruppi appartamento: residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili. Rientrano in tale tipologia:

- Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza;
- Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche **mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.**

Comunità alloggio sociali in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.

Cohousing/housing: nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (coholders). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra definiti come servizi di

	<p>“reciproca mutualità” - vicinato solidale. Di norma tali soluzioni abitative prevede la presenza da 2 a 5 posti letto.</p> <p>GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo); - in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un’articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.; - requisiti strutturali: <ul style="list-style-type: none"> • sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione; • sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi; • sono garantiti i requisiti per l’accessibilità e la mobilità interna; • è promosso l’utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l’autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale; • gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero; • gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole. <p>Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.</p> <p>Nel caso invece di COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI (CA) e di COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN. Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili presenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio-Sanitarie per disabili.</p> <p>Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all’autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l’evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da
--	--

	<p>Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione);</p> <ul style="list-style-type: none">• la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016;• la situazione personale e familiare, magari a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili nell'immediato risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale;• nelle situazioni, come indicato nel presente provvedimento, per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi. <p>In ogni caso la permanenza nella CA/CSS è temporanea e finalizzata al raggiungimento, entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali.</p> <p>Nell'ipotesi di deroga temporanea concessa per strutture residenziali con capacità ricettiva superiore a 5 posti letto e con impossibilità di sua articolazione in due moduli abitativi distinti, la residenzialità in via continuativa deve essere assicurata per non più di 5 ospiti per mantenere un profilo di coerenza con quanto normato dal DM del 23/11/2016 e dalla delibera regionale 6674/17. Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle CSS.</p> <p>DESTINATARI: fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, considerando la platea dei potenziali beneficiari, e premesso che tale sostegno si indirizza a persone accolte in via permanente, si indicano di seguito le priorità:</p> <p>➤ Condizione:</p> <ul style="list-style-type: none">• già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età;• persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità:<ul style="list-style-type: none">• indipendentemente dall'età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare• in cluster d'età 45-64 anni. <p>➤ Fragilità:</p> <ul style="list-style-type: none">• Persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5.
--	---

	<p>Si precisa che per la persona con disabilità da accogliere in tutte le soluzioni residenziali di cui al presente Programma, ai fini del pagamento della quota assistenziale, vale l'ultima residenza prima del ricovero.</p> <p>SOSTEGNI:</p> <p>I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza o meno del supporto di un ente gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voucher: Gruppo appartamento o Comunità alloggio "temporanea" con Ente gestore • Contributo: Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono; • Buono: per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/ Housing. <p>Ferme restando le priorità d'accesso ai sostegni per i progetti di vita a favore delle famiglie che mettono a disposizione il "patrimonio immobiliare" per realizzare gli interventi previsti dal presente Programma e per la continuità dei progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita in appartamento e ritenuti idonei ed appropriati in esito ai monitoraggi effettuati dai servizi sociali territorialmente competenti, si declinano di seguito le tipologie di sostegno per ordine di priorità:</p> <p><u>1.Voucher residenzialità con Ente gestore</u>, quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socio educativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza, così diversificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino ad € 500 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD); • fino ad € 700 per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD). <p>Compatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); • Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE); • Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA); • Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD); • Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma; <p>Incompatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia; • Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI); • voucher inclusione disabili; • Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD); • Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Programma; <p><u>2. Contributo residenzialità autogestita</u> fino ad un massimo di € 600,00 mensili pro capite erogato alle persone disabili gravi che vivono in residenzialità, di cui al presente Programma, in autogestione. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti</p>
--	---

	<p>personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.</p> <p>Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misura B1 FNA: Buono assistente personale; • Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia; • Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI); • Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD); • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); • Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE); • Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA); • Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD); • Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma; • Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma; <p>Incompatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voucher inclusione disabili; • Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Programma; <p>Tali Misure sommate al Contributo sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese sostenute dai "convidenti" per remunerare il/gli assistente/i personale/i regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).</p> <p>3. <u>Buono mensile di € 700 pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing /Housing</u></p> <p>L'entità può essere aumentata sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità. Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica. L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.</p> <p>Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misura B1 FNA: Buono assistente personale; • Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia; • Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente (PRO.VI.); • Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); • Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD); • Frequenza di Centro Socio Educativo (CSE); • Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA), • Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD),
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma; • Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma. <p>Incompatibilità con altre Misure ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voucher disabili; • Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Programma. <p>Tali Misure sommate al Buono sopra definito non devono in ogni caso eccedere l'80% delle spese sostenute dalla persona con disabilità per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).</p>
<p>INTERVENTI DI PERMANENZA TEMPORANEA IN SOLUZIONE ABITATIVA EXTRA-FAMILIARE</p>	<p>RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO</p> <p>In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto.</p> <p>➤ Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare e comunque per un importo massimo non superiore all'80% del costo del ricovero.</p> <p>I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Sociosanitaria, Residenza Sociosanitaria).</p> <p>In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia, la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste.</p> <p>Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica).</p>
<p>SOSTEGNI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI</p>	<p>Le risorse annualità 2021 sono destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali; ➤ spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la tele sorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi

<p>SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE/SPESE CONDOMINIALI</p>	<p>di vita in co-abitazione; spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.</p> <p>Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo.</p> <p>Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per condividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).</p> <p>Contributo fino ad un massimo di € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell'intervento.</p> <p>Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.</p> <p>Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i.</p> <p>L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.</p> <p>Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 40.000 ad unità immobiliare. In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.</p> <p>Questo intervento è finalizzato a sostenere le persone disabili gravi prive del sostegno familiare, fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, per contribuire agli oneri della locazione/spese condominiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Contributo mensile fino a € 300 per unità abitativa a sostegno del canone di locazione, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi <p>- Compatibilità con altri interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostegno "Spese condominiali" del presente Programma - Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma - Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma
---	--

	<p>➤ Contributo annuale fino ad un massimo di € 1.500 per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all'80% del totale spese.</p> <p>- Compatibilità con altri interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostegno "Canone locazione" del presente provvedimento - Sostegno "Ristrutturazione" - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma - Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma.
GOVERNANCE DEL SISTEMA	<p>Pur all'interno delle specifiche responsabilità e degli specifici ruoli, la riprogrammazione deve avvenire attraverso un'azione sinergica ed integrata tra Regione/ATS/ASST/Ambito/Enti del Terzo settore e rappresentanti dei gestori dei servizi e delle famiglie con persone con disabilità.</p> <p>Al fine di poter procedere ad una corretta attuazione del presente Programma Regionale, occorre stabilire con chiarezza le diverse competenze dei soggetti che entrano in gioco. In tale prospettiva Regione Lombardia ha il compito di monitorare gli esiti di attuazione del presente Programma, tramite le ATS, anche attraverso le diverse articolazioni dipartimentali territoriali, e le eventuali criticità che si dovessero presentare.</p> <p>A Tal fine si conferma la funzione del gruppo di monitoraggio tecnico a livello regionale composto da rappresentanti delle ATS, ANCI, Enti gestori e Associazioni maggiormente rappresentative.</p> <p>Gli Ambiti territoriali sono i soggetti attuatori degli interventi previsti nel Programma operativo regionale e provvedono di norma a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisporre le Linee operative per l'attuazione a livello locale del Programma operativo regionale - Condividere tali Linee operative mediante incontri preliminari con le Associazioni delle famiglie delle persone con disabilità, Associazioni delle persone con disabilità, con gli Enti del Terzo Settore, nonché con le Agenzie di Tutela della Salute nell'ambito della Cabina di regia preposta al coordinamento attuativo del Programma Operativo Regionale. In questo nuovo contesto le famiglie diventano fattore decisivo di trasformazione dei servizi e dei sostegni per la disabilità assumendo il ruolo di soggetti attivi e non più limitandosi al ruolo di utenti e gli operatori sociali possono supportare e qualificare tale processo se comprendono le possibilità di trasformazione del sistema assumendo la sfida di andare "oltre il mandato" dei servizi tradizionali. - Predispongono la modulistica necessaria per la richiesta dei contributi e per la valutazione dei requisiti di accesso - Valutano in prima istanza le richieste pervenute individuando le richieste ammissibili e non ammissibili e quelle che necessitano di un supplemento di indagine

	<ul style="list-style-type: none">- Dispongono le convocazioni delle Equipe Multidisciplinari per lo svolgimento della valutazione multidimensionale <p>Gli Ambiti territoriali programmano di norma l'utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, distinguendoli in gestionali ed infrastrutturali. Eventuali variazioni rispetto alle percentuali indicative di suddivisione delle risorse, saranno pertanto motivate all'interno delle Linee operative territoriali tenendo conto in particolare della necessità di garantire prioritariamente la continuità dei progetti di vita che hanno promosso l'emancipazione delle persone dai contesti familiari e/o dai servizi residenziali realizzati nelle precedenti annualità attraverso l'avvio di progetti di co-abitazione mediante l'utilizzo di strutture abitative messe a disposizione dai familiari e/o da realtà associative locali ovvero dagli enti locali.</p> <p>Pertanto, anche ai fini di migliorare l'allocazione e la finalizzazione delle risorse sarà cura degli ambiti predisporre preventivamente</p> <ul style="list-style-type: none">- una rendicontazione di quanto assegnato nel corso delle due precedenti annualità- eventuali avanzi di risorse non assegnate- i progetti di vita in coabitazione avviati e che richiedono di essere finanziati in continuità- una valutazione di esito dei percorsi di avviamento all'autonomia per stabilire se vi sono interventi che necessitano di proseguire e i tempi presumibili entro cui tali percorsi si prevede possano determinare il distacco della persona dal nucleo familiare originario e/o dal servizio residenziale di appartenenza. <p>Per l'attivazione dei nuovi interventi Dopo di Noi gli Ambiti dovranno avvalersi delle risorse finanziate a partire dalle annualità 2019, 2020 e 2021.</p> <p>Entro 45 gg. dall'approvazione della presente programmazione, gli Ambiti devono inviare all'ATS di riferimento la programmazione prevista per l'anno 2022 e le relative risorse che prevedono di destinare alla stessa a valere sul Fondo annualità 2019 e 2020;</p> <p>Entro il 30.06.2022 le ATS, d'intesa con gli Ambiti Territoriali, sulla base della programmazione di cui al punto precedente, effettueranno una valutazione dei bisogni territoriali per un eventuale compensazione tra gli Ambiti delle risorse già assegnate e non spese, previo confronto con Regione Lombardia.</p> <p>Le risorse residue riferite alle annualità 2016/2017/2018 già nella disponibilità degli Ambiti e non ancora impegnate saranno utilizzate, previa autorizzazione di ATS a seguito di confronto con gli uffici regionali, esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- per garantire la continuità alle coabitazioni in essere qualora le risorse degli obiettivi di servizio fossero insufficienti a coprire i costi da sostenere;- per lo scorrimento di eventuali liste di attesa legate ad esaurimento delle risorse assegnate per l'esercizio in corso;- per lo sviluppo di progetti pilota rivolti alle persone con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento e persone ad elevata intensità di sostegno finalizzati a
--	--

	<p>sperimentare la percorribilità della prospettiva di coabitazione e di deistituzionalizzazione previste dalla Legge 112 secondo successive indicazioni di Regione Lombardia.</p> <p><u>Bando Pubblico, Sportello e Lista d'attesa</u> Al fine di consentire l'accesso ai sostegni sulla base delle priorità individuate, si ritiene opportuno che sia formulato da parte degli Ambiti territoriali un bando senza scadenza da pubblicare entro il 31 dicembre 2022 e sino al limite delle risorse disponibili.</p> <p>Le istanze sono presentate agli Ambiti mediante modulo predisposto in sede istituzionale integrabile anche mediante la proposta diretta di idee ed ipotesi progettuali già in corso di prefigurazione da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica; ➤ Comuni, Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità, Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati, preferibilmente in coprogettazione. <p>Le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) collaborano con gli operatori degli Ambiti per le attività di valutazione multidimensionale, per la predisposizione del Progetto individuale ed il suo monitoraggio per le parti di competenza, per l'erogazione degli interventi di natura sanitaria e/o sociosanitaria necessari.</p> <p>Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), coerentemente con le loro funzioni, promuovono azioni per il raccordo tra il sistema sanitario, sociosanitario nel suo complesso ed il sistema sociale. In questo contesto, con riguardo al presente Programma operativo regionale, le azioni della ATS possono essere così individuate:</p> <p>- azioni sulla rete territoriale dei servizi, utilizzando lo strumento della Cabina di regia con gli Ambiti/Comuni e le ASST finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ condividere modalità omogenee di valutazione, definendo l'ambito d'intervento e di integrazione tra i soggetti coinvolti (Ambiti/Comuni, ASST); ➤ condividere le Linee operative predisposte dagli Ambiti territoriali per l'attuazione a livello locale del Programma operativo regionale, monitorare gli interventi attuati sul territorio, in ottica di ricomposizione delle risorse e degli strumenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni; ➤ individuare le modalità di comunicazione e di pubblicizzazione degli interventi, integrate e condivise; ➤ attività di super visione e monitoraggio sulle diverse forme di residenzialità (Gruppi appartamento gestite da Ente erogatore);
--	--

	<p>Inoltre entro il 30.06.2022 le ATS, d'intesa con gli Ambiti Territoriali, sulla base della programmazione di cui al punto precedente, effettueranno una valutazione dei bisogni territoriali per un eventuale compensazione tra gli Ambiti delle risorse già assegnate e non spese, previo confronto con Regione Lombardia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni con gli Enti gestori accreditati, e a contratto di servizi residenziali sociosanitari per l'attuazione di percorsi di co-progettazione con le famiglie per l'avvio di progetti innovativi di co-abitazione e di de-istituzionalizzazione, così definite: <ul style="list-style-type: none"> ➤ analisi e rilevazione, all'interno delle strutture, di situazioni di persone con disabilità grave e loro genitori interessati a beneficiare dei sostegni del Programma operativo regionale; ➤ condivisione tra Ente gestore, Comune di residenza della persona disabile ed ATS (in caso di enti gestori di servizi socio-sanitari) delle possibilità di avviare un percorso di de-istituzionalizzazione; ➤ monitoraggio dell'attuazione del percorso di deistituzionalizzazione; - azioni informative e formative con gli Enti gestori accreditati e a contratto di Centri Diurni per Disabili per l'attivazione dei sostegni previsti dal presente Programma; - erogazione delle risorse agli Ambiti territoriali e monitoraggio quali-quantitativo degli interventi e delle risorse come specificato successivamente. <p>Enti del Terzo settore e modalità innovative di Co-Programmazione e Co-progettazione:</p> <p>All'interno del perimetro normativo attuale tracciato dalla Legge 112/2016 e sulla scorta dell'approccio applicativo delineato dal II Programma Operativo Regionale Dopo di NOI (DGR 3404/2020), e tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art 55 dlgs 117/2017 dell'intervenuta riforma del Terzo Settore, emerge la possibilità per le istituzioni locali ed in particolare per gli ambiti distrettuali dei piani di zona di riconoscere al Terzo Settore una funzione di supporto istituzionale all'innovazione sociale.</p> <p>Funzione rafforzata dalle Linee Guida del MLPS del 31 marzo 2021 e disciplinanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore e dalla intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell'articolo 55 del Codice una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma della Costituzione.</p> <p>Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi locali Dopo di Noi gli enti del terzo settore potranno pertanto svolgere una duplice funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diretta agli interventi di sostegno personale che declinano le diverse misure operative; - propositiva che concorre, insieme al piano di zona, alla lettura dei bisogni territoriali, alla ricerca di innovative soluzioni progettuali ovvero alla proposta di modalità
--	--

	<p>innovative di attuazione del presente programma operativo nel rispetto delle finalità della Legge 112 e del quadro complessivo dei bisogni rilevati sul territorio.</p> <p>A tal fine gli enti di terzo settore interessati ad operare in tal senso devono possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ comprovata esperienza nel campo dell'erogazione di servizi o attività a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze organizzative realizzate ai sensi della DGR 6674/2017 e della DGR 3404/2020 e successive integrazioni; ➤ iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali; ➤ assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso; ➤ garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).
RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	<p>Il monitoraggio complessivo del presente programma avviene in primo luogo attivato attraverso gruppo di monitoraggio tecnico a livello regionale composto da rappresentanti delle ATS, ANCI, Enti gestori e Associazioni maggiormente rappresentative</p> <p>L'obiettivo prioritario dell'azione di monitoraggio è quello di valorizzare le best practices che consentano di mettere a fuoco elementi essenziali per attivare la sperimentazione sul FU disabilità appare strategico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consolidare l'orizzonte di sostenibilità organizzativa dei progetti individuali ormai connotati come progetti di vita che hanno realizzato innovazioni importanti sul versante della co-abitazione; - portare in sede di confronto istituzionale ministeriale indicazioni precise rispetto al fabbisogno regionale di risorse afferenti al Fondo Nazionale Dopo di Noi affinché gli stanziamenti che finanziano il Fondo Nazionale individuino risorse aggiuntive proporzionali al numero di progetti individuali già attivi su ciascun territorio che abbiano compiutamente realizzato gli obiettivi di servizio Legge 112 con particolare riferimento all'attivazione stabili di co-abitazioni; risorse aggiuntive finalizzate pertanto a garantire la sostenibilità nel tempo di tali interventi innovativi, senza comprimere la possibilità di avviare di ulteriori, attraverso un'azione graduale di armonizzazione delle dotazioni e delle assegnazioni del fondo nazionale Dopo di Noi che tenga conto dell'impatto della Legge su ciascun territorio da attivarsi attraverso un'azione concertata in sede istituzionale mediante un raccordo costante tra gli ambiti territoriali ed il Ministero attraverso un'azione di raccordo svolta dalla Regione;

	<ul style="list-style-type: none">- Individuare modelli alternativi di costruzione del budget di progetto attraverso la scomposizione e la ricomposizione unitaria all'interno del progetto di vita Dopo di Noi delle risorse economiche ma anche organizzative del comparto sociale e sanitario/socio-sanitario, valorizzando in particolare l'attivazione di sinergie organizzative tra familiari ed enti gestori dei servizi diurni incentivabili anche dagli stessi Comuni e/o ATS, per sperimentare ipotesi di ri-conversione e riqualificazione della spesa dei servizi a supporto di progetti di vita che vadano oltre l'orizzonte della presa in carico del servizio (prevenendo in tal modo l'istituzionalizzazione in emergenza ad esempio all'interno di RSA e tendenzialmente ritardando e/o prevenendo l'inserimento in RSD peraltro ormai sempre meno plausibile stante i livelli di saturazione presenti nel sistema);- Individuare modelli alternativi di ri-progettazione del percorso di vita personale a partire da progetti di riqualificazione sociale del tessuto abitativo di quartieri e/o comunità facendo leva su risorse di tipo comunitario che possono contribuire a ridurre la dipendenza dal sostegno economico istituzionale;- Individuare modelli di destinazione patrimoniale a sostegno di progetti di coabitazione Dopo di Noi capaci di coniugare le necessarie garanzie individuali dei beneficiari favorendo al contempo percorsi di mutuo aiuto e di solidarietà familiare anche economica che possano positivamente impattare sulla sostenibilità gestionale dei supporti necessari a garantire la coabitazione di persone con necessità di sostegno importanti. <p>Rimane comunque in capo alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali-quantitativa finalizzati all'assolvimento del debito informativo regionale verso il MLPS (art 6, comma 4 del Decreto interministeriale).</p> <p>A tal fine gli Ambiti territoriali sono tenuti a rendicontare alle ATS, territorialmente competenti, gli interventi realizzati con le modalità che saranno fornite con successive indicazioni regionali.</p> <p>Gli Ambiti territoriali/Comuni sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo informativo verso il MLPS secondo quanto previsto dall'art 6, comma 5 del DM novembre 2016.</p> <p>Per quanto riguarda l'erogazione delle risorse ai beneficiari degli interventi e delle misure previste sarà cura dell'Ambito specificare le modalità di erogazione suddivise per le diverse tipologie di intervento, avendo cura di tutelare che i progetti di co-abitazione che proseguono in continuità anche con le annualità precedenti possano vedersi garantita anche la continuità di assegnazione delle risorse onde non pregiudicare la loro sostenibilità a causa di ritardi e tempi troppo lunghi nell'assegnazione delle risorse.</p> <p>Relativamente alle risorse finalizzate a contrastare l'emergenza legata al Covid-19, le stesse sono riconosciute,</p>
--	--

	<p>indipendentemente dalla annualità di riferimento, dalle Amministrazioni nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di noi" al fine di contenere la diffusione del virus (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, dispositivi per la protezione degli occhi, strumenti di "controllo" o igienizzanti, saturimetro, gel disinfettante, sanificazione e adattamento degli spazi).</p> <p>Tali spese dovranno essere indicate in una relazione aggiuntiva alla documentazione necessaria per il rendiconto, specificandone l'ammontare e gli estremi dei relativi atti di autorizzazione, nonché la specifica tipologia delle spese considerate.</p> <p>Come richiamato in premessa, al fine di valorizzare e sostenere il consolidamento dei percorsi di co-abitazione quale soluzione abitativa più coerente con i progetti di emancipazione personale, si ribadisce l'opportunità che i Comuni prevedano capitoli di spesa specifici per il sostegno alle soluzioni abitative previste dal Dopo di Noi (Gruppi appartamento con ente gestore o autogestiti e Progetti di Housing Co-housing), in analogia a quanto previsto per le residenzialità in CSS, RSD, RSA. Analogamente, per i percorsi di deistituzionalizzazione dalle Unità di offerta residenziali verso le forme abitative previste dal Dopo di Noi va considerata l'opportunità di confermare la continuità della compartecipazione economica entro i limiti di quanto precedentemente stanziato e previsto a bilancio.</p> <p>CONSOLIDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DEI PROGETTI di VITA DOPO DI NOI in armonizzazione con le dotazioni del Fondo Nazionale Dopo di Noi.</p> <p>Nell'ambito dei progetti individuali che hanno avviato percorsi di emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali, con particolare priorità per i progetti che sono stati realizzati grazie all'apporto di risorse economiche private messe a disposizione in un'ottica di solidarietà familiare da singoli genitori o dalle rispettive associazioni di riferimento, si rende necessario un loro consolidamento e sostegno al fine di non determinare l'insostenibilità ed il deterioramento di tali esperienze virtuose.</p> <p>Ai fini di orientare tali progetti individuali a consolidarsi e mantenersi come progetti di vita oltre l'orizzonte temporale della durata annuale del singolo fondo diviene fondamentale garantire ai progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita all'interno di gruppi appartamento o co-housing una liquidazione costante al fine di non pregiudicare la sostenibilità degli stessi garantendone la continuità nelle erogazioni.</p> <p>Si ritiene opportuno pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ destinare le risorse di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021 e pari ad € 2.386.500,00 al conseguimento degli obiettivi di servizio. Ad ogni Ambito sarà pertanto destinata <u>una quota aggiuntiva</u> di risorse
--	---

	<p>proporzionata al numero di progetti di coabitazione già avviati e in esercizio;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ destinare le risorse residue riferite alle annualità 2016/2017/2018 già nella disponibilità degli Ambiti e non ancora impegnate, previa autorizzazione di Regione Lombardia a seguito di assenso di ATS, esclusivamente:<ul style="list-style-type: none">- per garantire la continuità alle coabitazioni in essere qualora le risorse degli obiettivi di servizio fossero insufficienti a coprire i costi da sostenere;- per lo scorrimento di eventuali liste di attesa legate ad esaurimento delle risorse assegnate per l'esercizio in corso;- per lo sviluppo di progetti pilota rivolti alle persone con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento e persone ad elevata intensità di sostegno finalizzati a sperimentare la percorribilità della prospettiva di coabitazione e di deistituzionalizzazione previste dalla Legge 112 secondo successive indicazioni di Regione Lombardia.➤ incentivare e promuovere nell'ambito dell'utilizzo delle risorse relative alle annualità 2019, 2020 e 2021, la sperimentazione di percorsi di co-progettazione finalizzati alla costruzione di Budget di Progetto personalizzabili attraverso l'apporto flessibile e variabile delle risorse economiche necessarie a garantire adeguato sostegno alle persone con grave disabilità in essi coinvolte, prevedendo la possibilità di attivare in via sperimentale diverse modalità di costruzione e ri-composizione di tali Budget, integrando risorse pubbliche e private, economiche ma anche organizzative, riconducibili al comparto sociale, sanitario e socio-sanitario.
--	--

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

D.g.r. 4 aprile 2022 - n. XI/6224
Modifica della d.g.r. n. XI/5987 del 21 febbraio 2022 «Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori montani regionali di cui alla d.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4669 - Approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione ai sensi dell'art. 6, co. 6 della l.r. 19/19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Programmazione negoziata di interesse regionale» e, in particolare l'articolo 6 «Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale» (di seguito AREST) finalizzato ad attuare una specifica strategia di rilancio di un territorio di riferimento coerente con gli obiettivi della programmazione regionale;
- il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19» e, in particolare, il Titolo III che specifica le modalità di attuazione dell'AREST;
- la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, che, alla Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA:

- indica la necessità di promuovere lo sviluppo locale e sostenere le imprese agricole, con un'attenzione particolare per quelle medie e piccole, a garanzia della tipicità e della qualità delle produzioni, della vitalità e dell'occupazione delle zone rurali e di una gestione sostenibile del territorio specie nelle aree più svantaggiate e a rischio di abbandono;
- assegna un ruolo centrale all'agricoltura di montagna e alla valorizzazione della filiera bosco-legno-energia;

Vista la d.g.r. 10 maggio 2021 n. XI/4669 «Approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori montani regionali», che ha, tra l'altro, definito il 30 giugno 2021 alle ore 12.00 quale termine ultimo di presentazione delle manifestazioni, successivamente prorogato con deliberazione di Giunta del 29 giugno 2021, n. XI/4950 al 12 luglio 2021 alle ore 15.00;

Vista la d.g.r. n. XI/5987 del 21/02/22 «Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori montani regionali di cui alla d.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4669 - Approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione ai sensi dell'art. 6, co. 6 della l.r. 19/19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale», che ha, tra l'altro:

- preso atto che, a seguito della citata d.g.r. 10 maggio 2021 n. XI/4669 di approvazione della Manifestazione di Interesse, sono pervenute n. 23 proposte di AREST;
- valutato, sulla base degli esiti istruttori della Segreteria Tecnica, la sussistenza dell'interesse regionale per n. 14 proposte di AREST ammettendole alla eventuale fase di negoziazione propedeutica alla promozione dei singoli AREST mediante le procedure previste agli artt. 7 e 8 della l.r. 19/19;
- demandato all'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, già delegato con d.p.g.r. 22 giugno 2021, n. 784, l'avvio dell'eventuale fase di negoziazione;

Dato atto che, a seguito di segnalazione pervenuta e delle successive verifiche effettuate, è risultato che per errore non è stata sottoposta a valutazione la manifestazione di interesse di AREST «Valorizzazione della castanicoltura nelle Prealpi Varesine» presentata dalla Comunità Montana Valli del Verbano in data 29 giugno 2021 prot n. M1.2021.133724, entro i termini previsti, agli atti della proponente UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche venatorie;

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra evidenziato, in data 4 marzo 2022 si è riunita nuovamente, come da verbale agli atti della proponente UO, la Segreteria Tecnica costituita, con i decreti nn. 11426/21 e 12040/21 e prorogata con

il decreto n. 2150/22, che, ai sensi della citata l.r. n. 19/19 e del r.r.n. 6/20, ha:

- effettuato l'istruttoria tecnica e finanziaria della suddetta proposta, al fine di esaminare la completezza della documentazione pervenuta, la coerenza con obiettivi, priorità, requisiti, criteri e indirizzi della manifestazione di interesse, la coerenza con i criteri di cui all'art. 3 della l.r. 19/2019, nonché gli elementi a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale ai sensi dell'art. 3 del r.r. 6/20 e della d.g.r. n. 4066/2020;
- evidenziato gli aspetti rilevanti in ordine a: inquadramento degli interventi nell'ambito della disciplina sugli aiuti di stato, coerenza delle forme di sostegno con le previsioni dell'art. 9 della legge regionale 19/2019, rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978 n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici»;
- redatto la sintesi istruttoria tecnica e finanziaria della proposta di AREST agli atti della proponente UO;
- infine, rilevato l'assenza di coerenza con gli elementi a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale, per la proposta esaminata, pertanto, non ammissibile alla fase di negoziazione propedeutica alla promozione dell'AREST, come da motivazioni espresse nel citato verbale agli atti della U.O. proponente;

Preso altresì atto che

- è pervenuta con Protocollo M1.2022.38890 del 4 marzo 2022 comunicazione, da parte del Comune di Berzo Demo, capofila del progetto «IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA», ammesso alla fase di negoziazione di cui sopra, di rinuncia all'incarico di capofila - pur rimanendo nel partenariato - causa il venir meno della disponibilità di alcune aree sul territorio Comunale per la realizzazione delle Aree Logistiche a Cantiere;
- il Comune di Edolo, già incluso nel partenariato, ove sono state individuate le aree disponibili, ha comunicato la disponibilità ad assumere il ruolo di capofila del progetto di cui sopra;
- gli altri soggetti del partenariato, Comune di Savio dell'Adamello, Comune di Corteno Golgi, Comune di Cevo, Comune di Sonico, Comunità Montana di Valle Camonica, Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, Comune di Cedegolo, hanno comunicato la loro condivisione alla sostituzione del capofila;
- tutte le comunicazioni citate sono agli atti della UO proponente;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto e degli esiti dell'istruttoria tecnica e finanziaria svolta dalla Segreteria Tecnica, come da motivazioni espresse nel citato verbale agli atti della UO proponente:

- di modificare l'allegato A della delibera n. XI/5987 del 21/02/22, dando atto che, a seguito della d.g.r. 10 maggio 2021 n. XI/4669 di approvazione della Manifestazione di Interesse, sono pervenute n. 24 proposte di AREST, anziché 23, come da allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di valutare l'insussistenza dell'interesse regionale per la proposta di AREST «Valorizzazione della castanicoltura nelle Prealpi Varesine» presentata dalla Comunità Montana Valli del Verbano e di ritenerla non ammissibile alla fase di negoziazione propedeutica alla promozione dei singoli AREST;
- di confermare, ai sensi dell'art. 6, co. 6 della l.r. 19/19, l'allegato B parte integrante e sostanziale della citata delibera n. XI/5987 del 21/02/22, che contiene l'elenco delle n. 14 proposte ammissibili alla eventuale fase di negoziazione propedeutica alla promozione dei singoli AREST secondo le procedure previste ai sensi degli artt. 7 e 8 della l.r. 19/19, con la seguente modifica: sostituzione del comune di Berzo Demo con il comune di Edolo quale soggetto capofila del progetto 14 «IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA»;

Ritenuto, altresì, di confermare, per la restante parte, quanto approvato con la delibera n. XI/5987 del 21 febbraio 2022;

A unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di modificare l'allegato A della delibera n. XI/5987 del 21 febbraio 2022, dando atto che, a seguito della d.g.r. 10 maggio 2021 n. XI/4669 di approvazione della Manifestazione di Interesse, sono pervenute n. 24 proposte di AREST, come da allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prendere atto che il Comune di Edolo subentra al Comune di Berzo Demo, quale capofila del progetto «IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA»;

3. di confermare l'allegato B parte integrante e sostanziale della delibera n. XI/5987 del 21 febbraio 2022, che contiene l'elenco delle n. 14 proposte ammissibili alla eventuale fase di negoziazione propedeutica alla promozione dei singoli AREST secondo le procedure previste ai sensi degli artt. 7 e 8 della l.r. 19/19, con la seguente modifica: sostituzione del comune di Berzo Demo con il comune di Edolo quale soggetto capofila del progetto 14 «IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA»;

4. di confermare la sussistenza dell'interesse regionale per le n. 14 proposte di AREST individuate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della deliberazione n. XI/5987 del 21 febbraio 2022, nonché l'ammissione alla eventuale fase di negoziazione propedeutica alla promozione dei singoli AREST mediante le procedure previste agli artt. 7 e 8 della l.r. 19/19;

5. di confermare per la restante parte quanto approvato con la delibera n. XI/5987 del 21 febbraio 2022;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

7. di attestare che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A**ELENCO DELLE PROPOSTE DI AREST**

- 1) COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO: IL LARIO DELL'OLIVO: PROSPETTIVE PER UN'OLIVICOLTURA DI QUALITÀ
- 2) COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVESE: PRO. MO. 4.0 – PRODURRE IN MONTAGNA
- 3) COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA: WALDMANN: NUOVA ENERGIA DALLE NOSTRE RADICI
- 4) COMUNE DI BORNO: BOSCO-LEGNO-ENERGIA ALTIPIANO DEL SOLE
- 5) COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA: RILANCIO DELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA PER LA PRODUZIONE DEL FORMAGGIO NOSTRANO VALTROMPIA DOP ED ALTRI PRODOTTI CASEARI DI MONTAGNA
- 6) COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA: LE NUOVE FORME DEL LATTE NELLA VALLE DEI SEGNI
- 7) COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA: POLO ICONICO AGRIFOOD 4.0
- 8) COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VAL VARRONE VAL D'ESINO RIVIERA: VALIDES - VALORIZZAZIONE DEL LEGNO LOCALE PER LO SVILUPPO DI PRODOTTI INNOVATIVI PER LA DECARBONIZZAZIONE
- 9) COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA: ANTICHI VALORI PER NUOVE STRATEGIE, SAPERI TRADIZIONALI E NUOVE FILIERE - REVOLVO
- 10) COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA: UN NUOVO DESIGN RURALE PER LA RIGENERAZIONE DELLE FILIERE AGROFORESTALI
- 11) COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA: RETE OROBICA
- 12) COMUNE DI TALEGGIO: GREEN AGRICULTURAL LEADER: AZIENDE MONTANE SOSTENIBILI E CERTIFICATE
- 13) COMUNE DI ALBOSAGGIA: FILIERA BOSCO-LEGNO-ENERGIA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE VALTELLINESE
- 14) COMUNE DI EDOLO: IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA
- 15) COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE: NUOVE OPPORTUNITA' PER I CASTAGNETI LARIANI, VALCHIAVENNASCHI E VALTELLINESI

- 16) COMUNE DI VIONE: AREST ALTA VALLE CAMONICA: DUE PARCHI RESILIENTI, SOSTENIBILI E INCLUSIVI
- 17) COMUNE DI GEROLA ALTA: PROGETTO OROBIAN: START UP INNOVATIVE PER LA CREAZIONE E VALORIZZAZIONE DI UNA FILIERA ECO-SOSTENIBILE DELLA LANA DI CAPRA OROBICA IN VAL GEROLA
- 18) COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO: CENTRALE DI CAMPOVICO
- 19) PROVINCIA DI SONDRIO: VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA LATTIERO CASEARIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO – LATTALP
- 20) COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO: IL GARDA DELLE LIMONAIE
- 21) COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO: ALPES (AMBIENTE, LAVORO, PRODUZIONI LOCALI, ECONOMIA, SOCIALE) – UN'OPPORTUNITA' PER CRESCERE INSIEME E RISCOPRIRE ANTICHI SAPERI E MESTIERI
- 22) COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO: VALORIZZAZIONE OLIVICOLTURA VALTELLINESE
- 23) COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO: IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA FILIERA BOSCO LEGNO NEL TERRITORIO DELLE COMUNITA' MONTANE VALTELLINA DI TIRANO E ALTA VALTELLINA
- 24) COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO: VALORIZZAZIONE DELLA CASTANICOLTURA NELLE PREALPI VARESINE

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

**D.g.r. 4 aprile 2022 - n. XI/6226
Incremento della dotazione finanziaria della Misura fondo
per la capitalizzazione delle cooperative lombarde di cui alla
d.g.r. XI/4478/2021**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21» con la quale la Regione:

- riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
- incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
- sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;

Visti in particolare gli artt. 14 e 15 della l.r. 36/2015 che istituiscono e disciplinano il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifico (es. FRIM 7 Cooperazione) e una piena attuazione della legge regionale 36/2015;

Richiamate:

- la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 11329 «Potenziamento delle misure del Fondo per l'Imprenditorialità a sostegno delle aziende - in gestione presso Finlombarda s.p.a. - e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative» con la quale è stata attivata la linea d'intervento n. 7 «Cooperazione», con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative, ed è stato disposto che la dotazione venisse incrementata con le risorse di cui alla l.r. 34/2008 derivanti dalle disponibilità e dai rientri dei fondi di rotazione ex l. n. 49/1985 ed ex l.r. n. 21/2003;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019 «Istituzione del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015» che ha istituito, in attuazione dell'art. 14 della l.r. 36/2015, il Fondo e ne ha approvato, all'allegato A, i criteri applicativi, individuando Finlombarda spa come soggetto gestore;
- la l.r. n. 42 del 28 dicembre 2017 «Legge di stabilità 2018-2020» e in particolare l'art. 1 comma 10 che, al fine di regolare la liquidità tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., ha disposto il rientro di somme giacenti presso la Società, come previsti dalla l.r. 43 del 28 dicembre 2017 «Bilancio di previsione 2018-2020», tra le quali anche le disponibilità residue del FRIM 7 giacenti in Finlombarda s.p.a. alla data del 30 settembre 2016 che costituivano parte della dotazione del fondo ex d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019;
- la d.g.r. 11 dicembre 2018 n. 973 che ha approvato i «Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015» sostituendo integralmente l'Allegato A alla d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 6019 e individuando Finlombarda s.p.a. come soggetto gestore;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. del 21 dicembre 2020 n. XI/4097 che ha approvato i «Criteri applicativi della misura fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015» volta a sostenerne la crescita, lo sviluppo, il consolidamento e il rilancio a seguito della pandemia, promuovendo in particolare il rafforzamento patrimoniale, con una dotazione finanziaria di 9.157.141,00 euro a valere risorse libere, annualità 2020, dei fondi FRIM COOPERAZIONE, l.r. 16/93 FONCOOPER e l.r. 21/03 presso Finlombarda, individuata come soggetto gestore;
- la d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456 «Revisione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della leg-

ge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, in sostituzione della d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675»;

- la d.g.r. 29 marzo 2021 n. XI/4478 «Modifiche alla d.g.r. n. XI/4097 del 21 dicembre 2020 Criteri applicativi della misura fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde in attuazione della l.r. 36 del 6 novembre 2015- Approvazione dei nuovi criteri» che, a fronte degli effetti perduranti della crisi da COVID 19, sostituisce l'allegato A della d.g.r. 21 dicembre 2020 n. XI/4097 rimodulando il contributo concesso prevedendo un sostegno ancora più importante sulla patrimonializzazione delle imprese ed allineando la metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese di cui alla d.g.r. XI/4456/2021

Dato atto che la d.g.r. XI/4478/2021, ha tra l'altro,

- disposto la copertura finanziaria, come già stabilito nella d.g.r. 21 dicembre 2020 n. XI/4097, a valere sulle risorse libere per euro 9.157.141,00 disponibili sui fondi presso Finlombarda, come di seguito indicati:

- Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 9.105.440,00;
- Codice gestione 00717 l.r. 16/93 euro 106.831,00;
- Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 1.015.577,00;
- Codice gestione 00739 l.r. 21/03 euro 2.429.333,00,

così come risulta dalla comunicazione pervenuta da Finlombarda con pec in data 17 novembre 2020 - Protocollo regionale n. O1.2020.0019381;

- previsto che la concessione ed erogazione delle agevolazioni, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- stabilito che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (31 dicembre 2021 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del Fondo demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico i competenti provvedimenti attuativi;

Richiamato il d.d.u.o. 27 maggio 2021 n. 7203 che in attuazione della d.g.r. n. 4478 del 29 marzo 2021 ha approvato il Bando «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» ai sensi del quale:

- la domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del 7 giugno 2021;
- l'attuazione avviene tramite procedimento valutativo a sportello che rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione

finanziaria, euro 9.157.141,00, e comunque non oltre le ore 16:00 del 07 giugno 2022, salvo eventuale proroga;

- all'esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori Domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia;
- le Domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la scadenza naturale dello sportello prevista per la presentazione delle Domande;
- quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 10% delle risorse complessive, il Sistema Informativo Bandi online bloccherà la possibilità di ulteriore presentazione delle Domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando un avviso che informa dell'esaurimento delle risorse;

Verificato che, la protocollazione delle domande in lista d'attesa ha superato la percentuale di overbooking stabilita nel richiamato d.d.u.o. n. 7203/2021 di euro 2.371.709,11;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., con nota del 21 febbraio 2022 Prot. O1.2022.0003497, ha aggiornato in merito allo stato di avanzamento del bando, segnalando che alla data del 31 gennaio 2022 il totale delle domande di agevolazione presentate è pari a n. 48, corrispondenti ad una agevolazione complessiva di 12.444.564,21 euro, di cui:

- n. 19 domande di agevolazione ammesse e finanziate corrispondenti ad una agevolazione concessa pari a 4.996.237,44 euro;
- n. 4 domande di agevolazione non ammesse corrispondenti ad una agevolazione richiesta (ma non concessa) pari a 390.219,98 euro;
- n. 15 domande di agevolazione in istruttoria corrispondenti ad una agevolazione richiesta pari a 4.220.931,97 euro;
- n. 10 domande di agevolazione in lista d'attesa corrispondenti ad una agevolazione richiesta pari a 2.837.174,82 euro;

Considerato che:

- la protocollazione delle domande in lista d'attesa non è imputabile alle imprese e pertanto si ritiene di considerarle tutte validamente presentate sulla lista d'attesa;
- l'elevata risposta al bando rileva la rispondenza della misura alle esigenze di crescita, sviluppo e rilancio delle cooperative lombarde;
- è prioritario per Regione Lombardia, in un frangente storico-economico particolarmente delicato come quello attuale, sostenere il consolidamento e il rafforzamento delle proprie imprese;

Preso atto della nota O1.2022.0005114 con cui Finlombarda spa ha trasmesso l'aggiornamento sulle disponibilità finanziarie sui fondi della cooperazione pari almeno a complessivi euro 7.237.985,12, così suddivise:

- Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 6.622.630,35;
- Codice gestione 00717 l.r. 16/93 euro 27.139,30;
- Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 205.947,47;
- Codice gestione 00739 l.r. 21/03 euro 382.268,00;

Ritenuto pertanto di incrementare per euro 7.237.000,00 a valere sulle risorse sopra richiamate la dotazione finanziaria della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui alla d.g.r. XI/4478/2021 e d.d.u.o. 7203/2021 a copertura:

- dell'innalzamento della lista d'attesa prevista dal bando approvato dal richiamato d.d.u.o. 723/2021 fino all'importo complessivo di euro 3.287.423,21 a copertura delle domande presentate;
- della riapertura dello sportello per euro 3.949.576,79;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione

dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa poi modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 che ha innalzato a 1.800.000 euro per impresa e s.m.i., salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Vista la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 per tutte le altre imprese;

Visto il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi» approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

Dato atto che con d.d.g. 29 dicembre 2021, n. 18973, conseguentemente alla modifica della base giuridica statale di cui al d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi» approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 e nelle more della notifica statale e della successiva Decisione della Commissione in relazione all'autorizzazione della modifica del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495, per tutte le misure richiamate nel decreto medesimo, tra le quali rientra la misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde», è stato stabilito tra l'altro che le concessioni della quota di contributo a fondo perduto proseguiranno nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto

di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., fino al 30 giugno 2022 salvo ulteriore successiva proroga del Regime e dell' Aiuto;

Vista la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 con cui la Commissione con aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

Verificato che l'aggiornamento della base giuridica statale in relazione all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis DL 34/2020 e s.m.i. è avvenuto nel d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 c.d. «Decreto Sostegni ter» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è già stato oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;

Dato atto che le agevolazioni della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» come previsto dalla richiamata d.g.r. 29 marzo 2021, n. XI/4478 sono concesse:

- entro il 30 giugno 2022, per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal d.l. c.d. «Sostegni ter» entro i massimali ivi previsti per singola impresa;
- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 Dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni) ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- stabilito che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (30 giugno 2022 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che:

- sono confermate tutte le disposizioni, ivi comprese quelle relative al Regime di Aiuto e all'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) già stabilite nella richiamata d.g.r. 29 marzo 2021, n. XI/4478;
- il presente provvedimento non modifica l'inquadramento aiuti di cui alla richiamata d.g.r. n. XI/4478 del 29 marzo 2021 e dal Bando attuativo di cui al richiamato d.d.u.o. 27 maggio 2021 n. 7203;
- restano confermate tutte le disposizioni di cui alla richiamata d.g.r. n. XI/4478 del 29 marzo 2021 e dal Bando attuativo di cui al richiamato d.d.u.o. 27 maggio 2021 n. 7203;
- sono demandati a successivi provvedimenti del Dirigente competente gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- è stato acquisito sulla richiamata d.g.r. 29 marzo 2021, n. XI/4478, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n. XI/6777/2017 e decreto del Segre-

tario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo»;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successivi modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare per euro 7.237.000,00 la dotazione finanziaria della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» di cui alla d.g.r. XI/4478/2021 e d.d.u.o. 7203/2021 a valere sulle seguenti disponibilità finanziarie sui fondi della cooperazione in gestione presso Finlombarda s.p.a.:

- Codice gestione 00795 FRIM COOPERAZIONE euro 6.622.630,35,
- Codice gestione 00717 l.r. 16/93 euro 27.139,30,
- Codice gestione 00751 FONCOOPER euro 205.947,47,
- Codice gestione 00739 l.r. 21/03 euro 382.268,00;

2. di stabilire che l'incremento andrà a copertura dell'innalzamento della lista d'attesa prevista dal bando approvato dal richiamato d.d.u.o. 723/2021 fino all'importo complessivo di euro 3.287.423,21 a copertura delle domande presentate, e della riapertura dello sportello per euro 3.949.576,79;

3. che le agevolazioni della misura «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde» come previsto dalla richiamata d.g.r. 29 marzo 2021, n. XI/4478 sono concesse:

- entro il 30 giugno 2022, per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal d.l. c.d. «Sostegni ter» entro i massimali ivi previsti per singola impresa;
- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 Dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- stabilito che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» tutte le domande, comprese quelle presentate entro il termine ma concesse successivamente al predetto termine (30 giugno 2022 salvo proroghe del regime e dei relativi Aiuti), saranno inquadrate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

4. che il presente provvedimento non modifica l'inquadramento aiuti di cui alla richiamata d.g.r. n. XI/4478 del 29 marzo 2021 e dal Bando attuativo di cui al richiamato d.d.u.o. 27 maggio 2021 n. 7203 e che restano confermate tutte le relative disposizioni;

5. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente gli atti amministrativi necessari per l'attuazione del-

la presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

D.g.r. 4 aprile 2022 - n. XI/6233
Piano Lombardia I.r. 9/2020 - Criteri per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a enti pubblici per la realizzazione, l'ampliamento, il potenziamento di HUB o empori solidali funzionali al recupero ed alla distribuzione di eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 che:
 - all'art. 4, stabilisce un ordine di priorità da rispettare nella gestione dei rifiuti ed, in particolare, colloca al primo posto le iniziative di prevenzione al fine di conseguire una minore produzione dei rifiuti;
 - al comma 2 bis dell'art. 29 stabilisce che gli Stati membri adottano programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nell'ambito dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che al comma 3 lettera r) dell'art. 199 stabilisce che i programmi regionali di gestione dei rifiuti prevedono un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo;
- il Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti (PNPR), approvato con Dec. Dirett. Min. Amb. del 7 ottobre 2013 il quale prevede specifici obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
- la legge 19 agosto 2016, n. 166 che ha come finalità quella di ridurre gli sprechi alimentari per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti;

Richiamati:

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», in particolare gli art. 1 e 19 i quali stabiliscono che la Regione persegue la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti nonché l'effettivo recupero di materia e definisce i criteri in base ai quali attuare la valorizzazione della risorsa rifiuto mediante politiche di riduzione della produzione e di massimizzazione del recupero;
- la l.r. 6 novembre 2015, n. 34 che stabilisce che Regione Lombardia sostiene e promuove politiche di contrasto alla povertà alimentare e assume quale obiettivo di lungo periodo la riduzione degli sprechi alimentari del cinquanta per cento entro il 2025;
- il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche della Regione Lombardia (P.R.G.R.), approvato con d.g.r. n. 1990/2014, del quale il Piano Regionale di Prevenzione dei Rifiuti è parte integrante e fissa specifici obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione e produzione dei rifiuti;
- la «Linea guida igienico-sanitaria regionale per il recupero del cibo al fine di solidarietà sociale» approvata con d.g.r. n. X/6616 del 19 maggio 2017, con lo scopo di fornire indicazioni pratiche e mirate utili per facilitare il recupero e la distribuzione degli alimenti a fini di solidarietà sociale;
- la d.c.r. n. 980 del 21 gennaio 2020 di approvazione dell'Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche «piano verso l'economia circolare»;

Dato atto che l'Atto di Indirizzi, approvato con d.c.r. 980/2021, stabilisce che l'aggiornamento del Programma regionale di gestione dei rifiuti dovrà recepire le indicazioni dalle nuove direttive comunitarie sull'economia circolare e in particolare dovrà essere integrato da un apposito Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari prevedendo specifici obiettivi e misure;

Vista la d.g.r. n. 5776 del 21 dicembre 2021, presa d'atto della proposta di aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo dell'aggiornamento del Programma Regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB), che prevede, come parte integrante un apposito programma di Prevenzione della produzione dei rifiuti alimentari;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica», che all'articolo 1, comma 10, istituisce il

Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. del 5 agosto 2020, n. XI/3531 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, comma 4) - 33° provvedimento», ed il suo aggiornamento, disposto con d.g.r. del 30 ottobre 2020, n. 3749;
- la d.g.r. del 3 marzo 2021, n. XI/4381 «Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica»;
- la l.r. n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di previsione 2022-2024»;

Ritenuto pertanto, al fine di incentivare capillarmente sul territorio lombardo best practice per la prevenzione di produzione di rifiuti; di procedere alla concessione ai Comuni, ai loro consorzi, alle Unioni di Comuni ed alle Comunità Montane contributi a fondo perduto per la realizzazione o l'ampliamento di HUB o Empori solidali per la devoluzione di eccedenze alimentari a fini sociali;

Atteso che gli uffici competenti hanno definito i «Criteri per l'assegnazione di contributi fondo perduto a Enti pubblici per la realizzazione, l'ampliamento/potenziamento di HUB o Empori solidali, funzionali al recupero ed alla distribuzione di eccedenze alimentari, a fini di solidarietà sociale» in attuazione del P.R.G.R. approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014 e dell'Atto di Indirizzi approvato con d.c.r. 980/2020 come da «Scheda tipo» di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di determinare la dotazione finanziaria complessiva della presente misura nell'importo di € 1.000.000,00 e che tale spesa debba essere imputata al bilancio di previsione 2022-2024 capitolo di spesa 014472 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI INTERVENTI PER INFRASTRUTTURAZIONE PUBBLICA PER L'ECONOMIA CIRCOLARE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI - FONDO RIPRESA ECONOMICA», classificazione PdC «[2.03.01.02] Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali», nell'esercizio finanziario 2022;

Ritenuto di demandare al dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche l'emanazione del bando dei «Criteri per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a Enti pubblici per la realizzazione, l'ampliamento/potenziamento di HUB o Empori solidali, funzionali al recupero ed alla distribuzione di eccedenze alimentari e non ai fini di solidarietà sociale»;

Vista la comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Rilevato che i contributi di cui in oggetto non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in quanto si tratta di attività propria del soggetto pubblico su edifici di proprietà dedicati ad attività istituzionali e non ad attività economiche;

Attestato che la spesa oggetto del presente atto è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;

Attestato che i beneficiari finali per i quali si rileva l'incremento patrimoniale sono pubbliche amministrazioni contenute nell'elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

Viste le d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016, n. 6000 del 19 dicembre 2016, n. 6642 del 29 maggio 2017 e decreti n. 8524 del 13 luglio 2017, n. 7754 del 30 maggio 2019 e n. 14822/2020 relative alla semplificazione dei bandi regionali;

Visti il programma regionale di sviluppo della XI Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto «RA 256 Azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Visto l'art. 12 l. 241/90 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto all'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Richiamata la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i «Criteri per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a Enti pubblici per la realizzazione, l'ampliamento, il potenziamento di HUB o Empori solidali, funzionali al recupero ed alla distribuzione di eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale» in attuazione del P.R.G.R. approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014 e dell'Atto di Indirizzi approvato con d.c.r. 980/2020 come da «Scheda tipo» di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che gli oneri finanziari della presente misura di incentivazione trovano copertura per l'importo di € 1.000.000,00 al bilancio di previsione 2022-2024 capitolo di spesa «014472 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI INTERVENTI PER INFRASTRUTTURAZIONE PUBBLICA PER L'ECONOMIA CIRCOLARE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI - FONDO RIPRESA ECONOMICA», classificazione PdC «[2.03.01.02] Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali», nell'esercizio finanziario 2022;

3. di attestare che la spesa oggetto del presente atto è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;

4. di attestare che i beneficiari finali per i quali si rileva l'incremento patrimoniale sono pubbliche amministrazioni contenute nell'elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

5. di demandare al dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche l'emanazione del provvedimento di approvazione del «Bando per l'assegnazione a enti non profit di contributi a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature strumentali funzionali al recupero ed alla distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale in attuazione del P.R.G.R.»;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando mandato al dirigente competente per la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione integrale sito web di Regione Lombardia e sul portale Bandi Online (www.bandiregione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A

PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL POTENZIAMENTO DI HUB O EMPORI SOLIDALI, FUNZIONALI AL RECUPERO ED ALLA DISTRIBUZIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL POTENZIAMENTO DI HUB O EMPORI SOLIDALI, FUNZIONALI AL RECUPERO ED ALLA DISTRIBUZIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
FINALITÀ	Incentivare azioni volte alla riduzione della produzione rifiuti con particolare attenzione alla riduzione dello spreco alimentare in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Gestione di Rifiuti (PRGR) approvato con d.g.r. 1990/2014, dell'Atto di Indirizzi per l'aggiornamento del PRGR approvato con d.c.r. 980/2021 e della D.G.R. 5776 del 21/12/2021 di presa d'atto della proposta di aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti
R.A. DEL PRS XI LGS.	RA 256 Azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti" ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono presentare domanda, <ul style="list-style-type: none"> • Comuni (anche in forma associata), • Consorzi di Comuni istituiti ai sensi del D.Lgs. 267/2000, • Unioni di comuni, • Comunità Montane
SOGGETTI DESTINATARI	-
SOGGETTO GESTORE	-
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari € 1.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Finanziamento a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 100% dell'importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, con soglia massima del contributo pari a € 60.000,00
REGIME DI AIUTO DI STATO	-
INTERVENTI AMMISSIBILI	Le proposte progettuali finanziabili sono legate alla realizzazione, all'ampliamento, al potenziamenti di HUB o Empori solidali per la raccolta e il recupero delle eccedenze alimentari destinate a fini sociali.
SPESE AMMISSIBILI	<p>Le spese ammissibili sono quelle strettamente coerenti con gli obiettivi dell'iniziativa e pertanto riguardano costi direttamente imputabili alle attività del progetto, al netto dell'IVA, salvo i casi in cui l'IVA risulti non recuperabile o compensabile.</p> <p>Nello specifico, sono ammesse a contributo le spese relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esecuzione dell'intervento (opere civili, edili, murarie, impiantistiche); 2) attrezzature funzionali al conferimento ed al deposito dei beni, nonché alla corretta gestione dell'HUB o dell'Emporio solidale; 3) spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, relazioni tecniche specialistiche, predisposizione e presentazione piano di lavoro, contributi obbligatori dei professionisti, supporto al RUP, incentivi tecnici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ecc.), nel limite del 10% delle spese ammissibili complessive; 4) costi per l'eventuale acquisizione di aree o edifici direttamente utilizzati per la realizzazione degli HUB e dell'Emporio solidale; 5) IVA, ove non recuperabile o compensabile.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>Potranno essere finanziati unicamente progetti i cui lavori saranno iniziati dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera.</p> <p>Potranno essere finanziati unicamente interventi a cui non siano stati assegnati altri contributi pubblici per le medesime voci di costo previste dal bando.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a graduatoria
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica www.bandiservizirl.it ("Bandi Online")</p> <p>L'istruttoria delle domande verrà eseguita da un apposito Nucleo di Valutazione, nominato con provvedimento del Dirigente della Struttura regionale responsabile in materia di pianificazione dei rifiuti.</p> <p>L'istruttoria per la determinazione della graduatoria si svolgerà in due fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verifica dell'ammissibilità formale delle proposte progettuali sulla base dei criteri stabiliti dal presente bando, 2) verifica qualitativa, esclusivamente riferita alle domande che saranno state ritenute ammissibili sulla base dei criteri definiti dal bando. <p>L'istruttoria dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo regionale verrà erogato tramite provvedimento del dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche Il contributo verrà erogato a seguito della presentazione e validazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.</p>

D.g.r. 4 aprile 2022 - n. XI/6235**Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Approvazione dei criteri per due misure di incentivazione finalizzate alla realizzazione di impianti e reti locali per la produzione e distribuzione di energia derivante da fonti rinnovabili, anche nella prospettiva delle comunità energetiche**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. 64, indica:

- alla missione 17 («Energia e diversificazione delle fonti energetiche») l'obiettivo di «Promozione delle fonti rinnovabili sfruttando le leve trasversali della maggiore autonomia istituzionale, dell'innovazione e della semplificazione amministrativa (222.Ter. 17.1)»;
- alla missione 9 («Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente») la priorità di costruire nuove politiche, sviluppare modelli e tecnologie più performanti, individuare e applicare buone pratiche attraverso casi pilota, idee e proposte, e promuovere «Azioni a sostegno delle politiche regionali per l'adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione delle emissioni di gas climalteranti»;

Richiamata la l.r. n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di previsione 2022-2024»;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica», che all'articolo 1, comma 10, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Viste, inoltre:

- la d.g.r. XI/3531 del 05 agosto 2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12) art. 1, comma 4) - 33° provvedimento»;
- la d.g.r. XI/3749 del 30 ottobre 2020 che ha aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» ed ha assunto ulteriori determinazioni per la sua attuazione, approvando la sostituzione degli Allegati 1, 2, 3 e 4, della d.g.r. 3531/2020;
- la d.g.r. n. XI/4381 del 3 marzo 2021 «Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica»;

Rilevato che con d.g.r. 4381 del 3 marzo 2021:

- è stato aggiornato il programma degli interventi per la ripresa economica, previsto dalla l.r. 9/2020, recependo gli ordini del giorno del Consiglio regionale;
- è stato approvato lo schema di convenzione tipo che può essere utilizzato per l'assegnazione del finanziamento ai beneficiari;
- sono state confermati gli stanziamenti di 6.000.000 per la «Realizzazione di impianti locali, piccoli ed innovativi, in grado di riscaldare un'intera area o per fornire energia a una caldaia a biomassa installata in edifici vari (parchi, uffici pubblici, case, scuole, palestre, etc.), che siano ad altissima efficienza energetica e ad impatto emissivo minimo» e di 10.000.000 per «Reti locali per la produzione e distribuzione di energia anche nella prospettiva delle comunità energetiche», attribuendo alla DG Ambiente e Clima la competenza per l'attuazione dei relativi interventi;

Dato atto che gli stanziamenti di cui sopra sono stati allocati nel bilancio di previsione 2022-2024 come segue:

- 6.000.000 € sul capitolo 14823 («Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione di impianti innovativi termici ad altissima efficienza energetica - fondo ripresa economica»), ripartendo 3.000.000 sull'esercizio 2022 e 3.000.000 sull'esercizio 2023;
- 10.000.000€ sul capitolo 14475 («Contributi per investimenti ad amministrazioni pubbliche per impianti e reti locali per la produzione di energia anche nella prospettiva delle comunità energetiche - fondo ripresa economica») ripartendo 5.000.000 sull'esercizio 2022 e 5.000.000 sull'esercizio 2023;

Considerato che le suddette risorse, derivando dal debito assunto dalla Regione ai sensi della l.r. 9/2020, possono essere destinate unicamente a soggetti pubblici per spese di investimento finalizzate ad incrementare il patrimonio pubblico, come previsto dall'art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003;

Ritenuto conseguentemente di destinare le risorse citate agli enti locali e territoriali della Lombardia (Comuni, Unione di Comuni, Province, Comunità Montane, Enti Parco, Consorzi di Bonifica);

Visto:

- l'atto di indirizzi per il Piano regionale energia ambiente e clima, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. 1445 del 24 novembre 2020, che, tra gli obiettivi della politica energetico-climatica regionale include la «Resilienza al cambiamento climatico», prevedendo la necessità di azioni rivolte ad una gestione sostenibile del territorio attraverso interventi di conservazione, recupero e restauro dei servizi ecosistemici;
- la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con deliberazione della Giunta regionale del 29 giugno 2021, n. 4967, che delinea i riferimenti per le istituzioni e il sistema socioeconomico del territorio lombardo, da qui al 2030 e poi al 2050 al fine di perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo Sviluppo sostenibile;
- il capitolo della suddetta Strategia dedicato a «Mitigazione dei cambiamenti climatici, energia, produzione e consumo», che fissa i target da raggiungere al 2040, includendovi la riduzione delle emissioni climalteranti e l'incremento della quota di consumi energetici coperti da fonti rinnovabili;

Ritenuto di destinare le risorse di cui sopra alla realizzazione di due distinte misure di incentivazione rivolte ai suindicati enti pubblici in modo da favorire la realizzazione di impianti per la produzione di energia da destinare al proprio fabbisogno energetico, senza l'utilizzo di fonti fossili;

Viste le schede di cui agli Allegati A e B, al presente provvedimento, come parti integranti e sostanziali, e dato atto che descrivono rispettivamente i criteri propedeutici alla realizzazione delle Misure di incentivazione sopra citate ai punti n. 1 e 2;

Precisato che:

- la Misura n. 1, descritta nell'Allegato A, è specificatamente finalizzata alla valorizzazione energetica della biomassa, tenuto conto della necessità di contenere le emissioni derivanti dalla combustione;
- la Misura n. 2, descritta nell'Allegato B, è aperta a tutte le fonti rinnovabili anche mediante il recupero del calore derivante dal trattamento dei rifiuti in impianti certificati dal GSE ai sensi della Direttiva 2009/28/CE;
- che entrambe le misure non costituiscono aiuto di Stato, essendo destinate ad enti pubblici, per la copertura del loro fabbisogno energetico;

Ritenuto che i criteri descritti nelle suddette schede rispondono agli indirizzi espressi dal Consiglio regionale nonché agli obiettivi assunti negli atti di programmazione sopra citati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice TER 17.01.258 «Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, innovazione nel settore energetico»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le schede di cui agli Allegati A e B, al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali, che descrivono i criteri per la concessione di contributi destinati agli enti locali e territoriali della Lombardia (Comuni, Unione di Comuni, Province, Comunità Montane, Enti Parco, Consorzi di Bonifica), per favorire la realizzazione di impianti per la produzione di energia da destinare al proprio fabbisogno energetico, senza l'utilizzo di fonti fossili;

2. di demandare l'approvazione dei rispettivi bandi all'Unità Organizzativa competente;

3. di dare atto che la spesa relativa alle risorse messe a disposizione per ciascuna misura verrà imputata sul bilancio di previsione 2022-2024 come segue:

- 6.000.000 €, destinati alla Misura 1, allegato A, sul capitolo di spesa 14823 («Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione di impianti innovativi termici ad altissima efficienza energetica - fondo ripresa economica»), ripartendo 3.000.000 € sull'esercizio 2022 e 3.000.000 € sull'esercizio 2023;
- 8.500.000 €, destinati alla Misura 2, allegato B, sul capitolo di spesa 14475 («Contributi per investimenti ad amministra-

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

zioni pubbliche per impianti e reti locali per la produzione di energia anche nella prospettiva delle comunità energetiche - fondo ripresa economica») ripartendo 3.500.000 € sull'esercizio 2022 e 5.000.000 € sull'esercizio 2023;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli art. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i., sul sito web istituzionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

MISURA 1 - ALLEGATO A

TITOLO	Sostegno alla realizzazione di impianti locali, piccoli ed innovativi, alimentati a biomassa, che siano ad altissima efficienza energetica e ad impatto emissivo minimo.
DI COSA SI TRATTA	La misura consiste in un bando destinato agli enti locali per realizzare impianti, con potenza termica inferiore a 500 kW, destinati a produrre e distribuire energia (termica e/o elettrica) prodotta da biomassa legnosa, in modo da valorizzare il patrimonio boschivo e ridurre le emissioni dannose per la qualità dell'aria e per il clima.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Gli enti locali e territoriali della Lombardia (Comuni, Unione di Comuni, Province, Comunità Montane, Enti Parco, Consorzi di Bonifica), anche in convenzione tra loro (le risorse destinate alla misura derivano dal debito assunto dalla Regione ai sensi della l.r. 9/2020 e, conseguentemente, potranno essere destinate unicamente a soggetti pubblici per spese di investimento finalizzate ad incrementare il patrimonio pubblico, come previsto dall'art.3, comma 18, della l.350/2003).
DOTAZIONE FINANZIARIA	6.000.000€, stanziati sul capitolo sul capitolo 14823 ("Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione di impianti innovativi termici ad altissima efficienza energetica - fondo ripresa economica"), ripartiti in eguale misura sull'esercizio 2022 e 2023.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ammissibili per la realizzazione dell'impianto, con incluse le reti di distribuzione dell'energia, fino all'importo massimo di 2.000.000€ per singolo progetto, eventualmente incrementabile in presenza di entrambe le seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione di un numero di progetti limitato che implica il mancato utilizzo dell'intero stanziamento di euro 6.000.000€; - a presentazione di uno o due progetti che includono la possibilità di sviluppo per ulteriori lotti. <p>L'affidamento dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto del principio di evidenza pubblica, secondo le leggi vigenti in vigore in materia.</p> <p>Requisiti emissivi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP (≤ 5 mg/Nm³ rif. al 13% di O₂) e COT (≤ 2 mg/Nm³ rif. al 13% O₂); - installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%; <p>L'investimento minimo previsto è di 400.000€</p> <p>Spese ammissibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) acquisizione di aree e acquisizione o costruzione o ristrutturazione di fabbricati, da destinare a magazzini, depositi, attività di trattamento della biomassa, installazione impianto, ecc.); b) acquisto e realizzazione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia (termica o elettrica).

REGIME AIUTO DI STATO	La misura non costituisce aiuto di Stato, essendo destinata ad enti pubblici, per la copertura del loro fabbisogno energetico.
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La selezione dei progetti avverrà mediante valutazione di merito, basata sui seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kWh/a di energia (termica e/o elettrica) producibile; - Tonnellate di emissioni di CO2 e di PM10 risparmiate, mediante l'utilizzo dell'energia di cui sopra negli immobili collegati all'impianto; - Minor costo per kwh prodotto (E/kwh) - Percentuale di approvvigionamento della biomassa da boschi situati nel raggio di 50 km in linea d'aria dalla sede dell'impianto. <p>L'istruttoria dovrà essere completata entro 60 giorni lavorativi dalla chiusura del bando.</p>
DATA DI APERTURA	Non oltre giugno
DATA DI CHIUSURA	Dopo 30 giorni dall'apertura
COME PARTECIPARE	Domanda mediante bandi on line
CONTATTI	<p>Casella di posta elettronica dedicata:</p> <p>Numeri per informazioni sul bando:</p> <p>Numero verde per l'assistenza su Bandi online: 800 131 151</p>

MISURA 2 - ALLEGATO B

TITOLO	Sostegno alla realizzazione di impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energetico degli edifici pubblici mediante fonti rinnovabili.
DI COSA SI TRATTA	La misura consiste in un bando destinato agli enti locali per produrre e distribuire energia da fonti rinnovabili anche mediante il recupero del calore derivante dal trattamento dei rifiuti in impianti certificati dal GSE ai sensi della Direttiva 2009/28/CE, in modo da valorizzare le risorse locali e ridurre le emissioni dannose per la qualità dell'aria e per il clima.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Gli enti locali e territoriali della Lombardia (Comuni, Unione di Comuni, Province, Comunità Montane, Enti Parco, Consorzi di Bonifica), anche in convenzione tra loro. (Le risorse destinate alla misura derivano dal debito assunto dalla Regione ai sensi della l.r. 9/2020 e, conseguentemente, potranno essere destinate unicamente a soggetti pubblici per spese di investimento finalizzate ad incrementare il patrimonio pubblico, come previsto dall'art.3, comma 18, della l.350/2003).
DOTAZIONE FINANZIARIA	8.500.000€, stanziati sul capitolo 14475 ("Contributi per investimenti ad amministrazioni pubbliche per impianti e reti locali per la produzione di energia anche nella prospettiva delle comunità energetiche - fondo ripresa economica") e ripartiti come segue: - 3.500.000€ stanziati sull'esercizio 2022; - 5.000.000€ sull'esercizio 2023.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ammissibili per la realizzazione dell'impianto di produzione, con incluse le infrastrutture funzionali all'approvvigionamento delle risorse energetiche e alla distribuzione dell'energia termica e/o elettrica agli edifici pubblici, per la copertura totale o parziale del loro fabbisogno. Tra le spese ammissibili è inclusa l'acquisizione di aree e l'acquisizione o la costruzione, o la ristrutturazione di fabbricati. L'investimento minimo previsto è di 400.000€. Il contributo potrà arrivare fino all'importo massimo di 3.000.000€ per progetto, eventualmente incrementabile in presenza di entrambe le seguenti circostanze: - presentazione di un numero di progetti limitato che implica il mancato utilizzo dell'intero stanziamento di euro 8.500.000€; - presentazione di uno o due progetti che includono la possibilità di sviluppo per ulteriori lotti. L'affidamento dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto del principio di evidenza pubblica, secondo le leggi in vigore in materia.
REGIME AIUTO DI STATO	La misura non costituisce aiuto di Stato, essendo destinata ad enti pubblici, per la copertura del loro fabbisogno energetico.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La selezione dei progetti avverrà mediante valutazione di merito, basata sui seguenti criteri: - kWh/a di energia (termica e/o elettrica) producibile;

	<ul style="list-style-type: none"> - Tonnellate di emissioni di CO2 e di PM10 risparmiate, mediante l'utilizzo dell'energia di cui sopra negli immobili collegati all'impianto; - Minor costo per kwh prodotto (E/kwh); L'istruttoria dovrà essere completata entro 60 giorni lavorativi dalla chiusura del bando.
DATA DI APERTURA	Non oltre giugno
DATA DI CHIUSURA	Dopo 30 giorni dall'apertura
COME PARTECIPARE	Domanda mediante bandi on line
CONTATTI	Casella di posta elettronica dedicata: Numeri per informazioni sul bando: Numero verde per l'assistenza su Bandi online: 800 131 151

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 30 marzo 2022 - n. 4272

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020: Asse I - Azione I.1.B.1.2. Bando «Tech Fast Lombardia» (d.d.u.o. n. 8557/2021). SIVA s.r.l. (ID 3156645). Dichiarazione di non ammissione all'agevolazione (tredicesimo provvedimento)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNICAZIONE, OPEN INNOVATION E FINANZA PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Visto ed integralmente richiamato il d.d.u.o. n. 8557 del 22 giugno 2021, con il quale, in attuazione della d.g.r. n. 4498/2021 si è approvato il Bando *Tech Fast Lombardia*, con le relative *Linee guida di attuazione*, a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.2, a supporto di progetti sviluppo sperimentale e di innovazioni (anche digitale), che prevede la concessione di agevolazioni nella forma tecnica di contributo a fondo perduto, nei limiti e con le intensità di aiuto definiti dagli articoli 25 e 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Richiamato integralmente il d.d.s. n. 15704 del 18 novembre 2021, con il quale, tra l'altro, è stata rinviata a successivo atto l'ammissione di SIVA s.r.l. all'Agevolazione richiesta a valere sul Bando *Tech Fast Lombardia* (d.d.u.o. n. 8557/2021) per la realizzazione del progetto ID 3156645 «Studio e sviluppo di un innovativo pizzo in poliestere riciclato pronto per stampa e del relativo processo di produzione a basso impatto ambientale», in attesa del completamento delle verifiche di legge;

Richiamato in particolare l'articolo A.3, comma 3, lettera f), del Bando (d.d.u.o. n. 8557/2021), ai sensi del quale «Sono esclusi i soggetti: (...) f) non in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità»;»;

Ricordato che:

- con nota del 22 novembre 2021 (prot. R1.2021.0111283), è stato chiesto alla società di verificare la propria posizione INPS, che dalla consultazione della piattaforma *Durc Online* risultava «in verifica», assegnando 5 giorni lavorativi per dare riscontro;
- in assenza di riscontro alla nota sopra richiamata ed a seguito dell'esito negativo della verifica della regolarità contributiva rilasciato dalla piattaforma *Durc Online*, con nota del 9 dicembre 2021 (prot. R1.2021.118112), è stato comunicato a SIVA s.r.l. il preavviso di avvio del procedimento di non ammissione all'Agevolazione, assegnando 10 giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990;
- con nota del 17 dicembre 2021 (prot. R1.2021.0122134 del 21 dicembre 2021), la società ha comunicato di avere inoltrato ad INPS richiesta di rateizzazione del debito contestato e di essere in attesa di riscontro;
- con nota del 25 gennaio 2022 (prot. R1.2022.0001736), è stato comunicato a SIVA s.r.l. - visto l'esito negativo della verifica della regolarità contributiva, rilasciato dalla piattaforma *Durc Online* in risposta all'interrogazione presentata il 28 dicembre 2021 - un nuovo preavviso di non ammissione all'Agevolazione, assegnando 10 giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990;
- con nota del 3 febbraio 2022 (prot. R1.2022.0002105), la società ha comunicato di avere pagato una parte del debito con INPS e di avere richiesto al medesimo Ente una dilazione per il pagamento del residuo;
- con nota del 7 febbraio 2022 (prot. R1.2022.0002186), si è richiesto l'invio della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del debito e la presentazione della richiesta di dilazione;
- con note del 12 febbraio 2022 (prot. R1.2022.0002409 del 14 febbraio 2022) e del 16 febbraio 2022 (prot. R1.2022.0002528 del 17 febbraio 2022), la società ha inviato documentazione attestante l'avvenuto pagamento di una parte del debito e la richiesta di dilazione della quota rimanente (euro 131.247,57);

Dato atto che:

- visto l'esito negativo della verifica della regolarità contri-

butiva, rilasciato dalla piattaforma *Durc Online* in risposta all'interrogazione presentata il 15 febbraio 2022, con nota del 22 marzo 2022 (prot. R1.2022.0006316), è stato comunicato a SIVA s.r.l. un nuovo preavviso di non ammissione all'Agevolazione, assegnando 5 giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti, ai sensi dell'articolo 10 bis della l. n. 241/1990;

- alla data di adozione del presente provvedimento, non sono pervenuti riscontri dalla società;

Ritenuto pertanto, di dichiarare non ammessa all'Agevolazione la domanda presentata da SIVA s.r.l., in applicazione del disposto dell'articolo A.3, comma 3, lettera f), del Bando *Tech Fast Lombardia* (d.d.u.o. n. 8557/2021);

Attestato che:

- il presente atto non è soggetto alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- il presente provvedimento è adottato entro 30 giorni dal mancato riscontro al sopra richiamato preavviso di non ammissione all'Agevolazione del 22 marzo 2022;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in particolare:

- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 (IV Provvedimento organizzativo 2021) di modifica degli assetti organizzativi, che ha previsto la *Struttura Comunicazione, Open Innovation e Finanza per la Ricerca e l'Innovazione*;
- la d.g.r. n. 4925 del 21 giugno 2021 (IX Provvedimento organizzativo 2021), che ha aggiornato le competenze di alcune Unità organizzative e Strutture, tra cui quelle della *Struttura Comunicazione, Open Innovation e Finanza per la Ricerca e l'Innovazione*, indicando tra di esse «Concorso nell'attuazione di ulteriori misure Asse I POR FESR 2014-2020»;
- la d.g.r. n. 4998 del 5 luglio 2021 (XI Provvedimento organizzativo 2021), con la quale è stata individuata, tra gli altri, la responsabile della *Struttura Comunicazione, Open Innovation e Finanza per la Ricerca e l'Innovazione*;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della *Struttura Comunicazione, Open Innovation e Finanza per la Ricerca e l'Innovazione*;

DECRETA

1. di dichiarare non ammessa all'Agevolazione prevista dal Bando *Tech Fast Lombardia* (d.d.u.o. n. 8557/2021) la domanda presentata da SIVA s.r.l. (ID 3156645), in attuazione del disposto dell'articolo A.3, comma 2, lettera f), del Bando;

2. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portale/PROUE/FESR/Bandi>) nella pagina dedicata al Bando *Tech Fast Lombardia*.

La dirigente
Marina Colombo

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

D.G. Welfare

D.d.u.o. 21 marzo 2022 - n. 3670**Azienda speciale consortile Insieme per il sociale, con sede legale in via Azalee 14, Cusano Milanino (MI) - C.F.: 08030790961. Riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditate.**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA POLO OSPEDALIERO

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», modificata con l.r. n. 22 del 14 dicembre 2021;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 23 luglio 2004, n. 18334, «Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo» come modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;
- 26 maggio 2021, n. 4773 «Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni ambito sanitario e sociosanitario»;

Rilevato che il legale rappresentante del soggetto gestore Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale, con sede legale in via Azalee 14, Cusano Milanino (MI) - C.F.: 08030790961, ha presentato la richiesta per il riconoscimento di Ente Unico, con nota protocollata in data 30 agosto 2021, prot. G1.2021.52831, per le seguenti unità di offerta:

- 000131 CDD di Cusano Milanino - B3, Via Azalee 14
- 000636 CDD di Cusano Milanino - C1, Via Azalee 14
- 000357 CDD di Cusano Milanino A2 - Via Azalee 14
- 000145 CDD di Cinisello Balsamo, Via Guardi 54;

Visto il provvedimento n. 185 del 4 marzo 2022, adottato dalla ATS Milano Città Metropolitana, pervenuto in data 8 marzo 2022, prot. n. G1.2022.13008 di attestazione del possesso dei requisiti di Ente Unico;

Ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento di Ente Unico per le unità di offerta sociosanitarie di cui sopra, avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, la completezza dell'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ATS competente e di iscrivere il riconoscimento nell'apposito registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/14, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 7 aprile 2022;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. XI/2830/2020»;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale» e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alla ATS di Milano Città Metropolitana, di ubicazione delle unità di offerta e al soggetto gestore interessato e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di riconoscere l'Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale, con sede legale in via Azalee 14, Cusano Milanino (MI)

- C.F.: 08030790961, Ente Unico gestore delle seguenti unità di offerta sociosanitarie:

- 000131 CDD di Cusano Milanino - B3, Via Azalee 14
- 000636 CDD di Cusano Milanino - C1, Via Azalee 14
- 000357 CDD di Cusano Milanino A2 - Via Azalee 14
- 000145 CDD di Cinisello Balsamo, Via Guardi 54;

provvedendo all'iscrizione di tale riconoscimento sul registro regionale AFAM;

3. di fare obbligo all'Ente Unico di comunicare tempestivamente alla Regione e alla ATS di ubicazione delle unità di offerta, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o la cessione dell'attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

4. di inviare il presente atto alla ATS di Milano Città Metropolitana, di ubicazione delle unità di offerta e al soggetto gestore interessato e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Matteo Corradin

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 5 aprile 2022 - n. 4545

Applicazione delle misure fitosanitarie nelle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE,
SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 1 marzo 2012 n. 138 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster);
- la Decisione di esecuzione 2014/356/UE della Commissione del 12 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale»;

Visto il d.d.u.o. 28 marzo 2022 - n. 4084 «Abrogazione del decreto n. 1508/2020 - Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia»;

Considerato che *Anoplophora chinensis*, rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e sui prodotti vegetali e a condurre indagini fitosanitarie e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Ritenuto opportuno applicare, nelle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia, con il sopra citato d.d.u.o. n. 4084/2022, ulteriori misure fitosanitarie rispetto

a quelle previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2012/138 come di seguito specificato:

Aree delimitate dove si applicano le misure fitosanitarie di eradicazione

- il divieto di movimentare al di fuori delle aree delimitate il legname non cippato degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- il divieto di messa a dimora in piena aria, in tutte le zone infestate della Regione Lombardia e sull'intero territorio comunale di Assago, Basiglio, Buccinasco, Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Nerviano, Parabiago, Rozzano, San Vittore Olona, Zibido San Giacomo degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- l'obbligo per gli Operatori Professionali iscritti al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) ed autorizzati ad emettere il passaporto per le piante specificate, così come definite nella Decisione di Esecuzione (UE) 2012/138, di eseguire quattro trattamenti insetticidi con prodotti abbattenti sulle piante specificate, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, da metà giugno a metà settembre, con cadenza mensile.

Aree delimitate dove si applicano le misure fitosanitarie di contenimento

- la distruzione di piante sensibili, anche senza sintomi della presenza di *Anoplophora chinensis*, comprese per un raggio massimo di 100 m dalle piante infestate, qualora gli ispettori del Servizio fitosanitario regionale lo ritengano opportuno sulla base della valutazione del rischio fitosanitario;
- il divieto di movimentare al di fuori delle aree delimitate il legname non cippato degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- il divieto di messa a dimora in piena aria, in tutte le zone infestate degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- l'obbligo ai vivaisti ricadenti nella zona delimitata di eseguire trattamenti insetticidi con prodotti abbattenti sulle piante specificate, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, indicativamente dall'inizio di giugno a fine settembre, con cadenza mensile.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della U.O Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche attribuite con d.g.r. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di applicare, nelle aree delimitate con il decreto n. 4084 del 28 marzo 2022 per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia, ulteriori misure fitosanitarie rispetto a quelle previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2012/138, come di seguito specificato:

Aree delimitate dove si applicano le misure fitosanitarie di eradicazione

- il divieto di movimentare al di fuori delle aree delimitate il legname non cippato degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- il divieto di messa a dimora in piena aria, in tutte le zone infestate della Regione Lombardia e sull'intero territorio comuna-

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

le di Assago, Basiglio, Buccinasco, Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Nerviano, Parabiago, Rozzano, San Vittore Olona, Zibido San Giacomo degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;

- c) l'obbligo per gli Operatori Professionali iscritti al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) ed autorizzati ad emettere il passaporto per le piante specificate, così come definite nella Decisione di Esecuzione (UE) 2012/138, di eseguire quattro trattamenti insetticidi con prodotti abbattenti sulle piante specificate, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, da metà giugno a metà settembre, con cadenza mensile.

Aree delimitate dove si applicano le misure fitosanitarie di contenimento

- d) la distruzione di piante sensibili, anche senza sintomi della presenza di *Anoplophora chinensis*, comprese per un raggio massimo di 100 m dalle piante infestate, qualora gli ispettori del Servizio fitosanitario regionale lo ritengano opportuno sulla base della valutazione del rischio fitosanitario;
- e) il divieto di movimentare al di fuori delle aree delimitate il legname non cippato degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- f) il divieto di messa a dimora in piena aria, in tutte le zone infestate degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Citrus spp.*, *Cornus spp.*, *Corylus spp.*, *Cotoneaster spp.*, *Crataegus spp.*, *Fagus spp.*, *Lagerstroemia spp.*, *Malus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Pyrus spp.*, *Rosa spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- g) l'obbligo ai vivaisti ricadenti nella zona delimitata di eseguire trattamenti insetticidi con prodotti abbattenti sulle piante specificate, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, indicativamente dall'inizio di giugno a fine settembre, con cadenza mensile.

2. di dare atto che le misure di cui al presente atto sostituiscono quelle previste dal decreto n. 1508/2020 abrogato con il decreto n. 4084 del 28 marzo 2022;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 31 marzo 2022 - n. 4338

Bando «Patrimonio Impresa - Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 - Presa d'atto delle rinunce successive alla concessione e decadenza dal contributo - Il provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO

E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visti:

- il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
- il d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305 che all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Vista la legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 «Legge di Semplificazione 2021» pubblicata sul BURL n. 20 del 21 maggio 2021 che ha approvato l'art. 10 bis del PDL 162 all'articolo 13 della legge regionale medesima che, al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza da COVID-19 e favorire la ripresa economica e sociale ha autorizzato la Giunta regionale a concedere apposita garanzia, fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della

Regione della deliberazione di cui al comma 2, abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;

Richiamata la d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 che ha approvato i criteri di una misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica e per la concessione della garanzia a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della d.g.r. abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;

Richiamati:

- il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha approvato il Bando «Patrimonio Impresa - Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica»;
- l'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a. per la misura Bando Patrimonio Impresa approvato con il d.d.g. 15 settembre 2021, n. 12215 avente ad oggetto «Approvazione della proposta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa di cui alla d.g.r. n. XI/4697 del 12 maggio 2021. Impegno di spesa per i costi esterni» e sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 27 settembre 2021;

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali» che al comma 7 dell'articolo 4 «Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie», ha modificato l'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 «Legge di semplificazione 2021» inserendo il comma 1 bis che reca «La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le risorse destinate alla garanzia per la concessione di contributi a fondo perduto» e il comma 3bis che dispone «In attuazione del comma 1 bis, nell'esercizio finanziario 2021 la dotazione finanziaria della missione 01 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023 a copertura della garanzia regionale di cui al comma 1 è ridotta di euro 15.000.000,00 ed è incrementata per pari importo la missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023»;

Richiamati:

- la d.g.r. 20 settembre 2021, n. XI/5255 che, in attuazione della l.r. 15/2021 ha ridotto la dotazione finanziaria destinata alla garanzia regionale sui finanziamenti di Finlombarda s.p.a. del Bando Patrimonio Impresa da euro 25.000.000,00 a euro 10.000.000,00 e incrementato la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi a fondo perduto di euro 15.000.000,00, rideterminando tale dotazione in euro 30.000.000,00;
- il d.d.g. 20 dicembre 2021, n. 17749 con il quale in attuazione della DGR 20 settembre 2021 n. XI/5255 è stata approvata la «Proposta di primo atto aggiuntivo all'incarico di assistenza tecnica per la misura «Patrimonio Impresa» di cui alla d.g.r. n. XI/4697 del 12 maggio 2021», sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 21 dicembre 2021;

Richiamati i decreti di concessione dei contributi ad oggi approvati:

- il d.d.u.o. 26 agosto 2021, n. 11416, primo provvedimento di concessione delle agevolazioni a 71 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati di euro 4.891.371,10;
- il d.d.u.o. 19 ottobre 2021, n. 13975, secondo provvedimento di concessione delle agevolazioni a 37 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati di euro 2.581.416,90;
- il d.d.u.o. 5 novembre 2021, n. 14979, terzo provvedimento di concessione delle agevolazioni a 43 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati di euro 2.647.619,99;

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

- il d.d.u.o. 1 dicembre 2021, n. 16757, quarto provvedimento di concessione delle agevolazioni a 73 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati di euro 3.626.153,56;
- il d.d.u.o. 4 febbraio 2022, n. 1156, quinto provvedimento di concessione delle agevolazioni a 31 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati di euro 1.696.140,00;
- il d.d.u.o. 22 febbraio 2022, n. 2145, sesto provvedimento di concessione delle agevolazioni a 19 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati di euro 1.120.000,00;
- il d.d.u.o. 18 marzo 2022, n. 3645, settimo provvedimento di concessione delle agevolazioni a 11 imprese sul Bando Patrimonio Impresa per un valore complessivo di contributi assegnati di euro 613.400,00;

Dato atto che il Bando Patrimonio Impresa approvato con il richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 (di seguito Bando) stabilisce quanto segue:

- il Bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello con una prima finestra di chiusura fissata in data 8 novembre 2021, successivamente prorogata con il d.d.u.o. 8 novembre 2021 n. 15018 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- il Bando si articola in 2 linee di intervento:
 - linea 1 a cui possono accedere PMI con sede legale e/o operativa in Lombardia attive da oltre 12 mesi costituite nella forma di impresa individuale o società di persone ovvero Liberi professionisti con domicilio fiscale in Lombardia che abbiano avviato l'attività da oltre 12 mesi, che decidono di trasformarsi in società di capitali e che prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno euro 25.000,00;
 - linea 2 a cui possono accedere PMI con sede legale e/o operativa in Lombardia attive da oltre 36 mesi e in possesso di almeno n. 2 bilanci depositati, che sono già costituite nella forma di società di capitali e che successivamente alla data di pubblicazione della d.g.r. 4697/2021 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 19 - Venerdì 14 maggio 2021) e prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno euro 75.000,00;
- l'agevolazione per la linea 1 consiste in un contributo pari al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato nell'impresa beneficiaria e comunque compreso tra un minimo di euro 7.500,00 e un massimo di euro 25.000,00 per impresa;
- l'agevolazione per la linea 2:
 - consiste in un contributo pari al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato nell'impresa beneficiaria e comunque compreso tra un minimo di euro 22.500,00 (diminuito a euro 7.500,00 nel caso di utilizzo dell'aumento di capitale anche a copertura delle perdite come previsto all'art. B.2.a comma 3 lett. ii. del Bando) e un massimo di euro 100.000,00 per impresa;
 - il contributo è concesso a fronte dell'impegno delle PMI alla realizzazione di un Programma di Investimento almeno pari al doppio del contributo;
 - l'impresa potrà alternativamente richiedere il solo contributo regionale oppure il contributo regionale e un finanziamento a medio-lungo termine a Finlombarda s.p.a. finalizzato a sostenere il Programma di Investimento con durata compresa tra 24 mesi e 72 mesi compreso tra un minimo di euro 36.000,00 e un massimo di euro 1.000.000,00; l'eventuale finanziamento richiesto, ove non attivabile la percentuale richiesta da Finlombarda di garanzia del FCG o di un Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritto nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'articolo 112 TUB, è assistito dalla Garanzia Regionale gratuita fino all'80% per ogni singolo Finanziamento; l'intensità di aiuto della Garanzia Regionale, espresso in ESL, sarà determinata mediante il metodo di cui alla decisione n. 182/2010 del MISE;

Dato atto, altresì, che il Bando Patrimonio Impresa approvato con il richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 come previsto dalla richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha stabilito che:

- le agevolazioni del Bando sono concesse, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:
 - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di euro 1.800.000,00 per impresa, al lordo di oneri e imposte;
 - per l'eventuale quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - l'eventuale finanziamento richiesto a Finlombarda S.p.A. è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto di Stato;
 - nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» l'agevolazione è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;

Visti:

- la Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del quadro temporaneo prorogando fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12;
- il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che all'art. 20 «Modifiche al regime quadro della disciplina degli aiuti» modifica gli artt. 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 e ss.mm. ii, prorogando sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

Richiamato il d.d.g. 29 dicembre 2021, n. 18973 che, in considerazione della Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, successivamente recepita dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, ha stabilito, per tutte le misure richiamate nel provvedimento, tra cui figura anche la misura Patrimonio Impresa, che le concessioni proseguiranno nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii. fino al 30 giugno 2022 alle medesime condizioni già previste dai bandi, salvo ulteriore successiva proroga del regime e dell'aiuto;

Vista la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022, in corso di pubblicazione, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495, recependo la proroga del termine di validità disposta dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

Dato atto altresì che l'art. D.2.a «Rinuncia» del Bando «Patrimonio Impresa» recita:

- 1) «Il Soggetto Beneficiario può rinunciare alla realizzazione del Progetto e all'Agevolazione concessa in qualsiasi momento.
- 2) *Per comunicare la rinuncia il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore o, se disponibile, utilizzare l'apposito modulo di Bandi online. In tal caso Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, pronunciando, per l'effetto, con apposito Provvedimento, la Decadenza della concessione secondo le modalità previste per la decadenza delle agevolazioni e conseguentemente il Gestore provvederà alla risoluzione del Contratto di finanziamento (se già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale.»*

Dato atto che alle imprese sotto elencate sono stati concessi i contributi indicati nella tabella di seguito riportata, a valere sulla linea 2 del Bando Patrimonio Impresa:

ID progetti, Soggetti Beneficiari e CF	Decreti di concessione, CUP e COR	Aumenti di Capitale €	Investimenti €	Contributi concessi €	Finanziamenti concessi da Finlombarda
ID 3278509 AGRICOW S.R.L. CF 02606240980	16757 del 01/12/2021 CUP E91821005930009 COR 6911895	350.000,00	560.000,00	100.000,00	NO
ID 3283152 IMPRESA COSTRUZIONI PONTIGGIA S.R.L. CF 02027480132	16757 del 01/12/2021 CUP E11821006590009 COR 6913154	90.000,00	157.000,00	27.000,00	NO
ID 3198511 MEDIPROGRESS S.R.L. CF 09715730967	14979 del 05/11/2021 CUP E41821006370009 COR 6187251	990.000,00	200.000,00	100.000,00	NO

Viste le lettere di rinuncia ai suddetti contributi, trasmesse dalle relative imprese beneficiarie, di seguito indicate:

- AGRICOW S.R.L. (progetto ID 3278509): nota PEC prot. reg. O1.2022.0002036 del 31 gennaio 2022;
- IMPRESA COSTRUZIONI PONTIGGIA S.R.L. (progetto ID 3283152): nota PEC prot. reg. O1.2022.0003322 del 18 febbraio 2022;
- MEDIPROGRESS S.R.L. (progetto ID 3198511): nota PEC prot. reg. O1.2022.0004052 del 2 marzo 2022;

Preso atto che a nessuna delle imprese sopra richiamate sono stati liquidati i contributi a fondo perduto concessi con i decreti sopra elencati come da comunicazione di Finlombarda s.p.a. prot. reg. O1.2022.0005284 del 21 marzo 2022;

Ritenuto pertanto necessario:

- prendere atto delle rinunce pervenute dalle seguenti imprese:
 - AGRICOW S.R.L. (progetto ID 3278509): nota PEC prot. reg. O1.2022.0002036 del 31 gennaio 2022;
 - IMPRESA COSTRUZIONI PONTIGGIA S.R.L. (progetto ID 3283152): nota PEC prot. reg. O1.2022.0003322 del 18 febbraio 2022;
 - MEDIPROGRESS S.R.L. (progetto ID 3198511): nota PEC prot. reg. O1.2022.0004052 del 2 marzo 2022;
- dichiarare ai sensi dell'art. D.2.a «Rinuncia» del bando «Patrimonio Impresa» la decadenza dal diritto all'ottenimento dei contributi concessi alle imprese sotto indicate:

ID	Soggetti Beneficiari	Decreti di concessione	Contributo concesso €
3278509	AGRICOW S.R.L.	16757 del 01/12/2021	100.000,00
3283152	IMPRESA COSTRUZIONI PONTIGGIA S.R.L.	16757 del 01/12/2021	27.000,00
3198511	MEDIPROGRESS S.R.L.	14979 del 05/11/2021	100.000,00

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 (in vigore al momento dell'adozione del d.d.u.o. 5 novembre 2021, n. 14979 e del d.d.u.o. 1 dicembre 2021, n. 16757) è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496 e che ad ogni progetto sono stati assegnati i codici identificativi dell'aiuto indicati nei rispettivi decreti di concessione;

Visto l'art. 9, commi 6 e 7 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che il soggetto concedente successivamente alla registrazione dell'aiuto è tenuto a trasmettere attraverso la procedura informatica eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale a seguito della quale il Registro nazionale aiuti rilascia uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione.

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del d.m. n. 115/2017 si è provveduto a cancellare l'importo dell'aiuto registrato in RNA e che il Codice di Variazione della Concessione (COVAR) è di seguito indicato:

- AGRICOW S.R.L.: COR 6911895, COVAR 773084;
- IMPRESA COSTRUZIONI PONTIGGIA S.R.L.: COR 6913154, COVAR 773086;

- MEDIPROGRESS S.R.L.: COR 6187251, COVAR 773085;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 241/90, a causa delle verifiche effettuate con il Gestore in merito allo stato delle erogazioni a favore delle imprese oggetto del presente provvedimento;
- la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei rispettivi decreti di concessione e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, e in particolare:

- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 «Il Provvedimento organizzativo 2021», di riassegnazione delle Strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/5859 del 17 gennaio 2022 «Il provvedimento organizzativo 2022» con la quale alla dott.ssa Maria Carla Ambrosini è stato conferito l'incarico, con decorrenza 1 febbraio 2022, di Dirigente dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese», con le relative competenze;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese», secondo quanto indicato nella sopra citata d.g.r. n. XI/5859 del 17 gennaio 2022;

DECRETA

1. di prendere atto delle rinunce pervenute dalle seguenti imprese:

- AGRICOW S.R.L. (PROGETTO ID 3278509): NOTA PEC PROT. REG. O1.2022.0002036 DEL 31 GENNAIO 2022;
- IMPRESA COSTRUZIONI PONTIGGIA S.R.L. (PROGETTO ID 3283152): NOTA PEC PROT. REG. O1.2022.0003322 DEL 18 FEBBRAIO 2022;
- MEDIPROGRESS S.R.L. (PROGETTO ID 3198511): NOTA PEC PROT. REG. O1.2022.0004052 DEL 2 MARZO 2022.

2. Di dichiarare ai sensi dell'art. D.2.a «Rinuncia» del bando «Patrimonio Impresa» la decadenza dal diritto all'ottenimento dei contributi concessi alle imprese sotto indicate:

ID	Soggetti Beneficiari	Decreti di concessione	Contributo concesso €
3278509	AGRICOW S.R.L.	16757 del 01/12/2021	100.000,00
3283152	IMPRESA COSTRUZIONI PONTIGGIA S.R.L.	16757 del 01/12/2021	27.000,00
3198511	MEDIPROGRESS S.R.L.	14979 del 05/11/2021	100.000,00

3. Di prendere atto che a nessuna delle predette imprese sono stati liquidati i contributi a fondo perduto concessi con i decreti sopra elencati, come da comunicazione di Finlombarda s.p.a. prot. reg. O1.2022.0005284 del 21 marzo 2022.

4. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei rispettivi decreti di concessione e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi online - www.bandiregione.lombardia.it, nonché di trasmetterlo alle imprese beneficiarie sopra indicate.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

D.d.u.o. 4 aprile 2022 - n. 4471

Bando «ARCHE' 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». Rideterminazione del contributo concesso all'impresa Sbstats s.r.l. per il progetto ID 2343078 e contestuale autorizzazione a Finlombarda s.p.a all'erogazione dell'importo di € 21.243,47 in esito all'istruttoria della rendicontazione presentata dall'impresa beneficiaria

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamate:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che prevede, tra l'altro:
 - al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up lombarde;
 - al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla competitività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi, nell'industria cinematografica e audiovisiva e nello spettacolo dal vivo, anche per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta culturale del territorio;
- la d.c.r. 31 marzo 2020, n. XI/1011 «Programma triennale per la cultura 2020 - 2022» di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrattori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la crescita e la competitività dell'economia lombarda;
- la d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3297 «Programma operativo annuale per la cultura 2020, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamati:

- la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
 - ha approvato la Misura «Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19» ed i relativi criteri attuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in concerto con la Direzione Generale Cultura, l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 10.400.000,00 di cui euro 3.000.000,00 quale riserva a favore delle Start up innovative e euro 2.400.000,00 quale riserva a favore delle Start up culturali e creative;
 - ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto incaricato dell'assistenza tecnica della Misura, demandando a specifico successivo incarico la definizione delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico - finanziaria delle attività;
 - ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della misura;
 - ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inquadra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione

della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

- il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9680 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID.19»;
- la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di un elevato numero di domande di adesione, ha incrementato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00 ad incremento delle riserve a favore delle start up innovative e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore delle start up culturali, con una dotazione complessiva del bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00 riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start up culturali e creative;
- la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la copertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell'Ambito dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 a valere su risorse autonome del bilancio regionale e aggiorna il prospetto di raccordo delle attività di Finlombarda s.p.a.;

Visti:

- il d.d.u.o. 27 febbraio 2020, n. 2607 con cui è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per i costi esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Archè 2020»;
- il d.d.g. 10 dicembre 2020, n. 15468 con cui è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica relativo al Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19»;

Visto l'art.10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 »Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Richiamati:

- il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16482 con cui è stata approvata la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili, previo controllo di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè 2020 in risposta all'emergenza da COVID 19»;
- il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16484, 4 febbraio 2021, n. 1138 e 8 febbraio 2021, n. 1310 con cui sono stati approvati gli esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedute del 1 dicembre 2020 - 11 dicembre 2020 - 16 dicembre 2020 - 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativamente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando «ARCHE' 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19» rispettivamente 1^a, 2^a e 3^a provvedimento;
- il d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535, 4^a provvedimento, con cui:
 - è stata approvata la graduatoria delle domande di agevolazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19»
 - è stata concessa, per effetto dell'approvazione della graduatoria, l'agevolazione complessivamente pari a € 14.760.000,00 a n. 299 domande, tra cui quella presentata dall'impresa oggetto del presente provvedimento;
 - sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda s.p.a. per un importo pari ad € 14.760.000,00 a valere sui capitoli ivi citati;

Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n. 6949 «Approvazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'avviso «Archè 2020 - misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020;

Richiamati:

- il punto A.3 del bando approvato con d.d.u.o 7 agosto

2020, n. 9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di presentazione della domanda e che, fatta eccezione per la dimensione d'impresa e del periodo di attività di cui al capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all'erogazione dell'agevolazione;

- il punto C.4 «Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione» del bando che stabilisce che:
 - i progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 5 agosto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;
 - ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, entro e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine di conclusione del Progetto (definito come data dell'ultima quietanza di pagamento), pena la decadenza del Contributo ad allegare:
 - relazione tecnica finale che dimostri il raggiungimento degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coerenza con le spese rendicontate, secondo il facsimile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, allegando idonea documentazione fotografica, con riferimento agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubblicazione, informazioni e contatti»;
 - scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione Lombardia;
 - fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi rendicontati e documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
 - in caso di opere impiantistiche, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere (collaudo o certificato di regolare esecuzione), nonché la documentazione comprovante il rispetto della normativa in tema ambientale;
 - il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell'investimento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale;
 - ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
 - a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto dell'intervento;
 - b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fatture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti Beneficiari devono riportare nell'oggetto la dicitura «Spesa sostenuta a valere sul Bando ARCHE' 2020 di Regione Lombardia» e il relativo codice CUP;
 - c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto di cui al punto B.3.
 - nella fase di verifica della rendicontazione verrà verificato:
 - a) la validità della documentazione presentata dal Soggetto Beneficiario;
 - b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC valido al momento dell'erogazione o altre modalità pertinenti). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (l.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
 - c) l'assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione;
 - il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda s.p.a in un'unica erogazione a saldo dell'agevolazione, previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento

di autorizzazione all'erogazione delle risorse adottato dal dirigente regionale responsabile del procedimento;

- Finlombarda s.p.a., nella fase di verifica della rendicontazione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo di decadenza;
- sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Responsabile del Procedimento, variazioni del budget di Progetto che prevedano uno spostamento compensativo della spesa tra le voci di cui al punto B.3 «Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità» non superiore al 25% del valore totale del Progetto ammesso all'atto della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle percentuali di cui al punto «B.3 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità» e non sono ammesse variazioni al Progetto di qualsiasi altra natura;
- nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno il 70% dell'investimento complessivo ammesso a contributo a pena di decadenza, il Contributo verrà rideterminato con provvedimento regionale;

Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendicontazione stabiliscono:

- al punto 5.1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;
- al punto 5.2 «Rideterminazione del contributo e variazioni progettuali» che la variazione della sede oggetto dell'intervento deve essere tempestivamente comunicata secondo le modalità ivi previste;

Preso atto che Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore:

- con pec prot. n. O1.2022.6462 del 25 marzo 2022 ha proposto, in esito all'istruttoria della rendicontazione presentata dall'impresa Sbstost s.r.l. come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la rideterminazione del contributo da erogare in € 21.243,47, per le motivazioni riportate nel suddetto allegato 1;
- ha verificato in sede di esame della rendicontazione, come da esiti riportati nella comunicazione pec prot. n. O1.2022.6462 del 25 marzo 2022 la regolarità contributiva (DURC) e l'assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione;

Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti dell'istruttoria della rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore e comunicate con la succitata pec e riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, in sede di erogazione dell'agevolazione è tenuta a verificare:

- il mantenimento dei requisiti di cui punto A.3 del Bando, ad eccezione della dimensione d'impresa e del periodo di attività di cui al capoverso 1 della lettera a) del punto A.3;
- la validità e la regolarità del DURC;
- l'assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);
- il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e che all'art. 9 prevede per gli aiuti individuali registrati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente rilascio di un «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» da riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Attestato che la variazione dell'aiuto è stata inserita nel Registro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

Ritenuto pertanto necessario:

- rideterminare il contributo il contributo concesso con decreto 25 febbraio 2021, n. 2535 all'impresa Sboostats s.r.l. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- liquidare a Finlombarda s.p.a. l'importo di € 21.243,47;
- autorizzare Finlombarda s.p.a. all'erogazione del contributo al beneficiario di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla verifica:
 - di validità e regolarità del DURC;
 - del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando;
 - dell'assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
 - del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;

Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza applicare la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando, ai sensi dell'art.10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n.176;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura, ai fini dell'erogazione del contributo all'impresa Sboostats s.r.l.;

Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della spesa, è pervenuta a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella data indicata nella colonna «Data protocollo rendicontazione» dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che:

- il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha comunicato l'esito della rendicontazione con pec O1.2022.6462 del 25 marzo 2022;
- il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 241/90;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentate e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario nei termini di legge;

Dato atto infine che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'innovazione delle imprese secondo quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n. 6949 e nella comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico prot. O1.2021.0038449 del 16 novembre 2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa con decreto 25 febbraio 2021, n. 2535 all'impresa Sboostats s.r.l. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare l'importo di € 21.243,47 a favore di Finlombarda s.p.a. (codice 19905);

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBAR- DIA S.P.A.	19905	14.01.203.10856	2021/3326/0		7.435,21
FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBAR- DIA S.P.A.	19905	14.01.203.10874	2021/3327/0		3.186,52

3. di autorizzare Finlombarda s.p.a. all'erogazione del contributo al beneficiario Sboostats s.r.l. di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla verifica, di validità e regolarità del DURC, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, dell'assenza di ordini di recupero e del mantenimento della sede attiva in Lombardia indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;

4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario nei termini di legge;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa interessata e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

_____ • _____

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBAR- DIA S.P.A.	19905	14.01.203.10840	2021/3325/0		10.621,74

BANDO ARCHE' 2020 - ALLEGATO 1 DECRETO DI RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. Beneficiario SBOSTATS S.R.L. - prog id 2343078

CF / P. I.	COR	CUP	Spese ammesse in concessione	Contributo concesso	Data protocollo rendicontazione	Esiti verifica DURC (Data Scadenza)	Esito verifica Degenerator	Spese rendicontate	Spese approvate	Esito rendicontazione	Contributo erogabile	Economia	COVAR ridetermine	Motivo della ridetermina/motivo della decadenza
04035000985	4827102	E32C21000660008	56.000,00 €	28.000,00 €	20/10/2021	14/04/2022	OK	59.221,54 €	42.486,95 €	Ridetermina	21.243,47 €	- 6.756,53	772188	Importo approvato rideterminato in relazione alle spese ammesse e alla riparametrizzazione delle spese generali nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 6.9 delle Linee Guida per la rendicontazione; Ricevuta canone locazione n. 01/2021 spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, periodo di locazione 11/09/2021 - 11/01/2022 successivo la data di conclusione del progetto 09/09/2021; Ricevuta n. 1/2020 spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (deposito cauzionale); Fattura n. INV-IT-58054585-2020-3484 spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la rendicontazione (complemento d'arredo - lampada da scrivania); Fattura n. IT20-AEUI-7679894 spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la rendicontazione (fotocamera digitale, non presente nel budget approvato, acquisto non motivato nella relazione finale e non coerente con l'investimento previsto); Fattura n. 18 importo ridotto per superamento della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. 6.5 delle Linee Guida per la rendicontazione; Fattura n. 149/2021/1 importo ridotto per superamento della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. 6.2 delle Linee Guida per la rendicontazione.

SPESE NON AMMESSE

Voce di spesa	Numero del documento	Data documento	Importo imputato sulla voce	Importo Approvato finale	Spese non ammissibili	Motivazione
1. Affitto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale; Contspettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking	1	11/09/2020	1.350,00 €	- €	1.350,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (deposito cauzionale)
1. Affitto di sedi produttive, logistiche, commerciali all'interno del territorio regionale; Contspettivi per l'utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all'interno di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking	01	11/09/2021	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, periodo di locazione 11/09/2021 - 11/01/2022 successivo la data di conclusione del progetto 09/09/2021.
2. Servizi di Advisory	149/2021/1	31/08/2021	10.000,00 €	8.497,39 €	1.502,61 €	Importo ridotto per superamento della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. 6.2 delle Linee Guida per la rendicontazione.

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

4. Acquisto e leasing di impianti di produzione, macchinari, attrezzature	7679894	06/12/2020	1.303,11 €	- €	1.303,11 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la rendicontazione (fotocamera digitale, non presente nel budget approvato, acquisto non motivato nella relazione finale e non coerente con l'investimento previsto).
4. Acquisto e leasing di impianti di produzione, macchinari, attrezzature	580545585	13/10/2020	50,56 €	- €	50,56 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle linee guida per la rendicontazione (lampada da scrivania-complemento d'arredo)
5. Acquisto di software, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale	18	14/06/2021	13.000,00 €	2.992,17 €	10.007,83 €	Importo ridotto per superamento della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. 6.5 delle Linee Guida per la rendicontazione
9. Spese generali			3.500,00 €	2.779,52 €	720,48 €	Importo riparametrizzato nel rispetto della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. 6.9 delle Linee Guida per la rendicontazione
					16.734,59 €	

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 31 marzo 2022 - n. 4392

Approvazione del bando OgniGiorno in Lombardia (attuazione della d.g.r. 21 marzo 2022 n. 6139)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Richiamata la d.g.r. n. XI/6139 del 21 marzo 2022 di approvazione dei criteri generali della misura «OgniGiorno in Lombardia» avente una dotazione complessiva pari a 4.000.000,00 euro;

Preso atto che la suddetta d.g.r. 6139/2022 ha stabilito di:

- dare mandato al Dirigente pro tempore della U.O. Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico di adottare di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'iniziativa ivi compresa l'assunzione dei necessari atti contabili nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- dare atto che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa «OgniGiorno in Lombardia» pari ad 4.000.000,00-euro trova copertura sui capitoli di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità specificati:

2022			2023		
3.000.000,00			1.000.000,00		
10910	10612	14517	10910	10612	14517
1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00

- di provvedere, laddove necessario, ad approvare, con provvedimenti di variazione in termini compensativi, allineamenti della spesa al piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari individuate dalla procedura;
- di provvedere, laddove necessario, ad incrementare la dotazione finanziaria della misura sulla base di ulteriori risorse resesi disponibili sull'esercizio finanziario di riferimento;

Vista la comunicazione del 24 marzo 2022 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di approvare in attuazione della d.g.r. n. 6139/2022:

- l'allegato 1 «Bando «OgniGiorno in Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente atto con una dotazione pari a 4.000.000,00 euro;
- gli allegati A-B-C-F-G, in qualità di modulistica di partecipazione al bando, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, conseguentemente, di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma bandi on line raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire:

- FINESTRA 1

dalle ore 12:00 del 2 maggio 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 15 settembre 2022;

- FINESTRA 2

dalle ore 12:00 del 15 novembre 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 15 settembre 2023;

Stabilito di prevedere che la partecipazione al bando da parte di soggetti che svolgono attività economica sia attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Evidenziato che l'iniziativa, attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli) per i soggetti che svolgono attività economica, deve prevedere altresì che la concessione dei contributi non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che i soggetti che svolgono attività economica il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di rife-

rimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, che informi, a partire dalle evidenze del Registro Nazionale Aiuti, su qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del cumulo con altri regimi «de minimis»;

Dato atto altresì che tutti i soggetti che svolgono attività economica dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);
- attesti di non rientrare in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. Paragrafo 2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Dato atto che qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale «de minimis» disponibile, l'importo dell'agevolazione potrà essere rideterminato fino alla concorrenza del massimale «de minimis» ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato;

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'articolo 52 «registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il registro nazionale aiuti»;

Ritenuto di determinare il termine di conclusione del procedimento relativo alla concessione in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 5 della l.r. n. 1/2012;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Stabilito, inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale www.bandi.regione.lombardia.it ;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XI/6139 del 21 marzo 2022:

- l'allegato 1 «Bando OgniGiorno in Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente atto con una dotazione pari a 4.000.000,00 euro;
- gli allegati A-B-C-F-G, in qualità di modulistica di partecipazione al bando, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma bandi on line raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire:

- FINESTRA 1

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

dalle ore 12:00 del 2 maggio 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 15 settembre 2022;

- FINESTRA 2

dalle ore 12:00 del 15 novembre 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 15 settembre 2023;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria del bando di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, ammonta a 4.000.000,00 euro e trova copertura nei seguenti capitoli:

2022			2023		
3.000.000,00			1.000.000,00		
10910	10612	14517	10910	10612	14517
1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00

4. di prevedere che il bando sia attuato, per i soggetti che svolgono attività economica, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale www.bandiregione.lombardia.it.

Il dirigente
Antonella Prete

— • —

Allegato 1**BANDO OGNIGIORNO INLOMBARDIA**

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Esclusioni
- A.5 Dotazione finanziaria
- B. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
 - B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
 - B.2 Progetti finanziabili
 - B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
- C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
 - C.1 Presentazione delle domande
 - C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
 - C.3 Istruttoria
 - C.3.a Modalità e tempi del processo
 - C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande
 - C.3.c Valutazione delle domande
 - C.3.d Integrazione documentale
 - C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
 - C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
 - C.4.a Adempimenti post concessione
 - C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione
 - C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi
- D. DISPOSIZIONI FINALI
 - D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
 - D.2 Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari
 - D.3 Ispezioni e controlli
 - D.4 Monitoraggio dei risultati
 - D.5 Responsabile del procedimento
 - D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti
 - D.7 Trattamento dati personali
 - D.8 Diritto di accesso agli atti

D.9 Definizioni e glossario

D.10 Riepilogo date e termini temporali

D.11 Allegati/informative e istruzioni

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998

ALL. 1 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis

ALL. 2 Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica)

ALL. 3 Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

ALL. 4 Richiesta di accesso agli atti

ALL. 5 Informativa sul trattamento dei dati personali

ALL. 6 Scheda informativa bando^(*)

ALL. 7 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo

ALL. 8 Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso

ALL. 9 Firma Elettronica

A.1 Finalità e obiettivi

Il bando “OgniGiorno inLombardia” (di seguito, per brevità, bando), in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 6139 del 21 marzo 2022, sostiene eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero da parte di soggetti di natura pubblica o privata.

La misura promuove lo sviluppo dell'attrattività locale supportando iniziative territoriali di promozione turistica che integrano e completano la strategia regionale.

L'obiettivo è diffondere la conoscenza e la fruizione dell'offerta turistica di prossimità favorendo sia la peculiare vocazione territoriale sia la destagionalizzazione dell'offerta.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.

Normativa regionale:

- la d.c.r. 16 dicembre 2021 n. XI/2241 di approvazione dell'ordine del giorno concernente lo stanziamento di risorse per la realizzazione di iniziative locali a favore dell'attività turistica del territorio lombardo;
- la d.g.r. 31 gennaio 2022 n. 5900 di approvazione del Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività previsto dall'articolo 16 della l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 - (a seguito di parere della commissione consiliare)
- la d.g.r. 21 marzo 2022 n. 6139 avente ad oggetto “Bando “OgniGiorno inLombardia” - Approvazione dei criteri generali”.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

SOGGETTI DI NATURA PUBBLICA

- a) enti locali lombardi titolari di competenza in materia di promozione turistica
- b) Camere di Commercio lombarde
- c) soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all'elenco esaustivo delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel SEC) aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda

SOGGETTI DI NATURA PRIVATA IN FORMA NON IMPRENDITORIALE

- d) associazioni Pro Loco lombarde iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 27/2015 alla data di presentazione della domanda
- e) agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale aventi sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda
- f) Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi della Legge 1 luglio 1970 n. 518 alla data di presentazione della domanda

SOGGETTI IN FORMA IMPRENDITORIALE

- g) consorzi o società consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda

h) altri soggetti in forma imprenditoriale aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda.

I soggetti di natura privata in forma non imprenditoriale devono:

- essere formalmente costituiti e operanti secondo le vigenti normative in materia alla data di presentazione della domanda, come da statuto o atto costitutivo;
- avere contabilità separata per lo svolgimento di attività di natura economica.

I soggetti in forma imprenditoriale devono essere regolarmente costituiti, iscritti e attivi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.

All'atto della presentazione della domanda, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- attestare di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- attestare di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- attestare il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'articolo 2 paragrafo 2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Ogni soggetto richiedente può presentare al massimo due domande inerenti differenti eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico per ciascuna finestra dello sportello ai sensi del successivo articolo C.1 (*Presentazione delle domande*).

A.4 Esclusioni

Sono escluse dal presente bando:

- le Province e la Città metropolitana di Milano;
- i soggetti che svolgono attività economica che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il presente bando è pari a complessivi 4.000.000,00 euro, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

Lo stanziamento è così suddiviso:

- finestra 1: 3.000.000,00 euro
- finestra 2: 1.000.000,00 euro

B. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

L'intensità d'aiuto massima richiedibile è pari al 70% della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00),

e l'investimento minimo totale ammissibile che non deve essere inferiore a 5.000,00 euro (cinquemila/00).

L'intensità di aiuto effettiva sarà quantificata sulla base del rapporto fra il contributo richiesto e l'investimento presentato, come eventualmente rideterminati in sede di concessione. Tale intensità, che potrà quindi essere inferiore al 70%, sarà mantenuta in sede di quantificazione del contributo finale erogabile in relazione alle spese debitamente rendicontate e ammesse alla liquidazione.

L'agevolazione prevista dal bando è concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto secondo le modalità di cui all'articolo C.4 (*Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione*).

Tale agevolazione è concessa, per i soggetti che svolgono attività economica, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

In particolare, tale Regolamento prevede che:

- (articolo 2, comma 2) per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese;
- (articolo 3, comma 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto

dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- (articolo 5 – cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- (articolo 6 – controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

Nel caso di superamento del massimale de minimis, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta dai soggetti richiedenti che svolgono attività economica e/o della visura registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente che svolge attività economica è concessa automaticamente un'agevolazione rideterminata fino alla concorrenza del massimale de minimis ancora disponibile al momento della concessione medesima, a fronte di un investimento presentato e ammesso invariato.

B.2 Progetti finanziabili

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono proporre:

- eventi e/o iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero;
- eventi e/o iniziative collaterali di carattere attrattivo-turistico da realizzare in occasione di eventi di natura non turistica. In nessun caso è finanziabile l'organizzazione dell'evento di natura non turistica in quanto tale.

A titolo non esaustivo, si elencano le attività ammissibili:

Attività rivolte al pubblico consumer

- Visite guidate o virtuali
- Itinerari e percorsi speciali
- Videomapping
- Masterclass, laboratori
- Flash mob
- Campagne di comunicazione
- "Fuori" evento
- Realizzazione di/partecipazione a eventi di promozione turistica
- Co-marketing di eventi di promozione turistica
- Partecipazione a manifestazioni fieristiche turistiche b2c o miste

- Attività collaterali in occasione di manifestazioni fieristiche turistiche b2c o miste ivi comprese quelle in cui ha partecipazione Regione Lombardia
- Concorsi digitali e tradizionali
- Partnership con vettori di trasporto
- Media Partnership
- Partnership con tour operator
- Campagne influencer/Digital PR
- Campagne DEM e Newsletter b2c su canali terzi
- Attività di social media marketing su canali terzi o sponsorizzazione di canali proprietari del proponente
- Acquisto di spazi pubblicitari on line e off line
- Press tour
- Influencer tour

Attività rivolte al pubblico business

- Formazione, seminari, e-learning per operatori turistici lombardi
- Formazione, seminari, e-learning per buyer
- Attività di PR e media relations della destinazione effettuate tramite soggetti terzi
- Campagne DEM e Newsletter b2b su canali terzi
- Sales Mission e Roadshow
- Workshop b2b
- Eventi stampa
- Educational tour e fam trip
- Partecipazione a manifestazioni fieristiche turistiche b2b
- Attività collaterali in occasione di manifestazioni fieristiche turistiche b2b ivi comprese quelle in cui ha partecipazione Regione Lombardia

Sono escluse:

- le iniziative che abbiano richiesto o ottenuto altri contributi pubblici per le medesime spese
- le iniziative di qualsiasi natura promosse o partecipate a titolo oneroso o a titolo non oneroso da Regione Lombardia o dalla società regionale Explora S.p.A., ivi comprese le iniziative realizzate con il concorso dell'ente regionale ai sensi della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50
- le iniziative finalizzate all'incremento patrimoniale del richiedente.

FINESTRA 1

Per la realizzazione delle attività è fatto obbligo ai soggetti beneficiari – a pena di decadenza dal diritto al contributo – di trasmettere tutti i materiali promozionali esecutivi all'indirizzo campagna@in-lombardia.it almeno 15 giorni prima dell'uscita prevista ai fini della verifica preventiva in termini grafici. Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere inserita la dicitura "Bando OgniGiorno inLombardia- approvazione materiali".

Il termine ultimo per la trasmissione dei materiali è il 21 novembre 2022.

L'esito della verifica è comunicato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti beneficiari che candidano eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa).

FINESTRA 2

Per la realizzazione delle attività è fatto obbligo ai soggetti beneficiari – a pena di decadenza dal diritto al contributo – di trasmettere tutti i materiali promozionali esecutivi all'indirizzo campagna@in-lombardia.it almeno 15 giorni prima dell'uscita prevista ai fini della verifica preventiva in termini grafici. Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere inserita la dicitura “Bando OgniGiorno inLombardia- approvazione materiali”.

Il termine ultimo per la presentazione dei materiali è il 20 novembre 2023.

L'esito della verifica è comunicato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti beneficiari che candidano eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa).

Tutti gli interventi devono attenersi alle seguenti regole operative in termini di comunicazione:

- utilizzare la dicitura “con il contributo di” e i brand **inLombardia** e **Regione Lombardia** secondo il pacchetto loghi e il brand book resi disponibili alla pubblicazione del bando;
- dare evidenza nelle cartelle stampa e nei comunicati stampa delle iniziative che il progetto è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- ricordare le attività di promozione con i canali social di **inLombardia**, secondo le regole, riportate nel seguente riquadro

Le uscite pianificate sui canali social dei soggetti beneficiari devono essere segnalate con almeno una settimana di anticipo rispetto all'uscita stessa, al fine di consentire l'eventuale integrazione del piano editoriale inLombardia e la ripresa attraverso i relativi canali social istituzionali. Tutti i materiali promozionali esecutivi devono essere già stati oggetto di approvazione in termini grafici.

Tale segnalazione deve:

- avvenire esclusivamente via mail all'indirizzo campagna@in-lombardia.it e inserendo nell'oggetto la dicitura “Bando OgniGiorno inLombardia PIANIFICAZIONE SOCIAL”;
- contenere i seguenti elementi di dettaglio: date di uscita dei post/stories, indicazione del profilo social territoriale utilizzato per la pubblicazione.

I contenuti pubblicati dai soggetti beneficiari sui canali individuati per l'attività di promozione devono contenere tag e mention dei profili di inLombardia (Instagram: [@in_lombardia](https://www.instagram.com/in_lombardia), Twitter: [@inLOMBARDIA](https://twitter.com/inLOMBARDIA), Facebook: [@inLOMBARDIA](https://www.facebook.com/inLOMBARDIA)).

FINESTRA 1 e FINESTRA 2

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti beneficiari che candidano eventi o iniziative di carattere attrattivo-turistico già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa).

Regione Lombardia si riserva di chiedere, pena la decadenza dal diritto al contributo in caso di mancato adeguamento, adattamenti e revisioni alle proposte creative selezionate al fine di renderle rispondenti al format regionale.

Durata dei progetti

Finestra 1

I progetti ammessi devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2022. Non sono ammesse proroghe.

Finestra 2

I progetti ammessi devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 2023. Non sono ammesse proroghe.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente all'acquisizione, tramite soggetti terzi, di servizi funzionali all'attività di promozione turistica.

Tutte le spese sono ammissibili solo se riferite a titoli di spesa e di pagamento emessi dalla data di presentazione della domanda.

Finestra 1

Le spese dovranno essere sostenute (giustificativi di spesa) e quietanzate esclusivamente dal soggetto beneficiario (giustificativi di pagamento) entro il 31 dicembre 2022 (termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione finale delle spese).

Finestra 2

Le spese dovranno essere sostenute (giustificativi di spesa) e quietanzate (giustificativi di pagamento) esclusivamente dal soggetto beneficiario entro il 31 dicembre 2023 (termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione finale delle spese).

Per i soggetti beneficiari di natura pubblica in contabilità finanziaria è richiesta l'imputazione dell'obbligazione giuridica a valere sull'esercizio finanziario 2023.

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.

Non sono ammesse:

- spese per investimenti di natura capitale
- spese per il personale.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Il soggetto richiedente deve presentare domanda di contributo al responsabile del procedimento:

FINESTRA 1 - codice piattaforma Bandi Online RLP12022024023
dalle ore 12.00 del 2 maggio 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2022

per iniziative da realizzare dal 2 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 (fa fede la data di inizio dell'iniziativa che può protrarsi anche oltre il 31 dicembre 2022; in ogni caso le attività devono essere rendicontate entro il 31 dicembre 2022).

FINESTRA 2 - codice piattaforma Bandi Online RLP12022024243
dalle ore 12.00 del 15 novembre 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2023

per iniziative da realizzare dal 15 novembre 2022 al 31 dicembre 2023 (fa fede la data di inizio dell'iniziativa che può protrarsi anche oltre il 31 dicembre 2023; in ogni caso le attività devono essere rendicontate entro il 31 dicembre 2023. Per i soggetti di natura pubblica in contabilità finanziaria è richiesto che l'obbligazione giuridica sia imputata all'esercizio finanziario 2023).

Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica accedendo al portale Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it e compilando l'apposita modulistica.

L'accesso alla piattaforma richiede la registrazione con una delle seguenti modalità:

- a) per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
- b) per i soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate. Per tali soggetti la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:
 - a) fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso;
 - b) fase di profilazione:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo del soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

Qualora non registrate, le Camere di commercio italiane all'estero devono utilizzare in profilazione la natura giuridica "Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile".

I tempi di validazione della registrazione possono variare, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata: durante tale periodo non sarà possibile operare sulla piattaforma. Si raccomanda, pertanto, di procedere con congruo anticipo alla fase di registrazione, che può essere realizzata in qualsiasi momento a prescindere dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del sistema informativo sono ad esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e->

informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online.

Nella domanda on line di partecipazione al bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in anagrafica, indicare:

- a) riferimenti dell'istituto di credito: denominazione, intestatario, coordinate bancarie (codice IBAN; in caso di enti assoggettati a tesoreria unica coordinate del relativo conto);
- b) le spese totali ammissibili e il contributo richiesto.

Al termine della compilazione on line dello step di anagrafica, ogni soggetto richiedente dovrà provvedere obbligatoriamente ad allegare la documentazione così come elencata di seguito:

- la **scheda progetto (allegato B)**. La scheda progetto deve essere compilata in modo dettagliato: il soggetto proponente deve fornire tutti gli elementi utili e di dettaglio per consentire un'adeguata e approfondita valutazione delle proposte. Ciascuna attività descritta nella scheda progetto, per la quale è previsto un investimento, deve essere analiticamente richiamata nel prospetto spese di cui al successivo allegato C, utilizzando la medesima dicitura al fine di consentire una connessione univoca fra le attività descritte nella scheda progetto e quelle quotate nel prospetto delle spese;
- il **prospetto delle spese (allegato C)**

I soggetti che svolgono attività economica devono allegare anche la seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione de minimis (allegato D) redatta a partire dalle evidenze del Registro Nazionale Aiuti ¹	da scaricare, compilare e ricaricare a sistema	OBBLIGATORIO PER I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICA IL CUI ESERCIZIO FINANZIARIO NON COINCIDE CON L'ANNO SOLARE
b) dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013 (allegato E - perimetro impresa unica)	da scaricare, compilare e ricaricare a sistema	OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICA

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo A.3 (*Soggetti beneficiari*) devono comunicare anche il codice CUP assegnato al progetto:

CUP assegnato al progetto	da compilare a sistema	OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE a), b) c) DELL'ARTICOLO A.3 DEL BANDO IN CASO DI NON ASSOGGETTAMENTO ALLEGARE
---------------------------	------------------------	--

¹ In caso di imprese collegate e/o associate, il legale rappresentante di tali imprese sottoscrive con firma autografa la dichiarazione di riferimento allegando copia del documento d'identità in corso di validità. Nel caso in cui vengano compilate più dichiarazioni, queste devono essere allegate in un unico file zip unitamente ai documenti d'identità dei soggetti firmatari

		DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
--	--	---

I soggetti di cui alle lettere c), e) del precedente articolo A.3 (*Soggetti beneficiari*) devono allegare anche la seguente documentazione:

c) statuto o atto costitutivo	da caricare a sistema	OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE c) ed e) DELL'ARTICOLO A.3 DEL BANDO
-------------------------------	-----------------------	--

Tutti i documenti sopra richiamati devono essere sottoscritti qualora la domanda sia compilata:

- da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana: con firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE: non è richiesta sottoscrizione.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento dei documenti obbligatori richiesti, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del sistema informativo. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato B articolo 16 oppure 27bis.

Infine, qualora la compilazione della domanda sia effettuata:

- dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti sopra richiamati, il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, la domanda di agevolazione generata automaticamente dal sistema di cui al **facsimile domanda (allegato A)** che sarà archiviata nel fascicolo di progetto.
- da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente o da un soggetto richiedente residente in uno Stato estero senza sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei documenti sopra richiamati, il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, la domanda di agevolazione generata automaticamente dal sistema di cui al **facsimile domanda (allegato A)** e ri-allegarla previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica

qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda di partecipazione al bando è trasmessa e protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata e dei suoi allegati.

Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal sistema informativo, attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda, è comunicato al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo ordinario indicato nella sezione anagrafica di www.bandiregione.lombardia.it e ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) specificato nella domanda. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo.

Al fine della determinazione della presentazione della domanda si considera il numero di protocollo identificativo e progressivo assegnato alla domanda medesima dalla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario previsto di scadenza dei termini è di esclusiva responsabilità del soggetto richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai soggetti richiedenti di accedere alla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Sul sito www.bandiregione.lombardia.it sarà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'agevolazione è concessa mediante **una procedura valutativa a sportello** (di cui all'articolo 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998) **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.**

Il bando prevede, oltre alla presentazione della domanda di agevolazione e al superamento dell'istruttoria formale, una valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto effettuata da un apposito Nucleo di valutazione (*cf. articolo C.3.c Valutazione delle domande*).

Al fine della determinazione dell'ordine cronologico si considera il numero di protocollo identificativo e progressivo assegnato dalla piattaforma www.bandiregione.lombardia.it alla domanda presentata.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili prima della chiusura dei termini previsti per ciascuna finestra, Regione Lombardia procederà alla chiusura dello sportello, inibendo la presentazione di ulteriori domande e dandone comunicazione sul sito www.bandiregione.lombardia.it.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del responsabile del procedimento è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

Le domande di agevolazione:

- prive di uno o più dei documenti obbligatori di cui all'articolo C.1;
- con uno o più documenti obbligatori di cui all'articolo C.1 allegati ma non compilati sono dichiarate inammissibili.

Le domande di agevolazione con uno o più documenti obbligatori di cui all'articolo C.1 allegati ma parzialmente compilati accedono al soccorso istruttorio.

A tal proposito, in sede di istruttoria di ammissibilità formale, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto richiedente - tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda - le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

A seguito degli esiti dell'istruttoria formale, il responsabile del procedimento approva periodicamente con proprio decreto l'elenco delle proposte formalmente ammissibili.

C.3.c Valutazione delle domande

La valutazione delle proposte progettuali ritenute formalmente ammesse è svolta da un Nucleo di valutazione da nominare con apposito provvedimento di Regione Lombardia a cura del responsabile del procedimento.

Il Nucleo, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente bando, si riunisce in base alle domande pervenute, esaminando le proposte secondo l'ordine cronologico di arrivo.

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei criteri sottoindicati

CRITERI	INDICATORI	ESITO
A. Qualità della proposta di iniziativa di promozione turistica	<ul style="list-style-type: none"> completezza della descrizione dell'iniziativa e adeguatezza di finalità, obiettivi e target presenza di risultati attesi con indicazione di metriche e indicatori di performance (valutazione ex ante) indicazione dei canali e degli strumenti di promozione turistica 	<p>SÌ/NO</p> <p>SÌ/NO</p> <p>SÌ/NO</p>
B. Congruità del piano di investimento dell'iniziativa di promozione turistica	<ul style="list-style-type: none"> articolazione del percorso dell'iniziativa e relativo cronoprogramma per la sua realizzazione congruità e coerenza delle singole voci spesa rispetto alla proposta progettuale visibilità della destinazione e capacità di attrazione di flussi turistici in Lombardia 	<p>SÌ/NO</p> <p>SÌ/NO</p> <p>SI/NO</p>

Nell'ambito dell'analisi tecnica, in particolare nell'ambito del criterio di valutazione B, il Nucleo di valutazione valuterà altresì la coerenza, congruità e pertinenza delle spese di progetto dichiarate dal soggetto richiedente rispetto all'evento o iniziativa di promozione turistica candidato e potrà procedere alla revisione delle spese ammissibili presentate in termini di rideterminazione dei valori.

Per essere ammessi all'agevolazione i progetti devono conseguire esito positivo (Sì) per tutti gli indicatori previsti dai criteri.

C.3.d Integrazione documentale

In sede di valutazione di merito, l'istruttoria delle proposte progettuali viene svolta unicamente sulla base degli elementi di qualificazione della proposta progettuale. Non sono ammesse in questa fase integrazioni alla documentazione presentata.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito degli esiti dell'istruttoria tecnica delle domande formalmente ammesse, il responsabile del procedimento, entro 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, ap-

prova periodicamente con proprio decreto l'elenco delle domande ammesse e non ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna finestra.

Qualora la dotazione finanziaria della finestra risulti incapiente con riferimento all'ultimo progetto utilmente presentato in ordine cronologico, per quest'ultimo si procederà con la concessione parziale del contributo sulla base del residuo disponibile. In caso di economie derivanti da mancata accettazione, l'agevolazione parziale potrà essere eventualmente integrata fino all'occorrenza del contributo richiesto.

L'elenco delle domande ammesse e non ammesse viene pubblicato sul BURL e sul sito internet www.bandiregione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione viene erogata esclusivamente a saldo, al netto delle ritenute di legge.

C.4.a Adempimenti post concessione

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse, il soggetto richiedente deve comunicare l'accettazione dell'agevolazione assegnata accedendo all'apposita sezione del sistema informativo www.bandiregione.lombardia.it.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto richiedente deve trasmettere tramite il sistema informativo www.bandiregione.lombardia.it

- finestra 1: entro e non oltre il 31 dicembre 2022
- finestra 2: dall'1 gennaio ed entro e non oltre il 31 dicembre 2023

la seguente documentazione:

- una relazione finale (allegato F) sugli esiti di progetto;
- un modulo di rendicontazione (allegato G) recante la conciliazione dei giustificativi di spesa e di pagamento rendicontati rispetto alle attività progettuali previste e ai relativi importi presentati, in adesione, nel prospetto spese di cui all'allegato C;
- copia dei materiali di promozione turistica realizzati;
- copia della mail di autorizzazione dei materiali di comunicazione oppure dichiarazione di non assoggettamento ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di eventi o iniziative già realizzati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa);
- dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e detraibilità IVA (allegato H);
- le fatture di acquisto di ciascuno dei servizi rendicontati contenenti i costi unitari dell'acquisto e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento (in unico file in formato elettronico con estensione .pdf) che dovrà dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del fornitore del corrispettivo della fattura.

Gli originali delle fatture e/o dei documenti contabili probanti quietanzati relativi all'investimento complessivamente ammesso dovranno essere tenuti agli atti presso i competenti uffici del soggetto richiedente ed esibiti in caso di controlli.

Il responsabile del procedimento effettua la liquidazione entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione previa verifica:

- in caso di soggetti in forma imprenditoriale, dello stato di attività del soggetto beneficiario;
- in caso di soggetti privati in forma non imprenditoriale, dell'operatività del soggetto beneficiario sulla base dello statuto o atto costitutivo;
- della regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
- dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'1/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

Le eventuali integrazioni richieste dal responsabile del procedimento devono essere trasmesse entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

- le spese sono ammissibili solo se riferite a progetti avviati dalla data di presentazione della domanda; l'avvio del progetto è comprovabile dal primo giustificativo emesso;
- tutti i giustificativi di spesa devono contenere i costi unitari dei servizi acquisiti.
- l'ammissibilità delle spese rendicontate viene effettuata in termini di contenuti e di importi in raffronto alle attività progettuali così come dettagliate dal richiedente nel prospetto delle spese (allegato C) presentato in domanda.

In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono essere:

- debitamente sostenute e quietanzate esclusivamente dal beneficiario; non sono ammessi soggetti attuatori;
- pertinenti e connesse al progetto approvato;
- denominate nel modulo di rendicontazione (allegato G) esattamente come le attività progettuali previste, in sede di adesione, nel prospetto spese di cui all'allegato C.

Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 250,00 euro (duecentocinquanta/00).

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto.

C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Variazioni societarie

Le variazioni societarie (senza modifica di codice fiscale/partita IVA) devono essere comunicate al responsabile del procedimento entro la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione a Regione Lombardia via PEC all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it. Il responsabile del procedimento assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione societaria entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Cambio di titolarità dell'agevolazione

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo A.3 (*Soggetti beneficiari*) del bando, le richieste di cambio di titolarità dell'agevolazione devono essere autorizzate e, pertanto, la richiesta deve essere presentata via PEC, esclusivamente dopo la concessione dell'agevolazione e prima della richiesta di erogazione del contributo, al responsabile del procedimento all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione. Il responsabile del procedimento assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione societaria entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Variazioni delle spese e/o dei progetti

Non sono ammesse variazioni delle spese e/o dei progetti.

Rideterminazione delle agevolazioni

In sede di erogazione, si potrà procedere - sulla base della documentazione ricevuta per la richiesta di liquidazione - alla rideterminazione dell'agevolazione concessa in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili; ogni eventuale rideterminazione dell'agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del responsabile del procedimento.

Le diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili comportano:

- la rideterminazione delle spese ammissibili e della relativa agevolazione nel rispetto dell'intensità d'aiuto concessa, se le diminuzioni medesime risultano inferiori o pari al 30% dell'investimento ammesso, fermo restando la verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità progettuali;
- la decadenza totale dall'agevolazione se le diminuzioni medesime risultano superiori al 30% dell'investimento ammesso ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportano il mancato rispetto dell'investimento minimo di 5.000,00 euro (cinquemila/00) di cui all'articolo B.1 (*Caratteristiche dell'agevolazione*).

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente concessa.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo B.2 (*Progetti finanziabili*);

- b) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di partecipazione;
- c) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di ricezione del pagamento del contributo, la documentazione originale di rendicontazione;
- d) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- e) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità, ecc.), che esso è realizzato con il contributo di Regione Lombardia;
- f) trasmettere l'accettazione del contributo entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse sul BURL;
- g) trasmettere, entro e non oltre:
 - il 21 novembre 2022 per i soggetti beneficiari della finestra 1
 - il 20 novembre 2023 per i soggetti beneficiari della finestra 2all'indirizzo mail campagna@in-lombardia.it tutti i materiali promozionali esecutivi in tempo utile (ovvero almeno 15 giorni prima per ciascuna uscita prevista) per la verifica in termini grafici; è fatta esclusione per gli eventi o le iniziative già realizzate alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del decreto di concessione del contributo (fa fede la data di inizio dell'evento o dell'iniziativa);
- h) adattare e revisionare le proposte creative selezionate al fine di renderle rispondenti al format regionale;
- i) trasmettere la rendicontazione finale del progetto
 - entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti beneficiari della finestra 1
 - a partire dal 1 gennaio ed entro il 31 dicembre 2023 per i soggetti beneficiari della finestra 2
- j) in caso di soggetti in forma imprenditoriale, pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio, nonché nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato degli importi di sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, uguali o superiori a 10.000,00 euro, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente (Legge n. 124/2017, articolo 1, commi da 125 a 129)².

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi, ad eccezione della lettera j), comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione secondo le previsioni di cui all'articolo D.2 (*Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari*).

D.2 Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari

La rinuncia deve essere comunicata al responsabile del procedimento via PEC all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it mediante richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Il contributo è soggetto a decadenza:

- a) in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
- b) qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'articolo D.1 (*Obblighi dei soggetti beneficiari*) ad eccezione della lettera j);

² Per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, la pubblicazione va effettuata nei propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione del contributo; in assenza del sito internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione del contributo

- c) qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili del progetto superino la percentuale del 30% (trenta per cento) ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportino il mancato rispetto dell'investimento minimo di 5.000,00 euro (cinquemila/00) di cui all'articolo B.1 (*Caratteristiche dell'agevolazione*);
- d) in caso di mancato rispetto delle regole del regime de minimis.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario.

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- i documenti presentati.

D.4 Monitoraggio dei risultati

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera g della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di beneficiari che ricevono un sostegno.

D.5 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, marketing territoriale e moda.

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti

Per informazioni relative **alla fase di adesione, concessione e di erogazione**:

ENTE	E-mail	Telefono
REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02 6765 5269 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Per le richieste di **assistenza tecnica** alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:

ENTE	E-mail	Telefono
ARIA S.p.A.	bandi@regione.lombardia.it	Numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00. Al di fuori di questi orari o in caso di linee occupate, è sempre disponibile l'assistente virtuale

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa, riportata all'allegato 6.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali riportata all'allegato 5.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Copia del bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, marketing territoriale e moda.

L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della l.r. n.1/2012.

D.9 Definizioni e glossario

Ai fini del presente bando si forniscono le seguenti definizioni:

Agevolazione: l'agevolazione prevista dal bando è concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto.

Bando: il presente avviso, con i relativi allegati.

D.g.r.: la d.g.r. 21 marzo 2022 n. 6139 avente ad oggetto "Bando OgniGiorno inLombardia – Approvazione criteri generali".

Firma elettronica: ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai

sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.

Regolamento (UE) n. 1407/2013: il Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Soggetto beneficiario: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sul presente bando, ossia i soggetti che, a seguito della presentazione di un progetto vengono ammessi al contributo.

Ai fini dell'interpretazione del presente bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

FINESTRA 1: dalle ore 12.00 del 2 maggio 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2022 FINESTRA 2: dalle ore 12.00 del 15 novembre 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2023	apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Entro 60 giorni successivi dalla presentazione delle domande	approvazione del decreto regionale dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse
Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione sul BURL dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse	accettazione del contributo
FINESTRA 1: entro il 21 novembre 2022 FINESTRA 2: entro il 20 novembre 2023	richiesta approvazione materiali di comunicazione
FINESTRA 1 Dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2022 FINESTRA 2 Dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2023	realizzazione del progetto
FINESTRA 1 Entro e non oltre il 31 dicembre 2022 FINESTRA 2 Dall'1 gennaio 2023 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2023	rendicontazione e richiesta di erogazione

D.11 Allegati/informative e istruzioni**Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998**

Le agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 9 "Revoca dei benefici e sanzioni" del D.Lgs. n. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

I documenti che seguono hanno una funzione informativa.

La versione da compilare, se necessario, è quella disponibile sul sito www.bandiregione.lombardia.it.

ALL. 1 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis

Il legale rappresentante di un'impresa, il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: come individuare il beneficiario – il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'impresa unica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di un'impresa unica così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o generale).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per esercizio finanziario si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è

quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3(8) del Regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000,00 euro in de minimis nell'anno 2010.

All'impresa B sono stati concessi 20.000,00 euro in de minimis nell'anno 2010.

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B).

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000,00 euro. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000,00 euro.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000,00 euro.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (articolo 3(9) del Regolamento (UE) n. 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come un'operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

La seguente parte per la compilazione fornisce indicazioni utili ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo.

Sezione C: campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti de minimis.

Da Regolamento (UE) n. 1407/2013 (articolo 1, paragrafo 1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti de minimis godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000,00 euro, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000,00 euro.

Sezione D: condizioni per il cumulo

Se l'avviso/bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in de minimis.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000,00 euro) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000,00 euro). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000,00 euro.

Esempio 2: per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha

ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6.000,00 euro (500,00 euro al mese). Tuttavia, il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4.800,00 euro (corrispondente a 400,00 euro al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1.200,00 euro per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto previsto dall'avviso/bando, sotto forma di prestiti o garanzia.

Qualora l'aiuto de minimis possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

**ALL. 2 Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica)
di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'articolo 2 paragrafo 2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lettere a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla Legge n. 234/2012 articolo 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>.

Con riferimento all'articolo 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'articolo 2 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento de minimis corrisponde al punto 3) dell'articolo 2359, mentre la lettera d) dell'articolo 2

paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Articolo 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾*Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

⁽²⁾*Comma così modificato dall'articolo 8 D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'articolo 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento

delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALL. 3 Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

Informativa ai sensi della Legge n. 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie – conformi o in carta libera – è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti:

Direzione	Turismo, marketing territoriale e moda
U.O.	Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico
indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1
telefono	02.6765.4695
e-mail	antonella_prete@regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le pubbliche amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.regione.lombardia.it.

ALL. 4 Richiesta di accesso agli atti

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e l.r. 1/2012)

 All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

oppure

 alla Direzione _____

Unità Organizzativa _____/Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/la sottoscritto/a

cognome* _____

nome* _____

nato/a* il _____ a _____ Prov. (___)

residente* in _____ Prov. (___)

Via _____ n. _____

e-mail: _____

tel. _____

documento identificativo (all.) _____

 diretto interessato legale rappresentante (all. doc) procura da parte (all. doc)

CHIEDE

- di visionare
- di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico
- di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (articolo 25 Legge n. 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 dell'1 marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

*dati obbligatori

ALL. 5 Informativa sul trattamento dei dati personali



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati
PER IL SERVIZIO "Bando OgniGiorno inLombardia"

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (*dati personali comuni: nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo e-mail e PEC, n. telefono, ID online, IBAN*) sono trattati per le attività finalizzate alla concessione ed erogazione di contributi regionali in attuazione della DGR XI/6139 del 21 marzo 2022 "Bando OgniGiorno InLombardia", degli artt. 70 e 71 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", nonché nel rispetto della normativa comunitaria e in materia di aiuti di stato - Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento quali: INPS e INAIL per le verifiche di regolarità contributiva, Ministero dello Sviluppo economico per il caricamento delle informazioni nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Bandi Online e del sistema di gestione documentale EDMA.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi ad eccezione della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Regione Lombardia e sul portale gestito dal Ministero dello Sviluppo economico "RNA" al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

6. Tempi di conservazione dei dati

La informiamo che i Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione della domanda fino al decimo anno successivo all'erogazione del contributo allo scopo di effettuare i possibili controlli previsti dal bando o in caso di eventuale contenzioso.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata turismo_moda@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata a Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1- Milano, e all'attenzione della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

ALL. 6 Scheda informativa bando^(*)

TITOLO	
DI COSA SI TRATTA	Il bando "OgniGiorno inLombardia" sostiene eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero da parte di soggetti di natura pubblica o privata.
TIPOLOGIA	Bando
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>SOGGETTI DI NATURA PUBBLICA</p> <p>a) enti locali lombardi titolari di competenza in materia di promozione turistica;</p> <p>b) Camere di commercio lombarde;</p> <p>c) soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, di cui all'elenco esaustivo delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel SEC) aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p> <p>SOGGETTI DI NATURA PRIVATA IN FORMA NON IMPRENDITORIALE</p> <p>d) associazioni Pro Loco lombarde iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 27/2015 alla data di presentazione della domanda</p> <p>e) agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale aventi sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p> <p>f) Camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi della Legge 1 luglio 1970 n. 518 alla data di presentazione della domanda</p> <p>SOGGETTI IN FORMA IMPRENDITORIALE</p> <p>g) consorzi o società consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p> <p>h) altri soggetti in forma imprenditoriale aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda</p>
RISORSE DISPONIBILI	4.000.000,00 euro di cui: <ul style="list-style-type: none"> finestra 1: 3.000.000,00 euro finestra 2: 1.000.000,00 euro
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Sovvenzione a fondo perduto. L'intensità d'aiuto massima richiedibile è pari al 70% della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00), e l'investimento minimo totale ammissibile che non deve essere inferiore a 5.000,00 euro (cinquemila/00).
DATA APERTURA	FINESTRA 1 - RLP12022024023
DATA CHIUSURA	dalle ore 12.00 del 2 maggio 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2022

	FINESTRA 2 - RLP12022024243 dalle ore 12.00 del 15 novembre 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15 settembre 2023		
COME PARTECIPARE	Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica accedendo al portale Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it e compilando l'apposita modulistica		
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativa a sportello		
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per informazioni relative alla fase di adesione, concessione ed erogazione :		
	Ente	e-mail	telefono
	REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02 6765 5269 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00
	Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:		
Ente	e-mail	telefono	
ARIA	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00.	

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

ALL. 7 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'allegato A - Tariffa (parte I) del D.P.R. impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di 16,00 euro, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della Legge ... articolo ... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (allegato B articolo 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (allegato B articolo 16);
- **Società agricole** (allegato B articolo 21 bis);
- **Società cooperative** (allegato B articolo 16; Legge n. 427/93 articolo 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (Legge n. 266/1991 articolo 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (allegato B articolo 27 bis).

ALL. 8 Istruzioni sulle procedure di presentazione delle domande nei sistemi informativi in uso

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema. Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

ALL. 9 Firma Elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dall'1 luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'articolo 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'articolo 21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'articolo 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dall'1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

Allegato A
Bando OgniGiorno inLombardia

MODULO DI DOMANDA

Il/la sottoscritto/a (nome) _____ (cognome) _____
in qualità di legale rappresentante di _____

Denominazione richiedente	
Codice fiscale richiedente	
Partita IVA richiedente	
IBAN	
Indirizzo e numero civico sede	
Comune sede	
Provincia sede	
CAP sede	
Telefono ufficio	
PEC ufficio	
Nominativo del referente operativo per il progetto	
Recapito telefonico ufficio del referente	
E-mail ufficio del referente	

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

dichiara

- di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto il contenuto;
- di avere natura giuridica di *(recuperata automaticamente da profilo del richiedente)*;
- di possedere una sede operativa in Lombardia (ad eccezione delle Camere di commercio italiane all'estero);
- se soggetto di natura pubblica, di aver assegnato al progetto il codice CUP _____ oppure
- se soggetto di natura pubblica, di non essere assoggettato alla normativa in tema CUP;
- se soggetto di natura privata in forma non imprenditoriale, di essere formalmente costituito e operante secondo le vigenti normative in materia, come da statuto o atto costitutivo;
- se soggetto di natura privata in forma non imprenditoriale, di avere contabilità separata per lo svolgimento di attività di natura economica;
- se soggetto in forma imprenditoriale, di essere regolarmente costituito, iscritto e attivo al Registro delle imprese;
- se soggetto in forma imprenditoriale, di avere la seguente dimensione di impresa (micro, piccola, media, grande);

- di non svolgere attività economica;
- di svolgere attività economica;
- in caso di svolgimento di attività economica, di avere esercizio finanziario non coincidente con l'anno solare;
- in caso di svolgimento di attività economica, di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- in caso di svolgimento di attività economica, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- in caso di svolgimento di attività economica, che l'impresa non fa parte di un insieme impresa unica ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento de minimis UE 1407/2013;
- in caso di svolgimento di attività economica, che l'impresa fa parte di un insieme impresa unica ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento de minimis UE 1407/2013 se sì, indicare denominazione, codice fiscale e partita IVA delle imprese del perimetro impresa unica
- di non aver richiesto o ottenuto altri contributi pubblici per le medesime spese oggetto dell'evento o dell'iniziativa di carattere attrattivo-turistico candidato;
- che l'evento o l'iniziativa di carattere attrattivo-turistico candidato non risulta promossa o partecipata, a titolo oneroso o a titolo non oneroso, da Regione Lombardia o dalla società regionale Explora S.p.A. (a tal fine si intendono ricomprese le iniziative realizzate con il concorso dell'ente regionale ai sensi della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50)
- che l'evento o l'iniziativa di carattere attrattivo-turistico candidata non è finalizzato all'incremento patrimoniale del richiedente;
- laddove applicabile, di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi della Legge ... articolo;
- di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di cui all'articolo D.1 del bando;
- di aver preso visione dei casi di decadenza e revoca di cui all'articolo D.2 del bando;

DICHIARA ALTRESÌ

di aver allegato la seguente documentazione:

- la **scheda progetto** (allegato B)
- il **prospetto delle spese** (allegato C)

se soggetto di cui alle lettere c) ed e) dell'articolo A.3 del bando dichiara di aver allegato anche:

- statuto o atto costitutivo OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE c) ed e) DELL'ARTICOLO A.3;**

se soggetto che svolge attività economica, dichiara di aver allegato anche:

- dichiarazione de minimis – modello base ed eventuale dichiarazione de minimis - modello collegate (controllante o controllata) (allegato D) OBBLIGATORIA SOLO PER IMPRESE IL CUI ESERCIZIO FINANZIARIO NON COINCIDE CON L'ANNO SOLARE;**
- dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (allegato E - perimetro impresa unica) OBBLIGATORIA;**

se soggetto di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo A.3 del bando, dichiara di aver indicato anche:

- il codice CUP assegnato al progetto

- la dichiarazione di non assoggettamento alla normativa in tema di CUP

CHIEDE

l'ammissione al bando in oggetto in base al progetto descritto nell'allegato B scheda di progetto.

FACSIMILE

Allegato B
Bando OgniGiorno inLombardia

Il presente allegato può essere compilato nella misura massima di 10 pagine formato A4

DENOMINAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO INIZIATIVA				
Data inizio		Data fine		Luogo

CONCEPT DELL'EVENTO O DELL'INIZIATIVA DI CARATTERE ATTRATTIVO-TURISTICO	
Tipologia dell'evento o dell'iniziativa di carattere attrattivo-turistico	<input type="checkbox"/> evento e/o iniziativa di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero <input type="checkbox"/> evento e/o iniziativa collaterali di carattere attrattivo-turistico da realizzare in occasione di eventi di natura non turistica (in nessun caso è finanziabile l'organizzazione dell'evento di natura non turistica in quanto tale) <i>Indicare denominazione, luogo, data dell'evento di natura non turistica</i> <input type="checkbox"/> _____
	<u>Attività rivolta al pubblico consumer</u> <i>Indicare una delle attività di cui all'articolo B.2 del bando</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> <i>altro (specificare)</i> <hr style="border: 1px solid black;"/>
	<u>Attività rivolta al pubblico business</u> <i>Indicare una delle attività di cui all'articolo B.2 del bando</i> <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> <i>altro (specificare)</i> <hr style="border: 1px solid black;"/>
	<u>Attività mista pubblico consumer/business</u> <input type="checkbox"/> <i>altro (specificare)</i> <hr style="border: 1px solid black;"/>

Descrizione del contesto in cui si realizza l'evento o l'iniziativa di carattere attrattivo-turistico	Inserire descrizione sintetica del contesto
Descrizione dettagliata dell'evento o dell'iniziativa di carattere attrattivo-turistico e delle attività di cui si compone	Inserire descrizione dettagliata dell'iniziativa <i>Il soggetto proponente deve fornire tutti gli elementi utili e di dettaglio per consentire un'adeguata e approfondita valutazione delle proposte. Ciascuna attività descritta nella scheda progetto, per la quale è previsto un investimento, deve essere analiticamente richiamata nel prospetto spese di cui all'allegato C, utilizzando la medesima dicitura al fine di consentire una connessione univoca fra le attività descritte nella scheda progetto e quelle quotate nel prospetto delle spese</i> <i>attività 1 – importo xxx</i> <i>attività 2 – importo xxx</i> <i>attività 3 – importo xxx</i> <i>attività 4 – importo xxx</i>
L'evento o l'iniziativa di carattere attrattivo-turistico sono già stati realizzati in precedenza	sì/no
Se sì, inserire altre informazioni sulle precedenti edizioni	
Target personas	<i>Categorie socio-demografiche mirate (descrivere quali)</i> <i>Enti pubblici (descrivere quali)</i> <i>Stakeholder economico sociali (descrivere quali)</i> <i>Soggetti no profit (descrivere quali)</i> <i>Soggetti (descrivere quali)</i>
Segmento turistico prevalente	<i>Indicare il segmento turistico prevalente</i>
Mercato turistico target	<i>Indicare il mercato target prevalente</i>
Soggetti coinvolti	<i>Enti Pubblici (descrivere quali)</i> <i>Stakeholder economico sociali (descrivere quali)</i> <i>Soggetti privati (descrivere quali)</i> <i>Enti no profit (descrivere quali)</i> <i>altri soggetti (descrivere quali)</i>

ELEMENTI PROGETTUALI	
Qualità della proposta dell'evento o dell'iniziativa di promozione turistica	<p>Completezza della descrizione dell'iniziativa e adeguatezza di finalità, obiettivi e target</p> <p><i>Finalità</i></p> <p><i>Obiettivi</i></p> <p><i>Target</i></p> <p>Risultati attesi con indicazione di metriche e indicatori di performance (valutazione ex ante)</p> <p><i>Risultati attesi (valutazione ex ante)</i></p> <p><i>Descrizione degli indicatori</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità di misura - Baseline di riferimento - Periodicità di rilevazione del dato - Obiettivo da raggiungere - Soggetto responsabile della rilevazione/certificazione
	<p>Indicazione dei canali e degli strumenti di promozione turistica</p> <p><i>Strategia di promozione turistica</i></p> <p><i>Individuazione dei canali on line e off line prescelti</i></p> <p><i>Individuazione degli strumenti di promozione prescelti</i></p> <p><i>Livello di copertura mediatica (locale, regionale, nazionale, internazionale)</i></p>
Congruità del piano di investimento dell'iniziativa di promozione turistica	<p>Visibilità della destinazione e capacità di attrazione di flussi turistici in Lombardia</p> <p><i>Previsione numero visitatori/turisti in Lombardia</i></p> <p><i>Potenziali benefici per la destinazione (incremento flussi turistici, sviluppo della filiera turistica, brand awareness della destinazione)</i></p>
	<p>Articolazione del percorso dell'iniziativa e relativo cronoprogramma per la sua realizzazione</p> <p><i>Cronoprogramma (progettazione, realizzazione, acquisizione dei servizi)</i></p>

	<p>Congruità e coerenza delle singole voci spesa rispetto alla proposta progettuale</p> <p><i>Congruità e coerenza tra attività progettuali e voci di spesa</i></p>
--	--

BUDGET	
Acquisizione, tramite soggetti terzi, di servizi funzionali all'evento o all'iniziativa di carattere attrattivo-turistico candidata	quantificare investimento complessivo
TOTALE	

MATERIALE PROMOZIONALE DA REALIZZARE	
Dettaglio e motivazione della realizzazione di materiale promozionale on line e off line	Strumenti/materiali di comunicazione on line (descrivere quali) Strumenti/materiali di comunicazione off line (descrivere quali)
Tempi di realizzazione e diffusione del materiale promozionale	
Modalità di diffusione e distribuzione del materiale promozionale	
Dove viene diffuso il materiale promozionale	

REGOLE OPERATIVE IN TERMINI DI COMUNICAZIONE	
Indicare il materiale on line e off line in cui sarà utilizzata la dicitura "con il contributo di" e i brand in Lombardia e Regione Lombardia	
Indicare le attività di promozione che saranno raccordate con i canali social in Lombardia, secondo le regole previste dal bando	
Dare evidenza nelle cartelle stampa e nei comunicati stampa delle iniziative che il progetto è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia	

Bando OgniGiorno in Lombardia allegato C PROSPETTO SPESE					
NOME PROGETTO					
AREA DI SPESA	ATTIVITA' DI PROGETTO riportare esattamente la dicitura utilizzata nell'allegato B	DETTAGLIO di ogni singolo servizio acquisito	IMPORTO inserire i costi di ciascun servizio al netto dell'IVA se recuperabile*	CONTRIBUTO AMMISSIBILE	NOTE
acquisizione, tramite soggetti terzi, di servizi funzionali all'attività di promozione turistica	Attività 1				
	Attività 2				
	Attività 3				
	Attività 4				
INVESTIMENTO TOTALE			€ -	€ -	
INVESTIMENTO AMMISSIBILE			INVESTIMENTO NON AMMISSIBILE		
CONTRIBUTO <i>si ricorda che il contributo non potrà superare il 70% delle spese e comunque potrà ammontare al massimo a 30.000,00 euro la cifra ammissibile, in caso di superamento di tale limite, verrà automaticamente ridotta a 30.000,00 euro</i>					
CONTRIBUTO CONCEDIBILE				€ -	
INVESTIMENTO MINIMO	€	5.000,00			
MASSIMO CONTRIBUTO	€	30.000,00			

* le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati



NOTA TECNICA A

al documento 14/077/CR08/C3

Modello base de minimis

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico / Regolamento / bando (precompilare a cura dell'Amministrazione Pubblica)

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BURL
	OgniGiorno in Lombardia	dduo XXX	n. XXX

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L/... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, sezione A).

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;
- 2)
- 2.1 - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;
- 2.2 - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁴	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵	
1								
2								
3								
TOTALE								

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come **SEZIONI FACOLTATIVE** per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, sezione B).

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, sezione B).

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, sezione B).

Sezione D - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁶	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
TOTALE							

Sezione E - Aiuti *de minimis* sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

- Che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

- Che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**;

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti⁷ con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato D.P.R. n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁶ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

⁷ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018).



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

NOTA TECNICA A

al documento 14/077/CR08/C3

Modello da compilarsi da parte dell'impresa controllante o controllata – Allegato II

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza		CAP	Via	n. Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (denominazione/ragione sociale, forma giuridica) in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico / Regolamento/bando**

Bando/Avviso	Titolo:		Estremi provvedimento di approvazione	Publicato sul BURL
	OgniGiorno in Lombardia		dduo XXX	n. XXX

(Precompilare a cura dell'Amministrazione pubblica)

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L/... del,),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA¹

- 1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».
- 1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ²	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ³	
1							
2							
3							
TOTALE							

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti⁴ con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato D.P.R. n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

¹ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

² Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

³ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, sezione B).

⁴ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018).

**MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS
DI CUI ALL'ARTICOLO 2.2 LETTERE C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa/Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) **un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;***
- d) **un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.***

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lettere a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla Legge n. 234/2012 articolo 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'articolo 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'articolo 2359, mentre la lettera d) dell'articolo 2, paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Articolo 2359 c.c.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'articolo 8 D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'articolo 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE
2000, N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome	nata/o il		nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa						
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica			
Sede legale ²	Comune	CAP	Via		n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA			

 In relazione a quanto previsto dal **Bando/Misura/Regime** 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lettere a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)**
 Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

 Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

 , li / /

In fede
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa*)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

Bando OgniGiorno in Lombardia
Allegato F

Il presente allegato può essere compilato nella misura massima di 10 pagine formato A4

RELAZIONE FINALE

INDICE:

- A. RELAZIONE TECNICA
- B. IMPATTO
- C. ALTRO

Denominazione del soggetto beneficiario

ID progetto

Titolo del progetto

Persona di riferimento

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

Ruolo presso il soggetto beneficiario:

A. RELAZIONE TECNICA**1. Durata del progetto**

Indicare la durata del progetto in mesi

2. Data di inizio progetto

Indicare la data di inizio progetto utilizzando il formato gg/mm/aaaa

3. Data di fine progetto

Indicare la data di fine progetto utilizzando il formato gg/mm/aaaa

4. Tipologia dell'iniziativa

evento e/o iniziativa di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all'estero

evento e/o iniziativa collaterali di carattere attrattivo-turistico da realizzare in occasione di eventi di natura non turistica (in nessun caso è finanziabile l'organizzazione dell'evento di natura non turistica in quanto tale)

Indicare denominazione, luogo, data dell'evento di natura non turistica

Attività rivolta al pubblico consumer

Indicare una delle attività di cui all'articolo B.2 del bando

altro (specificare)

Attività rivolta al pubblico business

Indicare una delle attività di cui all'articolo B.2 del bando

altro (specificare)

Attività mista pubblico consumer/business

altro (specificare)

5. Risultati del progetto

Descrivere dettagliatamente i risultati prodotti dal progetto

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Attività 4

6. Indicazione dei canali e degli strumenti di promozione turistica

7. Scostamenti rispetto al cronoprogramma di lavoro

Descrivere dettagliatamente, motivandoli, gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma di lavoro

B. IMPATTO
8. Ricadute turistiche

Descrivere brevemente le ricadute turistiche del progetto (visibilità della destinazione, capacità di attrazione di flussi turistici in Lombardia, sviluppo della filiera turistica)

--

9. Prospettive di sviluppo

Descrivere brevemente le prospettive di sviluppo – in termini di livello competitivo della destinazione – rese possibili dalla realizzazione del progetto

--

10. Indicatori sintetici

Compilare la tabella seguente con gli indicatori relativi alla valutazione ex ante previsti in domanda (se non noti o non pertinenti indicare "ND")

	anno precedente	quello in corso	previsionale	anno in corso
	anno precedente	quello in corso	previsionale	anno in corso

C. ALTRO**11. Materiale promozionale realizzato**

Dettaglio e motivazione della realizzazione di materiale promozionale on line e off line	Strumenti/materiali di comunicazione on line (descrivere quali) Strumenti/materiali di comunicazione off line (descrivere quali)
Tempi di realizzazione e diffusione del materiale promozionale	
Modalità di diffusione e distribuzione del materiale promozionale	
Dove sono stati diffusi i materiali promozionali	

12. Rispetto delle regole operative in termini di comunicazione

Indicare il materiale on line e off line in cui è stata utilizzata la dicitura “con il contributo di” e i brand inLombardia e Regione Lombardia secondo il pacchetto loghi disponibile alla pubblicazione del bando	
Indicare le attività di promozione che sono state raccordate con i canali social inLombardia, secondo le regole previste dal bando	
Indicare cartelle stampa e comunicati stampa delle iniziative in cui è stata garantita la presenza istituzionale	

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2022

Bando OgniGiorno inLombardia

SOGGETTO BENEFICIARIO	
TITOLO PROGETTO	
ID PROGETTO	
INVESTIMENTO AMMESSO	
CONTRIBUTO AMMESSO	
% INVESTIMENTO RENDICONTATO	#DIV/0!

	ATTIVITA' DI PROGETTO (riportare la dicitura esatta di cui alla colonna B dell'allegato C prospetto spese presentato in domanda)	IMPORTO (riportare l'importo dell'attività di progetto di cui alla colonna D dell'allegato C prospetto spese presentato in domanda)	FORNITORE DEL SERVIZIO	TIPO DOCUMENTO FISCALE	N. PROGRESSIVO DOCUMENTO FISCALE	DATA DOCUMENTO FISCALE	DATA QUIETANZA	TIPO DOCUMENTO QUIETANZA	IMPORTO RENDICONTATO (comprensivo di IVA se non recuperabile)	CONTRIBUTO (campo calcolato)
Acquisizione di servizi, tramite soggetti terzi, funzionali all'attività di promozione turistica										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

0,00	0,00
------	------

ALLEGATO H
MODELLO DICHIARAZIONE RITENUTA 4% E DETRAIBILITÀ I.V.A.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (_____) il _____

in qualità di rappresentante legale della società/ente non commerciale:

partita IVA / codice fiscale _____

residente a _____ (_____) in (Via/Piazza) _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese

dichiara

che, ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il contributo di oggetto della richiesta a cui viene allegata la presente dichiarazione è da considerarsi come segue⁽¹⁾:

Solo per gli enti non commerciali

- *L'ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il contributo alla riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono entrate derivanti da attività di natura commerciale; (soggetto a ritenuta)*
- Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui formazione concorrono solo entrate di carattere istituzionale⁽²⁾; **(non soggetto a ritenuta)**
- L'ente beneficiario è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – (organizzazione iscritta nel registro provinciale di volontariato, cooperativa sociale, ecc., di cui all'articolo 10, D.Lgs. n. 460/97⁽³⁾); **(non soggetto a ritenuta)**

in generale

- Il contributo è destinato all'acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni materiali o immateriali); **(non soggetto a ritenuta)**
- Il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento di corsi di formazione; **(non soggetto a ritenuta)**
- Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un'espressa deroga ai *sensi della Legge* _____⁽⁴⁾; **(non soggetto a ritenuta)**

inoltre **dichiara**

che l'imposta sul valore aggiunto, relativa alla documentazione di spesa è:

- interamente detraibile (articoli 19, 1° comma e 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- parzialmente detraibile nella percentuale del _____% (articolo 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'articolo 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Inoltre il sottoscritto **dichiara** che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'articolo 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in rif. alla perdita della qualifica di ente non commerciale).

Data

Firma elettronica del legale rappresentante

(1) Apporre una crocetta sul punto interessato.

(2) Rif. articolo 143, comma 1 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; le entrate derivano esclusivamente da contributi dei soci o degli Enti Pubblici e comunque, anche nel caso in cui ci fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime vengono gestite con contabilità separata rispetto a quella istituzionale per la quale si richiede il contributo (articolo 144, comma 2 D.P.R. n. 917/86).

(3) Rif. articolo 16 D.Lgs. n. 460/97.

(4) Indicare gli estremi della disposizione normativa.

D.d.u.o. 5 aprile 2022 - n. 4537

Approvazione della modulistica per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in attuazione della d.g.r. n. XI/6185/2022 «Direttori tecnici delle agenzie di viaggio: modalità per il riconoscimento da parte della Città Metropolitana di Milano e delle province dei requisiti per l'abilitazione sul territorio nazionale alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in attuazione del decreto del Ministro del Turismo, n. 1432, del 5 agosto 2021 «Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo»

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ
ORGANIZZATIVA PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ
E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Visto il «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio» (d.lgs. n. 79/2011, Allegato 1), c.d. Codice del Turismo, che all'art. 20 prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 n. 1432 «Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo» attuativo dell'articolo 20 del citato Codice del Turismo;

Richiamato l'articolo 2, comma 8 del d.m. n. 1432/2021 che consente il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle agenzie di viaggi e turismo previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, d.lgs. n. 206/2007 unitamente ai requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma 2 del d.m. stesso;

Vista la legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo ed attrattività del territorio lombardo», così come aggiornata dalla l.r. n. 23 del 16 dicembre 2021, «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021» al fine di conformare la disciplina regionale al decreto del Ministero del Turismo del 5 agosto 2021 di cui sopra, ed in particolare l'articolo 63 che disciplina l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo subordinandolo al conseguimento dell'abilitazione rilasciata dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, previo riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 2 del DM sopra richiamato e domanda alla Giunta regionale la definizione con proprio provvedimento delle modalità per il riconoscimento, da parte degli enti di cui sopra, dei requisiti abilitanti alla professione;

Vista la d.g.r. n. XI/6185/2022 «DIRETTORI TECNICI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO: Modalità per il riconoscimento da parte della Città Metropolitana di Milano e delle Province dei requisiti per l'abilitazione sul territorio nazionale alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in attuazione del Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 «Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo»» che attribuisce alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda l'approvazione di specifiche modulistiche per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 8, del d.m. del 5 agosto 2021 al fine di assicurare comportamenti uniformi sull'intero territorio regionale da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano;

Ritenuto di lasciare alla competenza degli enti delegati la definizione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che dovrà integrare la modulistica allegata;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la legge regionale n. 1 del 2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i successivi provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. approvare la modulistica per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 8, del d.m. n. 1432, del 5 agosto 2021 così come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

3. trasmettere il provvedimento alla Città Metropolitana di Milano e alle Province;

4. attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Antonella Prete

_____ • _____

DICHIARA

- di essere cittadino italiano;
oppure
- di essere cittadino di uno Stato membro dell'U.E. (_____);
oppure
- di essere cittadino di uno Stato non membro dell'U.E
(_____) e di essere in regola con le disposizioni vigenti in
materia di immigrazione e lavoro: titolare di permesso di soggiorno
n. _____ rilasciato da _____ il
_____, con validità fino al
_____;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere subito condanne per reati commessi con abuso di una professione,
arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti,
che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31
e 35 codice penale;
- di non essere destinatario o sottoposto a misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo
67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Di essere in possesso della seguente esperienza professionale²:

- cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda;
- tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova
di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale;
- quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario
prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno
due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto
valida da un competente organismo professionale;
- per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario
prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore
subordinato;
- per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da
un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente
organismo professionale;
- per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita

² Fare riferimento al Punto 5, "Definizioni" e Tabella A "Verifica delle condizioni di riconoscimento dell'attività" della DGR XI/6185/2022, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano ;

da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

Di essere in possesso del seguente titolo di studio³:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) ad indirizzo turistico: _____;
- Diploma di qualifica professionale degli istituti professionali o qualifica triennale o quadriennale di istruzione e formazione professionale ad indirizzo turistico: _____;
- Attestato di qualifica o di competenza, di durata almeno biennale, conseguito precedentemente all'entrata in vigore della DGR XI/6185 del 28 marzo 2022, relativo a percorsi di formazione riconosciuti a livello regionale sul territorio italiano nell'ambito della gestione delle agenzie di viaggio e turismo: _____;
- Titoli universitari ad indirizzo turistico: _____;

Rilasciato da _____ in data _____.

Lo scrivente dichiara altresì di essere a conoscenza che:

- qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. 445/2000);

L'interessato, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in _____ alla _____ via _____ n. _____ C.A.P. _____ tel. _____ PEC _____ e

prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, lo stesso utilizzerà la PEC.

Allega alla presente:

- fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
- documentazione rilasciata da parte della competente autorità italiana che comprova l'equivalenza del diploma conseguito all'estero;
- copia dei contratti di lavoro/collaborazione.

Luogo e Data

Firma

³ Fare riferimento al Punto 5, Tabella B "Titoli di studio" della DGR XI/6185/2022;